DCCCXVIII SEDUTA

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1952

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Disegno di legge (Trasmissione) . . . . *Pag.* 33597

Disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei territori montani » (2054-*Urgenza*) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

CERRUTI, *relatore di minoranza* 33599
passim 33697
GORTANI . . . . . 33600 *passim* 33695
CARELLI . . . . . 33600 *passim* 33689
PIEMONTE . . . . . 33600 *passim* 33699
CALDERA 33601, 33602, 33615, 33616
MEDICI, *relatore di maggioranza* 33601
passim 33697
DI ROCCO 33603
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 33602 *passim* 33700
DE LUCA . . . . . 33607 *passim* 33696
TISSI 33608
SALOMONE 33615, 33643
ZIINO 33621, 33623, 33625
BRAITENBERG 33622
MUSOLINO 33627
CONTI 33630, 33690
MILILLO 33631, 33637, 33693, 33698
CASTAGNO 33664, 33690
TROIANO 33664
MARCHINI CAMIA 33666, 33667
TARTUFOLI 33666, 33672, 33688
ALBERTI Giuseppe 33683, 33684
MAGLIANO 33683
SACCO 33692
PRESIDENTE 33697
CINGOLANI 33699
MACRELLI 33699

Interrogazioni:

(Annunzio) 33700
(Per lo svolgimento) 33598

Relazioni (Presentazione) . . . . *Pag.* 33597, 33598

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 33701

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii di semi » (2343).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a nome della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

popolazioni colpite dalle alluvioni, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Martini sul disegno di legge: « Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 » (2313);

dal senatore Merlin Umberto sul disegno di legge: « Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e Campania » (2330).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Per lo svolgimento di una interrogazione urgente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha fatto sapere che risponderà alla interrogazione presentata nella seduta di ieri dal senatore Bo, con richiesta di urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

Presentazione di relazioni.

CASARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASARDI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2149);

« Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuarsi negli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 » (2182).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Casardi della presentazione delle predette relazioni, che saranno stampate e distribuite. I relativi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei territori montani » (2054-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore dei territori montani ».

Nella seduta antimeridiana sono stati approvati i primi cinque articoli. Si dia ora lettura dell'articolo 6.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

(*Demanio forestale*).

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del quinquennio 1952-53, 1956-57 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, anche fuori dell'àmbito dei territori montani, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per il 1952-53 e di due miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 30 giugno 1957, da prevalersi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei territori suddetti è riservato a disposizione dell'Azienda un quarto delle somme annualmente stanziate nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264. Con detti fondi l'Azienda direttamente ed in deroga alla procedura prevista dalla predetta legge aprirà cantieri di rimboschimento nei territori di sua proprietà.

Le somme eventualmente non utilizzabili allo scopo suddetto serviranno ad aprire cantieri di rimboschimento in altri territori a cura del Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo sono stati presentati parecchi emendamenti. Il primo, sostitutivo del primo comma è stato presentato dal senatore Cerruti a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del quinquennio 1952-53—1956-57, terreni nudi, cespugliati o parzialmente boscati, atti al rimboschimento ed alla formazione di prati e pascoli, anche fuori dell'àmbito dei territori montani, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi suddetti, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione dalla presente legge " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per illustrare questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In questo articolo le questioni che dobbiamo considerare, agli effetti della divergenza col testo della Commissione, sono di due ordini: la prima, riguarda la solita divisione del quinquennio, 1952-53—1956-57, in due parti, e cioè nel primo anno, al quale si attribuisce il finanziamento di un miliardo, e nei successivi quattro anni, ai quali si attribuiscono due miliardi per ciascuno di essi. Da parte nostra, invece, proponiamo un miliardo per ciascuno degli anni del quinquennio. Notiamo poi, siccome l'argomento è collegato, che da parte nostra, non avendo introdotto alcun emendamento al secondo comma del testo della Commissione, il quale poi è identico a quello governativo, l'Azienda forestale, oltre la somma suddetta di un miliardo all'anno che noi proponiamo, può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti e dai vari Istituti, un altro miliardo all'anno a titolo di mutuo di favore. In totale quindi, secondo la nostra proposta, la somma di cui l'Azienda potrebbe disporre sarebbe pari a due miliardi all'anno. Osserviamo che si tratta già di una somma quanto mai ragguardevole: calcolando che in media il prezzo unitario dei terreni nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati, atti al rimboschimento od alla formazione di prati e pascoli, sia, grosso modo, di 30.000 lire per ettaro, l'Azienda potrebbe acquistare ogni anno dai 60.000 ai 70.000 ettari di terreno. Inoltre, siccome è stata accettata poco fa dall'Assemblea la proposta dell'onorevole Salomone di estendere la durata finanziaria del progetto di legge a dieci esercizi, anzichè a cinque, in complesso, con quelle somme l'Azienda forestale verrebbe ad accumulare una nuova estensione di 600.000 o 700.000 ettari al suo patrimonio silvo-pastorale. Col finanziamento proposto dalla Commissione si arriverebbe addirittura a 900.000 o 1.000.000 di ettari. Ma, insomma, non vi pare che qui si vada esagerando? Se consideriamo che in tutta l'Italia vi sono in montagna poco più di 3 milioni di ettari a bosco si può avere una idea dell'entità della superficie che verrebbe in tal modo demanializzata. Noi siamo convinti che 600.000 o 700.000 ettari costituiscono già un comprensorio fin troppo abbondante. Un miliardo all'anno, anzichè destinarlo agli acquisti, si può quindi, molto più utilmente, impiegarlo nelle opere pubbliche di bonifica.

Vedo con un certo compiacimento che questa volta non sono solo, ma in buona compagnia perchè una proposta analoga è stata inoltrata anche dal mio dirimpettaio, l'onorevole Gortani. Infatti, egli propone come me di sopprimere lo stanziamento di due miliardi e di sostituirlo con quello di un miliardo per ciascuno dei dieci esercizi. Anch'egli dunque ha ravvisato come sia opportuno e logico limitare la suddetta operazione a due miliardi all'anno di cui uno da prelevarsi a titolo di prestito e l'altro dai fondi stanziati all'articolo 31 per l'applicazione del presente progetto di legge. V'è poi un'altra ragione che consiglia questo taglio: infatti l'Azienda forestale dopo aver effettuato l'acquisto del terreno deve pur provvedere alla sua sistemazione, vuoi a prato o pascolo, vuoi, e questa sarà di certo la destinazione prevalente, a bosco, e quindi, in media, possiamo calcolare che occorreranno altri 70.000 od 80.000 lire per ettaro per compiere la suddetta messa in godimento del terreno medesimo. Se così non fosse sarebbe perfettamente inutile che l'Azienda forestale lo acquistasse per proprio conto. Ciò premesso, dite sempre che non

bisogna disperdere i pochi fondi che sono disponibili, e poi vi mettete nelle condizioni di dover investire all'incirca altri 7 od 8 miliardi all'anno solo per la sistemazione e lo sfruttamento di questo nuovo demanio. Mi risponderete che ciò si dovrà fare poco alla volta, ed allora io vi ribatterò che per lasciare per tanto tempo questi terreni abbandonati a se stessi tanto vale che l'Azienda non ne faccia l'acquisto. L'acquisto di questi terreni ha un senso soltanto nel caso in cui si provveda immediatamente alla loro bonifica. Se non si può fare questa bonifica è molto meglio che questi terreni restino ai loro proprietari, enti o privati che essi siano, perchè in tal caso potrebbe darsi che qualche lavoro essi siano in grado di farlo e non di lasciarli del tutto abbandonati, e quindi senza reddito alcuno, a titolo di interesse, delle somme investite.

Per questa prima osservazione signor Presidente, non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Sempre sul primo comma, è stato presentato da parte del senatore Gortani un emendamento tendente ad aggiungere alla parola « acquistare » le altre « mediante trattative dirette ».

Il senatore Gortani ha facoltà di svolgerlo.

GORTANI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento, a firma dei senatori Salomone e Gortani, così formulato:

« Nel primo comma sostituire alle parole: " quinquennio 1952-53—1956-57 " le altre " decennio 1952-53—1961-62 " ».

Il senatore Gortani, secondo firmatario di questo emendamento, ha facoltà di svolgerlo.

GORTANI. Senza svolgerlo, dichiaro semplicemente di mantenerlo.

PRESIDENTE. Segue un emendamento, sempre sul primo comma, presentato dal senatore Carelli, che tende a sopprimere le parole « anche fuori dell'àmbito dei territori montani ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

CARELLI. Se lo scopo della legge è quello di migliorare le zone di cui all'articolo 1° della legge stessa, a me pare che consentire una maggiore estensione all'attività dell'azienda forestale sia fuori posto, anche perchè, ove la azienda potesse operare in un ambiente così vasto, verrebbe ad assorbire tutte le possibilità finanziarie che ha. Per questa ragione, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento del senatore Gortani, del seguente tenore:

« Nel primo comma, sopprimere la parole: " di due miliardi " ».

Il senatore Gortani ha facoltà di svolgerlo.

GORTANI. Ho già svolto questo emendamento in sede di discussione generale, e quindi non mi voglio ripetere. Ora debbo osservare che, da quando il disegno di legge è stato portato in Assemblea, è intervenuto un fatto nuovo, e cioè l'accettazione da parte della Commissione e del Ministro dell'emendamento Salomone e mio: ciò che porta a dover cambiare la dicitura dell'articolo 6 e, in correlazione, anche dell'emendamento da me proposto. Proporrei che, fermi restando i nove miliardi per l'Azienda delle foreste demaniali, anzi portandoli a 10, questi fossero graduati nella misura di un miliardo per ciascuno degli anni del decennio.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento a firma dei senatori Salomone e Gortani, così formulato:

« Nel primo comma sostituire alle parole: " fino al 30 giugno 1957 " le altre: " fino al 30 giugno 1962 " ». Quest'emendamento è in correlazione con quello precedente; non credo quindi che abbia bisogno di essere svolto.

Segue un emendamento del senatore Piemonte e di altri senatori, tendente a sostituire, sempre nel primo comma, alle parole: « un miliardo di lire per il 1952-53 » le altre: « 500 milioni di lire per il 1952-53 ».

Il senatore Piemonte ha facoltà di svolgerlo.

PIEMONTE. Nel corso del mio intervento durante la discussione generale ho già svolto questo emendamento. Esso è in correlazione con l'articolo 6-*bis* da me proposto. Io propongo che sia diminuito di 500 milioni, per il primo esercizio, lo stanziamento previsto per l'Azienda forestale dello Stato e che questi 500 milioni siano riservati al Ministero dell'agri-

coltura per azioni di pronto soccorso in caso di nubifragi, valanghe o altre calamità dalle quali la montagna venga abrasa o ferita. Ciò consentirebbe di procedere appena possibile alle opere di rinsaldamento senza lasciare aperte queste ferite in attesa dell'approvazione di progetti di riparazioni richiedenti numerose formalità burocratiche.

Se non si interviene immediatamente, la ferita si approfondisce e si allarga, diventa cancrena. Meglio prevenire che reprimere, costa molto meno. Aggiungo che la stessa Azienda forestale dovrebbe rimediare a questi danni e quindi il mio emendamento non muta affatto l'armonia finanziaria della legge. Pertanto penso che la mia proposta possa essere accolta.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento dei senatori Caldera, Gasparotto e Menghi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

" I terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituiti in zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale, purchè di superficie superiore ai 100 ettari " ».

PRESIDENTE. Il senatore Caldera ha facoltà di illustrarlo.

CALDERA. Onorevoli colleghi, durante la discussione generale mi sono tra l'altro intrattenuto sul problema del patrimonio faunistico del nostro Paese ed ho rilevato come nel progetto in discussione non ci fosse una sola parola che ci desse qualche assicurazione in proposito. L'onorevole Ministro, rispondendomi cortesemente, per quanto riguardava i vivai forestali mi ha dato delucidazioni che ho apprezzato, ma non ha parlato del patrimonio faunistico. Io credo che sia proprio questa la sede adatta per trattare questa materia. Noi chiediamo che proprio quando si tratta dei terreni di cui all'articolo 6, che sono terreni nudi o parzialmente boscosi, che presentano possibilità di ulteriori rimboschimenti o la formazione di prati e pascoli, proprio questi terreni siano i più adatti per sistemare la selvaggina nobile stanziale, ma non a scopo di speculazione privata o di riserva privata, ma allo scopo di ripopolamento e di cattura: in prosieguo la cattura di questa selvaggina ne consentirà la distribuzione ad altre zone demaniali od anche a società di cacciatori. E dovreste pensare, onorevoli colleghi, che quando voi adottaste questo comma aggiuntivo non andreste incontro ad alcun aggravio per le finanze dello Stato, in quanto il Corpo degli agenti forestali esiste già e ha l'obbligo del transito per quei terreni allo scopo di accertare che non vengano danneggiati i boschi, i cespugli e le zone di piantagione; ma ha anche il compito di sorvegliare che nessuno vada a caccia in quel determinato territorio.

Noi abbiamo aggiunto — perchè il mio emendamento è firmato anche dai colleghi Gasparotto e Menghi — che questo terreno che viene acquistato non abbia una superficie inferiore ai 100 ettari perchè se, per esempio, avviene che in montagna si aquisti qualche pezzo di terreno di 5, di 10 o di 50 ettari, fare una zona di ripopolamento su un terreno di estensione così modesta non varrebbe la pena; anche perchè se è una zona completamente isolata da altre zone boscose o dalle aziende della montagna bisognerebbe che le guardie giurate andassero fin là. Dunque quando si tratta di una entità terriera che non sia inferiore ai 100 ettari questa zona di ripopolamento e di cattura può trovare veramente il suo *habitat* perchè non si verrebbero ad aggravare i compiti delle guardie forestali, mentre si verrebbe ad incrementare il patrimonio faunistico.

Sono convinto, onorevoli colleghi, che la Commissione e il Ministro possano accettare questo punto di vista e perciò propongo al Senato, chiedendone l'approvazione, questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Medici per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sui varii emendamenti presentati sul primo comma.

Ricordo che il senatore Gortani ha ritirato il primo degli emendamenti da lui presentati.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Comissione è contraria all'emendamento Cerruti. Però fa presente che, essendosi modificato il numero degli anni del piano finanziario, anni che sono stati portati a 10, la maggioranza della Commissione è favorevole a che lo stanziamento a favore dell'Azienda

forestale, anche negli anni successivi al primo, sia di un miliardo. Onde c'è uno stanziamento globale di dieci miliardi. Nella sostanza quindi il desiderio dell'onorevole Gortani è accolto, come pure è accolto quello dell'onorevole Cerruti anche se solo parzialmente.

PRESIDENTE. Quindi ella accetta il primo degli emendamenti dei senatori Salomone e Gortani.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. In questo momento mi perviene un nuovo emendamento dei senatori Gortani ed altri, che prende il posto del secondo emendamento Gortani e del secondo emendamento Salomone-Gortani, i quali sono quindi ritirati.

Il nuovo emendamento tende a sostituire alle parole: « un miliardo di lire per il 1952-53 e di due miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 30 giugno 1957 » le altre: « un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53, 1961-62 ».

Qual'è l'avviso della maggioranza della Commissione su questa proposta di modificazione?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Inoltre vi è un emendamento del senatore Carelli soppressivo delle parole: « anche fuori dell'àmbito dei territori montani ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento aggiuntivo dei senatori Caldera ed altri.

Qual'è il parere della maggioranza della Commissione?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Consiglierei, a nome della Commissione, ai colleghi Caldera, Gasparotto e Menghi di modificare il loro emendamento dal punto di vista formale nel modo seguente: « Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale ». La maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento Caldera così modificato.

CALDERA. Accetto le modifiche proposte dal senatore Medici al mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto il relatore della maggioranza. Per quanto concerne l'emendamento dell'onorevole Carelli, essendoci ragioni pro e contro, che già sono state discusse, mi rimetto al parere e al voto del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, mantiene il suo emendamento?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Carelli, mantiene il suo emendamento?

CARELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Gortani, mantiene l'emendamento che reca anche la firma del senatore Salomone?

GORTANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E mantiene ugualmente lo emendamento fattomi pervenire poco fa?

GORTANI. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Caldera mantiene il suo emendamento?

CALDERA. Lo mantengo nella nuova dizione proposta dalla maggioranza della Commissione.

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. A me non interessa se gli stanziamenti a favore dell'Azienda forestale saranno diluiti in più annualità o meno: quel che soprattutto mi interessa e su cui insisto è che vi sia uno stanziamento per le frane e per le riparazioni ai danni causati da nubifragi e valanghe: riparazioni immediate, senza tante storie, senza tanti impicci, senza progetti, senza bisogno di ricorrere al Ministero. Riparazioni di urgenza, per impedire che le frane stesse diventino cancrena.

Ho detto: lasciamo 500 milioni a disposizione del Ministero dell'agricoltura a questo scopo e diminuiamo di altrettanto il primo finanziamento dell'Azienda forestale, perchè è la stessa Azienda forestale che dopo dovrebbe espropriare i terreni che sarebbero diventati cancrenosi e impossibili a utilizzarsi.

Su questo punto la Commissione è d'accordo o è in disaccordo? È questo che vorrei sapere.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Vorrei spiegare all'onorevole Piemonte che il desiderio da lui manifestato è duplice: e cioè, il primo consiste nel ridurre le somme a favore della Azienda di Stato per le foreste demaniali...

PIEMONTE. Se lo Stato aumenta lo stanziamento di 500 milioni, il resto rimanga pure com'è.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Allora sia ben chiaro che l'onorevole Piemonte non si associa agli emendamenti Salomone e Gortani. Ciò chiarito mi sembra non si possa discutere in questa sede la questione sollevata dall'onorevole Piemonte, perchè non riguarda il primo comma dell'articolo 6, ma riguarda uno stanziamento a favore delle frane.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Piemonte se insiste nel suo emendamento.

PIEMONTE. Insisto.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Si dia nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del quinquennio 1952-53—1956-57, terreni nudi, cespugliati o parzialmente boscati, atti al rimboschimento ed alla formazione di prati e pascoli, anche fuori dell'àmbito dei territori montani, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi suddetti, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti la prima parte del comma primo nel testo della maggioranza:

« L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del quinquennio 1952-53, 1956-57 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli... ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seguono le parole: « ...anche fuori dell'ambito dei territori montani ... ».

Il senatore Carelli propone di sopprimerle.

DI ROCCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROCCO. Questa aggiunta « anche fuori dell'àmbito dei territori montani » è stata oggetto di discussione nella Commissione ed era stata accettata dalla maggioranza della stessa Commissione in considerazione dell'enorme importanza che nel Paese riveste il rimboschimento, come il mezzo più economico per la difesa sia della montagna che della pianura. Il rimboschimento, in rapporto ai fini che con esso si vogliono raggiungere, deve prescindere dall'altitudine, e deve essere più che altro in rapporto alla pendenza dei terreni, per cui esso si rende utile anche in terreni che, pur non raggiungendo l'altitudine fissata dalla legge, si trovino in particolari condizioni o di erosione o di inclinazione.

Si risolve quindi in un danno la soppressione dell'aggiunta « anche fuori dell'àmbito dei territori montani ». Quanto meno la facoltà di acquistare terreni fuori dell'àmbito dei territori montani dovrebbe essere lasciata ai soli fini del rimboschimento.

Per questi motivi, se faccio ancora in tempo, io vorrei proporre che questa aggiunta « anche fuori dell'àmbito dei territori montani », si riferisse almeno ai terreni atti al rimboschimento, mentre l'attitudine dei terreni alla formazione di prati e pascoli potrebbe rimanere nell'àmbito della definizione dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Rocco, non può formulare alcuna proposta, perchè ella sta parlando per fare una dichiarazione di voto.

DI ROCCO. Allora dichiaro soltanto di votare contro per le ragioni che ho esposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Carelli, tendente a sopprimere le parole: « ...anche fuori dell'àmbito dei territori montani... ». La maggioranza della Commissione si è dichiarata favorevole a

questo emendamento, per il quale il Ministro si è rimesso al Senato. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Il primo comma così prosegue: « ... fino al limite della spesa annua di 1 miliardo di lire per il 1952-53 e di due miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 30 giugno 1957 ... ».

Il senatore Gortani ha proposto un emendamento per cui a queste parole si sostituiscano le altre: « fino al limite della spesa annua di 1 miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53—1961-62... », accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il primo comma termina con le parole: « ...da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge ».

Metto ai voti questa ultima parte del primo comma. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo proposto dai senatori Caldera ed altri con le modificazioni proposte dalla maggioranza della Commissione e accettate dal senatore Caldera. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nei territori di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni ».

PRESIDENTE. Su questo comma è stato presentato un solo emendamento da parte del senatore Gortani, che propone di sopprimere le parole: « degli istituti esercenti il credito agrario e fondiario ». Il senatore Gortani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GORTANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma nel testo letto testè. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma, sul quale sono stati presentati vari emendamenti.

Il primo, del senatore Carelli, è un emendamento soppressivo di tutto il comma.

CARELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche il senatore Piemonte ha proposto la soppressione del comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Piemonte per svolgere questo emendamento.

PIEMONTE. Naturalmente insisto sullo emendamento, perchè ho già svolto ieri tutte le ragioni per cui non ritengo utile che sia proprio demandato un quarto degli importi che lo Stato mette a disposizione ai cantieri scuola di rimboschimento (vorrei sapere se sono compresi anche i cantieri di lavoro), perchè non c'è un motivo sufficiente per far questo. Ne ho già detto le ragioni, ma tengo soprattutto a far presente che l'Azienda forestale non ha proprietà in tutte le province. Ne potrebbe quindi derivare uno squilibrio nella distribuzione dei benefici previsti dalla legge del 1949. Se l'Azienda forestale ha dei cantieri scuola, di rimboschimento o di lavoro corra l'alea di tutti gli altri enti gestori. Vorrà dire che nella sua consapevolezza la Commissione centrale della disoccupazione deciderà quali sono i cantieri più o meno meritevoli. Capisco perfettamente che il Ministro dell'agricoltura oggi, Ministro del lavoro ieri, cerchi di portar con sè più che può della sua geniale invenzione.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo interromperla. Il testo ministeriale non cerca di portar via proprio niente.

PIEMONTE. Allora ha torto il testo ministeriale. Io avrei lodato il Ministro se fosse riuscito a trasferire al suo dicastero tutta la materia contemplata dalla legge 1949 riguardante i cantieri di rimboschimento e di bonifica mon-

tana. Ma dare all'Azienda forestale un quarto di tutti i fondi da spendersi per i cantieri forestali pare a me un monopolio ingiustificato, e per questo debbo insistere, a meno che la Commissione non trovi una formula che risolva egualmente il problema, nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Oltre l'emendamento soppressivo del senatore Piemonte, che ha la precedenza, sono stati proposti sul terzo comma tre emendamenti sostitutivi.

Il primo è del senatore Cerruti, presentato a nome della minoranza. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

" Per il rimboschimento, la sistemazione e la trasformazione dei terreni di cui al primo comma sono assegnati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali 4 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi del quinquennio, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge, ed inoltre, è riservato a disposizione della Azienda un quarto delle somme annualmente stanziate nel bilancio del Ministero del lavoro per l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge del 29 aprile 1949, n. 264.

" Per l'esecuzione delle opere suddette la Azienda di Stato per le foreste demaniali si avvale, di regola, di cooperative di lavoro. I salari ed i compensi non possono essere, rispettivamente, erogati o calcolati in misura inferiore a quelli stabiliti dagli accordi sindacali in vigore " ».

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento sostitutivo del senatore Gortani. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

" Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti, l'Azienda è autorizzata ad aprire i cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, in deroga alle norme vigenti semplicemente notificandoli al Ministero del lavoro, che deve provvedere a finanziarli entro il limite annuo di un miliardo sui fondi stanziati annualmente in bilancio per i cantieri-scuola. L'avviamento dei disoccupati in detti cantieri sarà compiuto tramite gli uffici del lavoro. In caso di necessità di cantieri allo scopo suddetto, oltre il limite di finanziamento indicato, l'Azienda si atterrà alle norme generali in materia " ».

GORTANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. È stato presentato un altro emendamento sostitutivo dal senatore De Luca, il quale propone di sostituire la dizione della maggioranza della Commissione con il testo governativo, aggiungendo però in quest'ultimo alla parola: « inclusione » le altre: « con priorità ».

Sono stati presentati infine due emendamenti aggiuntivi: il primo dai senatori Gasparotto, Sacco, Parri, Tissi e Guglielmone; il secondo dal senatore Benedetti Luigi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:

" I terreni inclusi nel comprensorio dei Parchi Nazionali o nelle zone limitrofe da questi controllate avranno titolo di preferenza all'acquisto, che sarà fatto a favore dei Parchi stessi i quali potranno ottenere l'apertura e l'esercizio di cantieri di rimboschimento con i fondi di cui al presente capoverso.

GASPAROTTO, SACCO, PARRI, TISSI, GUGLIELMONE " »;

« Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

" Quando si tratti di terreni inclusi nel comprensorio dei Parchi nazionali, o nelle zone limitrofe da questi controllate, le disposizioni di cui al presente articolo saranno attuate in accordo con gli Organi direttivi dei Parchi.

" Gli stessi avranno diritto alla precedenza nei lavori di rimboschimento.

BENEDETTI Luigi " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per illustrare il suo emendamento sostitutivo.

CERRUTI, *relatore di minoranza.* Siamo alla seconda questione. Osservo che la Commissione, in certo qual modo, ha già modificato il testo governativo nel senso da noi desiderato. Secondo quest'ultimo testo l'Azienda avrebbe semplicemente funzionato come un intermediario tecnico, ma le operazioni sarebbero state condotte dal Ministero del lavoro, mentre ora è l'Azienda stessa che verrebbe a disporre in proprio delle somme di cui trattasi. Dirò subito che non ho alcuna fiducia che le cose vadano così liscie, vale a dire che il Ministro del lavoro si rassegni con tranquilla letizia a trasferire al proprio collega dell'Agricoltura 2 miliardi e mezzo all'anno perchè egli li impieghi a modo suo. Vedremo. Comunque, da parte nostra, coerentemente a quanto ho affermato poc'anzi, posto che l'Azienda verrebbe in possesso di quei terreni e che quei terreni è logico, razionale ed utile che siano prontamente migliorati, abbiamo previsto lo stanziamento di 4 miliardi per ciascun esercizio, appunto per consentire la esecuzione di detti miglioramenti silvo-pastorali. Va da sè che tale stanziamento è in armonia sia col costo dei lavori che si rendono necessari, sia con gli stanziamenti complessivi che da parte nostra proponiamo all'articolo 31 per l'applicazione della presente legge. Inoltre, visto che da parte del Ministero del lavoro si dimostra tanta generosità nei confronti dell'Agricoltura, per chiarezza e per completare l'opera, e se mai anche per consentire alla Azienda di rimboschire altri terreni di sua proprietà, proponiamo che il quarto delle somme stanziate per i cantieri di rimboschimento passi senz'altro a disposizione della Azienda stessa, e così sarà evitato qualsiasi dannoso conflitto di competenza con le relative remore. Insomma, dal momento che il Ministero del lavoro fa il bel gesto, lo faccia fino in fondo, e così non vi saranno possibilità di equivoci o di malintesi fra l'uno e l'altro Dicastero.

Per quanto poi interessa i cosiddetti cantieri-scuola e di rimboschimento, nel nostro emendamento non ne abbiamo nemmeno tenuto conto, vale a dire l'Azienda forestale può impiegare i 2 miliardi e mezzo all'anno non con l'impianto obbligatorio dei cosiddetti cantieri-scuola e di rimboschimento, ma attraverso le vie normali della esecuzione dei lavori e col pieno rispetto delle tariffe in vigore. In altre parole, dovendo discutere questa legge, vorremmo che i cosiddetti cantieri-scuola e di rimboschimento non c'entrassero proprio nè per dritto nè per traverso. Del resto noi non abbiamo mai fatto alcun mistero in proposito. Finchè, entro certi limiti, mediante i cantieri-scuola e di rimboschimento si poneva in essere un mezzo come tanti altri per procedere alla qualificazione degli operai o dei braccianti disoccupati e, purtroppo, corrispondendo ad essi un salario pressochè dimezzato nei confronti delle tariffe sindacali in vigore, la cosa, sia pure con molte riserve, poteva ancora essere tollerata, ma oramai questi cantieri si sono moltiplicati e sviluppati trasformandosi nè più nè meno che in un vero e proprio sistema di sfruttamento. Da eccezione si sono mutati in una regola. Insomma, è chiaro che approfittando della fame di tanti poveri disoccupati, mascherando la cosa col paravento della scuola e della qualificazione, si fanno lavorare questi disoccupati pagandoli con salari ridotti rispetto alla tariffa, vale a dire, il cantiere si è trasformato in uno strumento per ufficialmente eludere le tariffe in vigore. Come tali noi li combattiamo e li combatteremo sempre. E perciò nel nostro emendamento, oltre ad aver eliminato dal testo ogni traccia di parola che possa anche lontanamente far presumere che possano interferire in questo caso i cantieri-scuola e di rimboschimento, così come sono attuati dal Ministero del lavoro, nell'ultimo comma abbiamo specificato che l'Azienda forestale, nell'impiegare i fondi di cui potrà disporre per l'esecuzione delle opere di cui trattasi, debba, di regola, avvalersi delle cooperative di lavoro, ed, in ogni caso, che i salari ed i compensi siano, rispettivamente, erogati (caso dei lavori in economia) o calcolati (caso dei lavori appaltati), in misura non inferiore a quelli stabiliti dagli accordi sindacali in vigore.

In merito alla preferenza che noi vorremmo fosse accordata alle cooperative di lavoratori locali, non credo sia il caso ch'io debba soffermarmi molto per ribadire ancora un concetto che ho già reiteratamente espresso e sul quale credo che non possano esistere discordanze in seno a questa alta Assemblea. Le cooperative debbono essere in tutti i modi promosse, aiutate ed incrementate, e specie nel territorio montano, per ovvie ragioni di ordine morale, economico e sociale. Ciò è sancito chiaramente dall'articolo 45 della

Costituzione. Accordare ad esse la preferenza in questi lavori è certo un modo valido ed efficace per l'applicazione ed il rispetto della norma costituzionale.

Ma, prima di concludere, desidero trattare brevemente di un altro aspetto, veramente increscioso, ancora in merito ai cosiddetti cantieri-scuola e di rimboschimento. L'impianto di questi cantieri non viene sempre effettuato a mezzo degli organi tecnici statali, ma, sovente, ci si avvale di organismi privati, di modo che, attraverso questa strada, si mette in moto tutto uno scandaloso sistema di favoritismi, di propaganda di parte e di demagogia, impiegando all'uopo il pubblico danaro. Non è la prima volta che da parte di colleghi della sinistra, qui o nell'altro ramo del Parlamento, viene sollevato il velo su tale questione. Anzi, mi risulta che proprio recentemente il deputato Cremaschi ed altri hanno rivolto una interrogazione al Ministro del lavoro appunto per sapere se e come sia stato possibile escludere, nell'esercizio 1951, dall'assegnazione del contributo tutti i corsi di addestramento professionale richiesti dall'U.D.I. e dai sindacati democratici della provincia di Modena ed, inoltre, per conoscere come sia stato possibile al parroco della frazione di Marsaglia (Modena) ottenere il 15 febbraio del 1952 un contributo di lire 5.977.252 per l'esercizio in proprio di un cantiere di lavoro. La interrogazione non è ancora stata svolta e quindi ignoro a quali scappatoie farà ricorso il Ministro del lavoro per salvare la faccia. Siamo quindi giunti a questo punto. Si affida il denaro pubblico a coloro che fiancheggiano e sostengono il Governo per evidenti scopi di propaganda elettorale, approfittando della situazione di depressione e di miseria che si è determinata e che va sempre più determinandosi. Anche per questo motivo, quanto mai fazioso, noi siamo avversi decisamente all'inserimento dei cantieri-scuola e di rimboschimento nell'àmbito del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Luca per svolgere il suo emendamento sostitutivo.

DE LUCA. L'emendamento mi è stato suggerito da queste considerazioni: secondo il testo della Commissione una parte dei fondi destinati alla disoccupazione (e quindi con uno scopo preciso) si tendeva, con l'emendamento proposto dalla Commissione, a sottrarla al Ministero del lavoro e passarla al Ministero dell'agricoltura. Ciò mi è sembrato non perfettamente ortodosso, sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista teorico. Dal punto di vista teorico, perchè l'amministrazione che ha un suo bilancio con stanziamenti che ripetono la loro origine da disposizioni di legge, non può essere costretta da una legge successiva a distrarre parte di quei fondi che hanno una destinazione specifica per altri scopi.

Nel tempo stesso è chiaro come i fondi destinati alla disoccupazione debbano essere erogati per ragioni di competenza da quel Ministero che presiede precisamente alla occupaziozione, cioè il Ministero del lavoro, poichè vi sono parecchie attività: non c'è solo il rimboschimento, ma c'è il cantiere-scuola, il corso di riqualificazione, ecc., cioè tutto un insieme di provvidenze che tende, se non ad estinguere integralmente, ad attenuare il grave problema della disoccupazione.

Dato che questa sottrazione di fondi avrebbe in qualche modo necessariamente tolto al Ministero del lavoro una aliquota non indifferente di quello che il Ministero ha a disposizione in virtù di legge, per fronteggiare appunto la disoccupazione, mi è sembrato assai più logico tornare al testo del Governo, il quale non esclude la collaborazione, anzi la postula, purchè però sia sempre la stessa amministrazione, che ha i fondi a disposizione del bilancio, ad erogarli, sia pure in collaborazione con l'altro Ministero proponente.

In questo ordine di idee ho avuto occasione di convenire con la Commissione e la Commissione non sarebbe aliena dal ritornare alla posizione precedente, a condizione tuttavia che si includessero (ed io l'ho incluse nel mio emendamento), due parole « con priorità ». Questo è perfettamente logico, perchè, naturalmente, dalla collaborazione delle due amministrazioni potrà venire un buon risultato.

Il Senato deve quindi accogliere il principio che l'amministrazione forestale interessata a che si compiano i rimboschimenti, sia pure nell'àmbito della disoccupazione, sia ascoltata con precedenza, di fronte ad altre ragioni che possono essere meno tecniche e meno definitive di quelle dell'amministrazione forestale.

A queste condizioni ho accettato il suggerimento che mi vien dato, e così abbiamo ottenuto il risultato di non avere un attrito fra i due dicasteri, e di raggiungere una ortodossia completa nella contabilità dello Stato, in quanto le amministrazioni separatamente provvedono ad erogare i fondi ad esse destinati per legge, e nel tempo stesso abbiamo ottenuto il risultato che tutti desideriamo, e cioè una collaborazione intima tra i due dicasteri, allo scopo di ottenere il miglioramento della montagna.

Ecco perchè mi sono permesso di presentare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tissi per svolgere l'emendamento aggiuntivo di cui è primo firmatario il senatore Gasparotto.

TISSI. Questo emendamento è stato presentato per evitare pericoli di dualismo e confusione di compiti fra l'amministrazione dei Parchi e l'Azienda forestale.

Ciò può avvenire nel caso che l'Azienda forestale acquisti terreni e compia lavori di rimboschimento nelle zone dei Parchi. Poichè, come si sa, gli stessi sono stati costituiti con apposita legge ed hanno un apposito regolamento, non si può fare a meno di domandarsi se, in questi casi, l'Azienda forestale sottostarà alla disciplina dei Parchi o viceversa. La mia preoccupazione proviene da questa incertezza e dal pericoloso dualismo che potrebbe verificarsi fra le due amministrazioni con grave pregiudizio del buon funzionamento e sviluppo dei Parchi nazionali.

Con questo emendamento si evita questo pericolo, aumentando nel contempo il prestigio e le possibilità economiche dei Parchi.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si può mettere per legge che gli acquisti suddetti non riguardano i Parchi.

PRESIDENTE. Il senatore Benedetti Luigi, presentatore del secondo emendamento aggiuntivo, è assente.

Invito allora il senatore Medici ad esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione sui varii emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento De Luca, e quindi, necessariamente, è contraria a tutti gli altri. Per quanto attiene all'emendamento Tissi invita il Senato ad approvare il nuovo emendamento che la Commissione presenterà, dove si precisa l'impegno del Governo di non acquistare terreni nei Parchi nazionali.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste di esprimere il pensiero del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Gortani ha presentato, a nome della maggioranza della Commissione, il seguente emendamento aggiuntivo al terzo comma: « Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei Parchi nazionali ».

Domando ora ai presentatori dei varii emendamenti se li mantengono.

Senatore Piemonte?

PIEMONTE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Mantengo il mio.

PRESIDENTE. Senatore De Luca?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Mantengo l'emendamento in nome dell'onorevole presentatore.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Tissi se mantiene il suo emendamento.

TISSI. Mi associo a quello testè presentato dal senatore Gortani e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Domando al senatore Benedetti Luigi se mantiene il suo.

TISSI. In assenza del senatore Benedetti, faccio mio il suo emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione.

Metto innanzi tutto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto, a nome della minoranza, dal senatore Cerruti. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per il rimboschimento, la sistemazione e la trasformazione dei terreni di cui al primo comma sono assegnati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali 4 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi del quinquennio, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge, ed inoltre, è riservato a disposizione dell'Azienda un quarto delle somme annualmente stanziate nel bilancio del Ministero del lavoro per l'apertura di cantieri-

scuola previsti dalla legge del 29 aprile 1949, n. 264.

« Per l'esecuzione delle opere suddette la Azienda di Stato per le foreste demaniali si avvale, di regola, di cooperative di lavoro. I salari ed i compensi non possono essere, rispettivamente, erogati o calcolati in misura inferiore a quelli stabiliti dagli accordi sindacali in vigore ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'altro emendamento sostitutivo presentato dal senatore De Luca. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda è autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione con priorità dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il periodo aggiuntivo proposto dal senatore Gortani a nome della maggioranza della Commissione e accettato dal Governo. Esso è così formulato:

« Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei Parchi nazionali ».

(*È approvato*).

Passiamo quindi al quarto comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Le somme eventualmente non utilizzabili allo scopo suddetto serviranno ad aprire cantieri di rimboschimento in altri territori a cura del Corpo forestale dello Stato ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei domandare alla maggioranza della Commissione se, avendo proposto il ritorno al testo governativo per quanto riguarda il terzo comma, non solo intenda rinunziare all'ultimo comma del suo testo, ma intenda ripristinare anche l'ultimo comma del testo governativo che dice: « La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del Ministero del lavoro ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Medici.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Il parere della Commissione è che, essendo tornati al testo governativo nel terzo comma, bisogna ritornarvi anche nel comma seguente.

PRESIDENTE. Del quarto comma il senatore Piemonte ha proposto la soppressione. Ha facoltà di parlare il senatore Piemonte per svolgere questo emendamento.

PIEMONTE. Siccome le mie obiezioni al quarto comma sono collegate a quelle svolte sul terzo, e pertanto subiscono la stessa sorte, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha presentato, per la minoranza della Commissione, un emendamento sostitutivo dell'intero comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del quarto comma con la seguente:

" Le somme eventualmente non utilizzabili per gli scopi previsti nel presente articolo serviranno ad opere di rimboschimento in altri territori montani a cura del Corpo forestale dello Stato " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La differenza fra il testo proposto dalla Commissione e quello proposto dalla minoranza, sostanzialmente, consiste in questo: nel primo si dispone che le somme eventualmente non utilizzabili per gli scopi previsti nell'articolo stesso serviranno al Corpo forestale dello Stato per aprire « cantieri di rimboschimento » in altri territori, mentre nel secondo, coerentemente a quanto ho affermato finora in merito a questi cantieri ed alla posizione che in proposito noi abbiamo assunta, per evitare qualsiasi equivoco o malinteso, sostituiamo senz'altro le parole « cantieri di rimboschimento » con le parole « opere di rimboschimento ». Così non vi sarebbe alcun pericolo che, avendo da parte nostra proposto la reiezione dei cantieri di cui trattasi dalle opere di sistemazione dei terreni acquistati dalla Azienda forestale, questi cantieri possano per altra via ritornare in ballo quando si tratti del Corpo forestale dello Stato. Insomma, questo comma ribadisce da parte nostra ciò che abbiamo già sostenuto ed espresso in quelli precedenti. In altre parole, si può dire che esso sia una logica conseguenza dei medesimi.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Carelli tendente a sopprimere le parole: « in altri territori ».

Il senatore Carelli ha facoltà di illustrarlo.

CARELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Resta allora soltanto l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Cerruti. Su di esso chiedo l'avviso della maggioranza della Commissione.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle considerazioni del relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma proposto dal senatore Cerruti a nome della minoranza. Se ne dia nuovamente lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Le somme eventualmente non utilizzabili per gli scopi previsti nel presente articolo serviranno ad opere di rimboschimento in altri territori montani a cura del Corpo forestale dello Stato ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La maggioranza della Commissione ha rinunziato all'ultimo comma del suo testo ed ha proposto di ripristinare l'ultimo comma del testo governativo, così formulato:

« La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del Ministero del lavoro ».

Il Governo è d'accordo.

Metto allora ai voti l'ultimo comma del testo governativo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 6 con le modificazioni apportatevi.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Poichè siamo alla fine dell'articolo 6, vorrei chiedere, siccome siamo incorsi in un errore, se si potesse correggere subito. Infatti, nel primo comma, invece di mettere « decennio 1952-53—1961-1962 », abbiamo messo « quinquennio 1952-53—1956-57 ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, queste osservazioni le potrà fare al termine dell'esame degli articoli, quando si procederà al coordinamento del disegno di legge.

Chi approva, con questa riserva, l'articolo 6 nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che i senatori Piemonte ed altri hanno presentato un articolo aggiuntivo 6-*bis*. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 6-*bis*.

Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste provvede alla pronta riparazione di frane e analoghe devastazioni, causate da nubifragi

e valanghe. A tal fine è inscritta la spesa di 500 milioni di lire per l'esercizio 1952-53.

PIEMONTE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 7.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 7.

(*Espropriazioni*).

I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge sono espropriati a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda.

Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 31 della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Gortani propone di sostituire, nel primo comma, alle parole: « sono espropriati » le altre: « possono essere espropriati, su conforme parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura ».

L'onorevole Gortani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GORTANI. Ho già parlato di questo nel mio intervento in sede di discussione generale. Si tratta di cautelare nei limiti del possibile gli interessi dei legittimi proprietari nei riguardi dell'espropriazione dei terreni rimboschiti a totale carico dello Stato che, secondo la legge del 1923, dovevano essere riconsegnati ai proprietari con determinate garanzie rispetto al loro godimento. È una semplice misura cautelativa che non altera l'armonia dell'articolo.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento aggiuntivo dal senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Aggiungere al primo comma il seguente:

" Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai terreni di proprietà dei Comuni, delle Province, dei Domini collettivi e delle Comunioni familiari, nonchè ai terreni della piccola proprietà diretta coltivatrice " ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Nel primo comma (che noi non abbiamo modificato, vale a dire che accettiamo così com'è) si stabilisce che i terreni rimboschiti a totale carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 20 della presente legge, saranno espropriati a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando essi siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda, oppure quando costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o, infine, possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda stessa. Se consideriamo questi tre aspetti attraverso i quali può, anzi, deve avvenire l'esproprio, si capirà facilmente che l'Azienda forestale dello Stato, nel caso in cui abbia rimboschito direttamente i terreni dei privati e che, in tal caso, secondo la legge del 1923, dovrebbe poi restituire ai privati stessi, viene messa in condizione di poter espropriare qualsiasi terreno che le faccia comodo, perchè nei suddetti tre aspetti ricadrebbero tutti i casi che in pratica si possano immaginare. Secondo quella norma non ci sono più casi in cui il proprietario, in conformità della legge del 1923, possa opporsi per riavere i suoi terreni perchè se non si verificasse la prima causa della attiguità, vi può subentrare quella seconda, assai comune, della unità tecnica amministrativa autonoma, e quand'anche, cosa invero poco probabile data la latitudine della definizione stessa, dovesse, solo per ipotesi, mancare anche questa, volendo l'Azienda, nessun terreno potrebbe sfuggire

dalla terza, perchè trattasi di una condizione di apprezzamento unilaterale e di largo raggio, di fronte alla quale qualsiasi opposizione residua potrebbe essere facilmente scardinata. Dunque con questa norma l'Azienda viene messa in grado di esercitare un potere dispotico, incontrollato ed incontrollabile. Ed è appunto per tale motivo che da parte nostra abbiamo ritenuto prudente porre un limite a questo enorme potere, facendo salvi almeno i terreni dei Comuni, delle Province, dei Domini collettivi, delle Comunioni familiari e della piccola proprietà diretta coltivatrice, vale a dire, rispettivamente, di quegli Enti di cui la Costituzione garantisce l'autonomia e di quei privati piccoli proprietari e le loro rispettive associazioni, che ancora la Costituzione postula meritevoli di aiuto e non di un così drastico ed arbitrario provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, le faccio presente che il senatore Gortani ha presentato anch'egli un emendamento aggiuntivo al primo comma, così formulato:

« Non si procederà all'espropriazione se i fondi appartengono a Comuni od altri enti pubblici, od a piccoli proprietari cui i fondi stessi siano necessari per l'economia o l'unità dell'azienda agraria ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La ringrazio, onorevole Presidente, della segnalazione. La proposta del collega Gortani è per me un conforto ed un motivo di compiacimento perchè dimostra che anche nel vostro campo è stata avvertita questa incongruenza e sono stati avvertiti i pericoli di questo strapotere che si vorrebbe conferire all'Azienda forestale. Prima si voleva concedere all'Azienda di comprare una enorme superficie di terreno; adesso si vorrebbe concederle la possibilità di esproprio di tutti i terreni rimboschiti a cura e spese dello Stato. Ma nemmeno la legge fascista era giunta a tanto. Altro che proteggere ed aiutare la piccola e media proprietà privata! Qui la si espropria in un battibaleno, e chi si è visto si è visto. E gli Enti? Ma che razza di autonomia e di autorità rimarrebbe ancora a questi poveri Comuni di montagna se fosse concesso all'Azienda di espropriare i loro terreni senza che essi possano nemmeno fiatare? Ora l'emendamento del collega Gortani, a mio modesto parere, subordina la limitazione dei poteri dell'Azienda al fatto che i terreni degli Enti pubblici (e quindi — notate bene — i terreni delle associazioni dei proprietari privati o dei privati non potrebbero rientrare in questa categoria e perciò nei loro confronti l'esproprio avrebbe luogo ugualmente qualora l'Azienda lo voglia) e dei piccoli proprietari privati siano necessari per l'economia o l'unità dell'azienda agraria. Questa clausola è vaga, non solo, ma ai proprietari non sarà tanto facile offrire la prova della sussistenza della medesima e, infine, qualora sorgesse un conflitto fra l'Ente od il privato da una parte, e l'Azienda dall'altra parte, si può immaginare *a priori*, data la debolezza finanziaria degli Enti e le difficoltà molteplici in cui essi si dibattono, e, rispettivamente, lo stato di miseria e di isolamento dei privati, come andrebbero a finire le cose. Volete che gli Enti ed i privati per resistere all'Azienda pensino di imbarcarsi nelle more e nelle spese enormi di un conflitto vuoi amministrativo o vuoi giudiziario per uscirne alla fin fine con le ossa rotte del tutto? Dovranno cedere come avrebbero dovuto cedere anche quando non ci fosse stato l'emendamento del collega Gortani. Ripeto, questo emendamento è già qualche cosa, ma non è ancora quello che noi intendiamo. È necessaria una formulazione chiara, esplicita, inequivocabile e senza che occorra l'onere della prova della condizione ostativa. Il nostro emendamento non solo è completo nei riguardi dei soggetti da salvaguardare, ma contiene anche i requisiti di cui ho detto poc'anzi, e perciò mi permetto di insistere per il suo accoglimento.

PRESIDENTE. Onorevole Gortani, mantiene il suo emendamento aggiuntivo che si avvicina a quello del senatore Cerruti?

GORTANI. Se venisse accettata la modificazione al primo comma, che si potrebbe anche attenuare, in modo da dire: « sentito il parere » invece che: « su conforme parere », ritirerei il mio comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti, a nome della minoranza, propone di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« Per il provvedimento di espropriazione e per la determinazione e le modalità dell'inden-

nizzo si applicano le norme di cui alla legge del 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Salvaguardati da questa espropriazione i Comuni, le Province, i domini collettivi, le Comunioni familiari, nonchè la piccola proprietà diretta coltivatrice, è chiaro che l'esproprio potrebbe essere esercitato soltanto sulla media e sulla grande proprietà. Non debba sembrare strano e contraddittorio agli onorevoli colleghi se prima mi sono battuto per la salvanguardia dei diritti dei suddetti proprietari, ed ora invece mi batta per il diritto dello Stato di pagare i terreni ad un prezzo inferiore a quello che potrebbe essere determinato in base alla formula del valore venale in comune commercio. Gli enti di cui trattasi nel nostro emendamento e la piccola proprietà privata, ripeto, sono, generalmente, in condizioni economiche critiche, e quindi non può essere affatto imputata ad essi le colpa se non hanno mai provvisto prima al rimboschimento dei loro terreni. Ciò, a stretto rigor di termini, non si può dire nei confronti della media, e, tanto meno, della grande proprietà. Esse, tenuto calcolo del concorso dello Stato, avrebbero potuto fare qualche cosa che, invece, non hanno fatto per un lungo periodo di tempo, anche quando, sotto l'imperio della legge del 1923, i terreni, comunque rimboschiti dallo Stato, non potevano essere soggetti all'esproprio, ma dovevano essere restituiti ai loro legittimi proprietari. Oppure potevano venderne una parte per trarre i mezzi onde rimboschire la parte rimanente; anche questo non l'hanno fatto. Ora che i terreni verrebbero rimboschiti a totale carico dello Stato, non troviamo giusto e logico ch'essi siano valutati (sia pure in base alle precedenti condizioni) secondo il loro valore venale in comune commercio, quando, agli effetti della imposta patrimoniale, sono stati valutati in modo diverso. Hanno pagato l'imposta in base a quel valore, ebbene oggi percepiscano l'indennità di esproprio ancora in base a quel valore e non ad un altro, tanto più che essendo in corso l'opera della Forestale ciò può anche avere qualche influenza nella stima medesima.

Quindi secondo il nostro emendamento proponiamo che nel caso di esproprio l'indennizzo abbia luogo con le norme della legge del 21 ottobre 1950, n. 841, e cioè con le cartelle ad ammortamento venticinquennale all'interesse del 5 per cento, in base al valore che venne determinato agli effetti dell'imposta patrimoniale.

Prima di concludere se mi permette, signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda circa l'emendamento al primo comma proposto dall'egregio collega Gortani. Egli vorrebbe che prima di procedere allo esproprio fosse sentito il parere delle Camere di commercio, industria ed agricoltura. Ora qui c'è una questione di fondo che, a mio modesto avviso, potrebbe essere trattata all'articolo 9. Infatti, da parte nostra proponiamo in quel caso ed in generale che, in luogo delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, siano sempre i Comitati di cui ai nostri articoli 33-*bis* e 33-*ter* ad esprimere il loro parere. Ciò premesso non vorrei che in questa circostanza, qualora venisse approvato l'emendamento del collega Gortani, restasse poi preclusa la discussione degli articoli successivi in cui ripetutamente si prospetta tale questione.

PRESIDENTE. Non resta preclusa, perchè l'emendamento del senatore Gortani si riferisce solo all'ipotesi dell'espropriazione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. È vero, signor Presidente, ma, anche in tal caso, prima, nel testo della Commissione non c'era alcun riferimento all'obbligo di un « conforme parere », mentre adesso c'è. Non ho fatto in tempo, purtroppo, a presentare come eventuale correttivo un altro emendamento, dove, invece della richiesta di un conforme parere da manifestarsi da parte della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, fosse sostituito, come Ente, il Comitato provinciale di cui all'articolo 33-*bis* da noi proposto. È chiaro che o trattasi della Camera o trattasi del Comitato. Questo, evidentemente, per tutti i casi, non potendosi fare un po' in un modo ed un po' in un altro, e quindi se già ora fosse ammessa la Camera non so come si potrebbe fare in seguito per questioni molto più importanti di questa in cui può essere richiesto il parere dell'Ente. Temo che possa aver luogo una preclusione almeno in linea di fatto.

PRESIDENTE. Se ne potrà eventualmente parlare in sede di coordinamento, qualora sia approvato il suo emendamento all'articolo 9.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sta bene.

PRESIDENTE. Chiedo il parere della maggioranza della Commissione sui varii emendamenti presentati.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento Gortani modificato nel seguente modo: « sentito il parere »; è invece contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Anche a quello aggiuntivo del senatore Gortani?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Se ho ben compreso, l'onorevole Gortani ha ritirato l'emendamento aggiuntivo.

GORTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORTANI. Essendo stato accettato dalla maggioranza della Commissione l'emendamento modificativo al primo comma, che spero il Senato vorrà approvare, ritiro l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo all'avviso espresso dal relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Metto anzitutto ai voti il primo comma modificato secondo l'emendamento proposto dal senatore Gortani e accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai terreni di proprietà dei Comuni delle Province, dei domini collettivi e delle comunioni familiari, nonchè ai terreni della piccola proprietà diretta coltivatrice ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal senatore Cerruti e non accettato nè dal Governo nè dalla maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Per il provvedimento di espropriazione e per la determinazione e le modalità dell'indennizzo si applicano le norme di cui alla legge del 21 ottobre 1950, n. 841 ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo della maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Prima di metterlo ai voti, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla di-

zione dell'ultima parte: « con i fondi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 31 della presente legge ». Ritengo che tale dizione debba essere così precisata: « con i fondi di cui alle lettere *b*) dei commi quarto e quinto dell'articolo 31 della presente legge ».

È d'accordo la Commissione?

SALOMONE. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'ultimo comma dell'articolo 7 così modificato.

BORROMEO, *Segretario*:

« Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere *b*) dei commi quarto e quinto dell'articolo 31 della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 8.

(*Agevolazioni fiscali*).

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia d'imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri s. m., nonchè la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, già prevista per i terreni situati sopra gli 800 metri s. m., dalla legge 13 giugno 1942, n. 1063.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato dal senatore Caldera un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Senato auspica una più intensa formazione di vivai forestali, mettendo a disposizione personale specializzato e competente; disponendo per una razionale distribuzione delle piante da esporto, con larga varietà di soggetti idonei allo sviluppo, in zone di altimetria superiore ai 600 metri ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caldera ha facoltà di svolgerlo.

CALDERA. Ieri il Ministro ha detto che da circa 140 che erano i vivai forestali, sono quest'anno saliti a circa 265, se non erro. Pertanto non ho altro da osservare senonchè questo incremento di un anno deve essere perseguito anche per l'anno venturo.

Io ritengo che, secondo la qualità organolettica dei terreni e la loro altimetria, possono benissimo stare da 4 a 5 vivai forestali governativi per ogni Provincia. Ma più che altro io penso che si deve sviluppare il vivaio forestale con la varietà delle piante da distribuire, piante le quali possono essere benissimo seminate e perciò nulla costano per l'acquisto, mentre invece costano qualcosa per quanto riguarda il mantenimento. Vorrei in sostanza che, come per un vivaio dell'Italia centrale il Ministro ha dato delle disposizioni per la semina, l'allevamento e la successiva distribuzione delle piante di ciliegio — e si sa che le piante di ciliegio attecchiscono molto facilmente anche a livelli molto alti — egli facesse altrettanto per lo sviluppo di altre piantagioni particolarmente adatte all'altimetria di 600 metri. Per far ciò non occorre una disposizione di legge, basta una circolare del Ministro che dia, per esempio, disposizioni perchè in tutti i vivai forestali venga allevato il malebro, che è quel ciliegio selvatico che è ottimo non solo come porta-innesto per le frutta come le albicocche, le ciliege, le marasche, ma che è anche molto redditizio per quanto riguarda la consistenza legnosa. Ma vi è anche un'altra specie di pianta, il biancospino, il quale serve non solo per le siepi stabili ma anche come porta-innesto per una parte della frutta invernale e del tardo autunno, come gli azzeruoli e le nespole. Anche la coltura del biancospino nulla costa, perchè basta l'aiuola e la distribuzione successiva della pianta. Pensate poi che, sempre per quanto riguarda la coltura del biancospino, mettendola in relazione all'emendamento aggiuntivo già approvato per le zone di ripopolamento per la selvaggina, questa col-

tura è ottima per facilitare la sosta della selvaggina di passo. Infatti, se incrementiamo le piante di biancospino, avremo la possibilità di far sostare dei migratori che sono quasi scomparsi, come il tordo bottaccio e la ceséna che capita qui da noi solo per brevi periodi dell'anno e sosta pochissimo per mancanza di mangimi.

Concludendo, io credo che, per la grande utilità pratica che ritengo abbia questo mio ordine del giorno, esso possa essere approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'ordine del giorno del senatore Caldera.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Il Ministro ieri, rispondendo ai colleghi senatori, ha precisato le condizioni dei vivai ed il grande sviluppo dato dall'Amministrazione forestale non solo alla moltiplicazione delle piante da bosco, ma anche delle piante da frutto, in ordine al programma di sviluppo della frutticultura, che ha riscosso, mi è sembrato, unanimi consensi. Quindi spero che l'onorevole Caldera possa essere soddisfatto da questa assicurazione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Caldera se insiste sul suo ordine del giorno.

CALDERA. Poichè il mio vuol essere un auspicio ed un augurio, lo trasformo in raccomandazione.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto l'auspicio e l'augurio e ringrazio il senatore Caldera.

PRESIDENTE. Sull'articolo 8 è stato presentato un primo emendamento da parte del senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« *a*) I proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni siti in Comuni montani, il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5.000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dalle imposte e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale e sul reddito agrario.

« Per i redditi dominicali compresi da oltre 5.000 a 10.000 lire, nella determinazione delle imposte e delle sovraimposte contemplate nel precedente comma si applica la franchigia di 5.000 lire per il reddito dominicale e la franchigia di 1.700 lire per il reddito agrario, riferiti alla stima catastale del 1937-39;

b) l'imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari di terreni siti nei Comuni montani è sostituita da quella sul reddito agrario di cui al regio decreto-legge del 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge del 29 giugno 1939, n. 976.

« Gli affittuari di terreni il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5.000 lire, riferite alla stima catastale del 1937-39, sono esentati dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito agrario.

« Per i redditi dominicali compresi da oltre 5.000 a 10.000 lire, nella determinazione della imposta e delle sovraimposte contemplate nel precedente comma si applica la franchigia di 1.700 lire sul reddito agrario, riferito alla stima catastale del 1937-39;

c) coloro che sono proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni, e, contemporaneamente, affittuari di altri terreni siti, nell'un caso e nell'altro, nell'àmbito dei Comuni montani, se la cumulazione dei rispettivi redditi dominicali non risulta superiore a 5.000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dalle imposte e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale e su quello agrario.

« Qualora la cumulazione di entrambi i redditi dominicali risulti superiore a 5.000 lire, ma inferiore a 10.000 lire, si applicano le norme di cui, rispettivamente, al primo od al secondo comma del precedente articolo 8 *a*), ai fini delle imposte e delle sovraimposte comunali e provinciali sui terreni in proprietà, od usufrutto, od enfiteusi, nonchè la franchigia di 1.700 lire sul cumulativo reddito agrario per le corrispondenti sovraimposte comunali e provinciali, come se si trattasse di un fondo unico;

d) nessuna esenzione o riduzione dalle sovraimposte fondiarie comunali e provinciali compete al proprietario od usufruttuario od enfiteuta di terreni, oppure affittuario di terreni, oppure proprietario od usufruttuario od enfiteuta di terreni, e, contemporanea-

mente, affittuario di altri terreni, siti in tutto od in parte nell'ambito del territorio montano, nel caso in cui la cumulazione dei rispettivi redditi dominicali risulti superiore a 10.000 lire della stima catastale del 1937-39;

e) le società cooperative, legalmente costituite, fra coltivatori diretti, piccoli e medi allevatori, artigiani e lavoratori, che siano residenti ed operanti nei territori montani, sono esentate da qualsiasi tassa ed imposta diretta od indiretta, e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, nonchè dalle imposte ordinarie e straordinarie sul patrimonio;

f) i Comuni di montagna sono autorizzati ad applicare l'imposta sul bestiame, di cui agli articoli dal 122 al 126 del testo unico per la finanza locale del 14 settembre 1931, numero 1175, tenendo conto del valore patrimoniale complessivo del bestiame posseduto nel Comune, fissando limiti di esenzione di valore patrimoniale e graduando l'aliquota sino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo.

« L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame; nel caso di comproprietà l'obbligo incombe ai singoli comproprietari per le rispettive quote;

g) nei territori montani, situati sopra gli 800 metri sul livello del mare, è concessa la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, già prevista dalla legge del 13 giugno 1942, n. 1063, ed abrogata col decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 576.

« Nei territori montani, situati a quota uguale od inferiore agli 800 metri sul livello del mare, l'esenzione di cui al comma precedente è concessa ai piccoli proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni, qualora siano anche coltivatori diretti dei terreni stessi ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di illustrarlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sarò molto breve, perchè, data la complessità della materia, guai se dovessi illustrare compiutamente gli emendamenti di cui trattasi.

In fondo, siamo di fronte alla vecchia e solita storia: da una parte ci siete voi che volete tanto e tanto bene ai piccoli proprietari, ma che continuate sempre a respingere gli emendamenti in loro favore, e dall'altra parte noi, che non animati di tutta la vostra tenerezza nei loro confronti, come voi dite, continuiamo, però, sempre a riproporli.

Ciò premesso, nel testo della Commissione sono praticamente contenuti due ordini di idee. Per la montagna v'è tuttora in vigore la legge dell'onorevole Scoccimarro del 7 gennaio 1947, la quale esenta dalla imposta fondiaria « erariale » i territori situati ad un livello non inferiore ai 700 metri. Questa norma, secondo la proposta della Commissione, ora verrebbe estesa a tutti i territori montani indiscriminatamente. Questo è già un primo errore di cui dirò in seguito. Pertanto noi proponiamo che la suddetta legge sia lasciata in vigore così com'essa è, perchè trattasi in generale dei terreni poveri dell'economia montana, però, per i terreni al di sotto dei 700 metri, ed anche per quelli al di sopra, sempre che si tratti della piccola proprietà, facciamo una serie di proposte che, naturalmente, hanno per fine di estendere nel campo fondiario, a beneficio della piccola proprietà, quelle esenzioni che sono già state concesse da tempo ad altre categorie precisamente nei confronti della imposta di ricchezza mobile, vale a dire di una imposta diretta reale come quella fondiaria.

Il secondo ordine di proposte riguarda i contributi unificati. Ho già affermato più volte che i contributi unificati non sono affatto da confondersi con le imposte, bensì rappresentano un compenso che è parte integrante del salario per le prestazioni assistenziali e previdenziali di cui ha diritto il lavoratore dipendente. Orbene, in merito c'era la legge del 1942 che aveva concesso l'esenzione dal pagamento dei contributi per i terreni poveri della montagna situati al di sopra degli 800 metri, mentre lo Stato copriva il mancato incasso con analoghi versamenti agli Istituti assistenziali. Questa legge è stata soppressa nel 1945. La Commissione proporrebbe il ripristino della suddetta legge non soltanto per i terreni al di sopra degli 800 metri, ma per tutto il territorio montano. E qui c'è già un altro errore. Non si può, giuridicamente parlando, estendere un provvedimento di legge che fu soppresso. Questo me lo fece osservare

anche un collega di parte vostra. Noi pertanto, nel nostro emendamento, proponiamo senz'altro che tale esenzione (sopra gli 800 metri) sia ripristinata. A questa altitudine, in genere, vi sono terreni poveri che rientrano nello spirito e nella lettera della suddetta legge, e che, in gran parte almeno, appartengono agli Enti pubblici.

Però non siamo affatto del parere che tale esenzione dal pagamento dei contributi venga estesa a tutti indiscriminatamente i territori montani. A nostro avviso coloro che, al di sotto degli 800 metri, assumono mano d'opera salariata debbono pagare i contributi appunto perchè gli stessi rappresentano il corrispettivo di quelle determinate prestazioni che sono parte integrante del salario. Chi può pagare deve pagare, e non è affatto giusto che lo Stato, e perciò la collettività, sia costretta a sostituirsi per rifondere agli Istituti assistenziali e previdenziali quello che essi non pagano. E perciò in merito ai contributi unificati noi, oltre al ripristino puro e semplice della legge del 1942, proponiamo che, per i terreni situati al di sotto degli 800 metri e sempre però che si trovino nell'àmbito dei territori montani, soltanto i coltivatori diretti vengano esonerati dal pagamento, perchè, in genere, soltanto essi non assumono mano d'opera salariata e soltanto essi non godono affatto delle prestazioni assistenziali e previdenziali (ad eccezione degli infortuni sul lavoro per la qual cosa pagano un tanto insieme alle imposte).

Per i contributi unificati credo siano sufficienti questi pochi chiarimenti per mettere in evidenza, da un lato, il duplice errore della proposta della Commissione e, dall'altro, la giustezza dei criteri che noi sosteniamo. Passiamo ora un po' più dettagliatamente in rassegna la questione dei tributi fondiari veri e propri. Come già dissi, secondo la proposta della Commissione, si vorrebbero esentare dalle imposte fondiarie « erariali » tutti i terreni montani (estensione della legge Scoccimarro anche per i terreni al di sotto dei 700 metri). Ciò, a nostro avviso, nei confronti dei piccoli proprietari è troppo poco e nei confronti dei grandi proprietari è troppo. Riprendendo le nostre vecchie e reiterate proposte, insistiamo, specie perchè in questo caso si tratta di una zona economicamente depressa quale è realmente la montagna, affinchè i piccoli proprietari siano esentati anche dalle sovraimposte comunali e provinciali. Se, in base all'articolo 53 della Costituzione, è giusto e logico che siano esentati dalla imposta fondiaria erariale, ciò deve intendersi anche per le sovraimposte comunali e provinciali, le quali sono le più pesanti e nondimeno rappresentano una appendice di quelle erariali. La capacità contributiva dei piccoli proprietari è nulla e quindi questa premessa di base deve valere per qualsiasi imposta diretta, tanto più che essi, volenti o nolenti, pagano già le imposte indirette e sui consumi. E qui non voglio affatto addentrarmi nel campo della critica di tutte le enormi sfasature che presenta il nostro sistema tributario. Credo che questi brevi accenni siano sufficienti a rendere chiaro il nostro pensiero in proposito.

Tale concetto noi lo abbiamo praticamente formulato proponendo l'esenzione per i piccoli proprietari (coltivatori diretti e non coltivatori diretti), il cui reddito dominicale sia inferiore alle lire 5000 della stima catastale del 1937-39. Coloro che si troveranno in queste condizioni non pagherebbero più nè le imposte fondiarie erariali (dominicale ed agrario), nè le sovraimposte comunali e provinciali (dominicale ed agrario). Questo perchè le 5000 lire di quel catasto oggi corrispondono pressappoco alle 240.000 lire della franchigia in vigore per l'imposta di ricchezza mobile e prima anche per la complementare. Però, siccome in entrambe le imposte suddette la franchigia viene sempre considerata qualunque sia il reddito (abbattimento alla base) è ovvio che di ciò bisogna tener conto anche nel caso nostro. Ora, fino a qual reddito si dovrebbe estendere questa franchigia? Naturalmente dobbiamo restare nell'àmbito del reddito limite dei coltivatori diretti. Ora, in linea di massima (dirò così perchè non c'è nulla di rigido e di perfetto in questa materia), noi abbiamo calcolato ed abbiamo anche sperimentato, attraverso indagini campionarie, che quando il reddito dominicale raggiunge le 10 mila lire nel complesso, la famiglia media contadina risulta completamente assorbita presso l'azienda familiare.

Al di là di questo reddito limite la famiglia, in genere, deve ricorrere alla mano d'opera salariata estranea allo stesso nucleo familiare, vale a dire incomincia in seno all'azienda a delinearsi il carattere dell'impresa, finchè, via via che aumenta il reddito dominicale, la impresa va assumendo sempre più la sua vera e tipica struttura. E perciò noi proponiamo che nel caso in cui la proprietà abbia un reddito dominicale complessivo superiore alle 5000 lire, ma inferiore alle 10.000 lire, si applichi, tanto per le imposte (dominicale ed agrario) quanto per le sovraimposte, la franchigia di 5000 lire per il reddito dominicale e quella di 1.700 lire per il reddito agrario.

Per quanto interessa gli affittuari è noto che essi pagano la imposta di ricchezza mobile, attraverso il sistema defatigante e vessatorio del concordato, in riferimento a quello che è il canone di affitto. Anche questa questione ha formato oggetto di un nostro studio e di successive proposte di legge che, naturalmente, vennero sempre respinte. Ora, trattandosi della montagna in particolare, le riproponiamo sperando che in questa sede esse abbiano miglior fortuna, per quanto, oramai, ci siamo abituati a nutrire ben poche illusioni. In concreto sosteniamo che tutti gli affittuari debbano pagare l'imposta sul reddito agrario accertato dal catasto, vale a dire in base ad un reddito direttamente calcolato e non più desunto attraverso le elaborazioni sul canone di affitto, per cui chi paga più affitto, a parità di ogni altra condizione, deve pagare anche una maggiore imposta. Insomma, si tratterebbe di estendere agli affittuari nè più nè meno che lo stesso trattamento che viene usato alla proprietà che gestisca l'azienda in economia. Qualora poi l'affittuario sia anche coltivatore diretto dovrebbero praticarsi le stesse esenzioni dall'imposta e dalle sovraimposte sul reddito agrario come avviene per i piccoli proprietari (esenzione totale fino a 5000 lire di reddito dominicale, e franchigia di 5000 sul dominicale e di 1.700 lire sull'agrario quando il dominicale fosse compreso da oltre 5000 a 10.000 lire). Per le gestioni promiscue (affitto e proprietà) si dovrebbero applicare l'uno e l'altro articolo da noi proposto come se si trattasse di un fondo unico. Al fine poi di evitare malintesi od abusi, abbiamo aggiunto un articolo in cui viene specificato che qualora il reddito dominicale, tanto nel caso della proprietà, quanto nel caso dell'affitto e della gestione promiscua, sia superiore a 10.000 lire della stima catastale del 1937-39, non si farà luogo ad esenzioni di sorta e nemmeno allo abbattimento alla base delle franchigie di cui trattasi, e ciò per il semplice motivo che in tal caso si esce dal limite della azienda agricola di carattere familiare per entrare nella sfera dell'impresa.

La Commissione, evidentemente, commette un errore quando vuol estendere la esenzione dalle imposte fondiarie erariali a tutti i territori montani. Per quale motivo coloro che posseggono vaste estensioni di territorio al disotto dei 700 metri, il cui reddito sia superiore al limite di esenzione stabilito per le imposte dirette e quelle personali non dovrebbero pagare l'imposta? L'articolo 53 della Costituzione non autorizza affatto le esenzioni di questo genere. La Commissione poi, per converso, non considera nemmeno le sovraimposte nei confronti dei piccoli proprietari, mentre per essi è doverosa e legittima l'applicazione del suddetto articolo 53 della Costituzione. Insomma, commette due errori: il primo, concede troppo alla grande proprietà e non concede affatto quello che è razionale, giusto ed onesto nei confronti della piccola proprietà.

Non vorremmo poi che ci fosse ripetuto il solito ritornello che così facendo i Comuni non potrebbero più quadrare i loro bilanci. I Comuni trarranno vantaggio da altri cespiti, per l'incremento generale del reddito che verrebbe a prodursi, e se mai questo non fosse, bisogna che lo Stato aumenti il contributo percentuale della imposta generale sulla entrata. Le esenzioni di cui trattasi sono legittime e pertanto vanno applicate a prescindere dalle conseguenze. I Comuni lungi dal ridurre le loro spese per i servizi pubblici debbono incrementarle, perchè in montagna si soffre di questa increcesciosa carenza e quindi, se non bastano le loro entrate ordinarie, deve intervenire lo Stato. Questo è lapalissiano.

Ed ora qualche cenno in merito alle cooperative. Ripeto ancora che è nostro preciso dovere ed interesse di fare tutto il possibile per dare sviluppo, come è prescritto dalla suprema Carta, alla cooperazione nelle sue diverse for-

me, e ciò specialmente in montagna, dove, purtroppo, il principio solidaristico non è ancora sviluppato come sarebbe opportuno. Ciò premesso noi proponiamo che le società cooperative, legalmente costituite, tra coltivatori diretti, piccoli e medi allevatori, artigiani e lavoratori, che siano residenti ed operanti nei territori montani, vadano esenti da qualsiasi tassa ed imposta, diretta o indiretta, e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, nonchè dalle imposte ordinarie e straordinarie sul patrimonio. Una coraggiosa politica di sgravi fiscali nei confronti delle cooperative è proprio il mezzo migliore per promuoverle, sostenerle ed incrementarle.

E per ultimo debbo dire qualche parola in merito all'imposta sul bestiame. Ho affermato io stesso e lo hanno affermato molti oratori di ogni parte che lo sviluppo della zootecnia, e, particolarmente, del bestiame lattifero e delle industrie derivate, dev'essere la base della redenzione e del progresso della economia della montagna. Tutti gli studiosi concordano su questo punto.

Ad esempio, il professor Mario Bandini di Perugia che è un autorevole cultore della economia agraria, il quale, sia detto tra parentesi, non ha nulla a che vedere con la nostra parte politica, al Congresso di Firenze del 1947 ha vivamente sostenuto che non bisogna pretendere di caricare il bestiame di tasse insopportabili, perchè se si vuole fare di esso una leva potente per lo sviluppo e il progresso futuro della montagna non è di certo questo il mezzo migliore perchè la zootecnia si sviluppi. Con questa legge si dànno contributi per l'acquisto del bestiame e sarebbe assurdo che poi si rendesse nullo o quasi il beneficio del contributo stesso subentrando con gravami fiscali insopportabili. Insomma bisogna che il bestiame cessi di essere la testa di turco dei bilanci comunali. Col nostro emendamento noi non chiediamo affatto che l'imposta sul bestiame sia soppressa. Coloro che possono pagarla, debbono pagarla. In altre parole, ripetiamo qui quello che abbiamo già detto nei confronti delle altre imposte. Noi chiediamo soltanto che la suddetta imposta sia diversamente regolata, vale a dire che non colpisca tutti in modo uniforme; oggi essa si applica per capo tanto nei confronti della vaccarella di un contadino, come per la vacca della stalla moderna ed industrializzata della grande azienda del fondo valle. Questo non è giusto ed è anticostituzionale. Quindi noi proponiamo che, tenendo calcolo del valore complessivo patrimoniale del bestiame posseduto nel Comune, siano fissati dal Comune stesso i limiti di esenzione per le dotazioni familiari di bestiame, e, per l'eccedenza, che si gradui l'aliquota, che è ora dell'un per cento, portandola fino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo per le maggiori dotazioni di bestiame. E perciò, quello che il Comune verrebbe a perdere da una parte troverebbe compenso dall'altra in seguito alla triplicazione dell'aliquota. Solo in tal modo possiamo dire che troverebbe applicazione l'articolo 53 della Costituzione.

In linea di massima io avrei finito di illustrare, invero assai sommariamente, questo prolisso emendamento. Esso è complesso per la complessità che è propria della materia e perchè, come già dissi, ci sono vari aspetti del problema che debbono essere distintamente considerati. Tutto ciò ha una lunga storia, e fa corpo — come ho detto all'inizio — di tutta una serie reiterata di proposte avanzate da parte nostra, le quali, naturalmente, con tutta la conclamata benevolenza che voi dite di avere nei confronti dei coltivatori diretti, vennero sempre respinte.

Infatti, fin dall'ottobre del 1950, quando si è discussa in quest'Aula la legge sulla cosiddetta perequazione tributaria, a nome delle sinistre ho presentato alcuni dei più importanti emendamenti che ho poc'anzi indicati. Tutte le nostre proposte vennero respinte. Però, debbo confessare di aver avuto la soddisfazione che l'onorevole Ministro delle finanze, insediando nel gennaio del 1951 la Commissione censuaria centrale, affermò, sia pure attraverso un accorto e lungo giro eufemistico, che, in fondo, avevamo ragione noi. Promise anche che avrebbe provveduto in merito, ma, come antecedente al passaggio dalle promesse astratte ai fatti concreti, sollevò una serie di ostacoli di procedura che il Catasto avrebbe dovuto eliminare, vale a dire: Campa caval che l'erba cresce! Ed infatti, da allora è già passato molto tempo e nulla di nuovo è apparso sotto il sole. Poco dopo però il pronunciamento del-

l'onorevole Ministro delle finanze, al fine di superare gli ostacoli che, secondo il giudizio del prefato, impedivano l'accoglimento delle nostre proposte, ho presentato un progetto di legge (porta la data del 1° agosto del 1951) nel quale sono contenuti gli emendamenti di cui ho discorso, e va da sè non soltanto per la montagna, ma in riferimento al territorio nazionale, con l'aggiunta, ben s'intende, del procedimento, semplice e chiaro, che sarebbe stato opportuno seguire per giungere ad una conclusione, senza attendere che il cammello possa entrare nella cruna dell'ago. Dal 1° agosto del 1951 ad oggi: silenzio di tomba. Per quanto io abbia sollecitato più volte la discussione, in Commissione e quindi in Aula, di questo disegno di legge, esso dorme il sonno del giusto, mentre una sempre più vetusta polvere lo va lentamente coprendo. Trattandosi ora di introdurre — come voi stessi affermate — una coraggiosa politica di sgravi fiscali a favore dei territori montani, abbiamo pensato bene di riproporre in questa sede gli stessi emendamenti, lasciando però in sospeso la parte procedurale per la quale bisogna far riferimento al progetto di legge di cui ho accennato. Avrete osservato che noi ci riferiamo alla piccola proprietà, in genere e non soltanto a quella diretta coltivatrice. Ciò è dovuto al fatto, come ho spiegato nella relazione, che nel caso in cui la proprietà non fosse anche diretta coltivatrice, generalmente si tratterebbe di gente che dovette emigrare per la fame e quindi non sarebbe stato giusto ed umano estromettere costoro dai benefici della legge.

Se accoglierete i nostri emendamenti farete sul serio una onesta, razionale, doverosa e coraggiosa politica tributaria nei confronti dei territori montani. Se, invece, sarà vostra premura, come al solito, di respingerli e di mantenere in piedi la proposta della Commissione, la quale è quanto di più illogico si possa immaginare, non arrecherete nessun beneficio a quelli che effettivamente ne hanno bisogno e nondimeno ne hanno sacrosanto diritto, non promuoverete di certo il progresso zootecnico e danneggerete l'erario concedendo esenzioni a coloro ai quali queste esenzioni non competono affatto. Nè coraggiosa politica fiscale, nè giustizia tributaria è la vostra. Sappiate regolarvi. Noi, come sempre, abbiamo fatto con serietà di propositi il nostro dovere.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Ziino ha proposto, insieme con i senatori Carelli, Farioli, Marchini Camia e De Gasperis, di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 8 dopo le parole « 700 metri s. m. », e di aggiungere il seguente comma: « I territori montani sono esenti dal pagamento dei contributi unificati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ziino per svolgere questo emendamento.

ZIINO. Onorevole Presidente, come lei ha illustrato, i miei due emendamenti riguardano l'ultima parte dell'articolo 8 laddove è stabilita l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati. La Commissione, secondo me lodevolmente, ha voluto esentare i terreni montani dall'onere alquanto gravoso dei contributi unificati, e ha fatto bene perchè senza di questo le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 si ridurrebbero in verità a ben poco, poichè sta di fatto che l'imposta erariale è quasi il 10 per cento, forse neanche il 10 per cento, del complesso delle imposte e dei contributi unificati che si vengono a pagare per i territori montani, di guisa che se l'esenzione si dovesse limitare solo all'imposta erariale, sarebbe una vera lustra in danno dei montanari, i quali sono brava gente, hanno il cervello fino, non è facile ingannarli e non sta bene ingannarli. Sono quindi d'accordo con l'iniziativa della Commissione.

Senonchè, a mio modo di vedere, la redazione dell'articolo 8 così come proposta dalla Commissione è imperfetta, perchè si comincia col dire: « ai territori montani sono estese », e segue un inciso che riguarda la imposta erariale; dopo di che si estende l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, già prevista per i territori montani, a norma della legge 13 giugno 1942, n. 1063. Molto probabilmente la Commissione non ha tenuto presente che questa legge alla quale si fa riferimento non è in vigore ma è stata abrogata col decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 576. Allora, dal punto di vista tecnico giuridico, mi sembra molto evidente che non si possa estendere una legge che è morta, perchè abrogata. Quindi si tratterebbe innanzi tutto di correggere questa imperfezione tecnico-giuridica.

Ma c'è di più dal lato sostanziale. Così come è redatto, l'articolo 8 potrebbe far dubitare di una distinzione tra terreno montano e terreno montano, in quanto si può pensare che l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati si voglia stabilire per quei fondi che sono situati al di sopra degli 800 metri e non pure per quelli che invece sono situati al di sotto di tale altimetria. Ora questo credo che non corrisponda al concetto della Commissione. La Commissione ha inteso invece accordare questa agevolazione a tutti i terreni montani; e mi riferisco a quanto saggiamente stamattina è stato detto dal relatore di maggioranza, quando non ha voluto introdurre nella legge varie distinzioni perchè fosse mantenuto quel criterio di automaticità che rende semplice ed univoca l'attuazione della legge medesima. Quindi, anche per questo, deve essere modificato l'articolo 8. Ecco la giustificazione dell'emendamento soppressivo.

Ma poichè ho già detto, e confermo, che il contenuto della proposta della Commissione è lodevole, se sopprimiamo qualche parola per motivi tecnici, ne dobbiamo mettere altre allo stesso scopo: dal che il mio secondo emendamento aggiuntivo che raccomando all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Gortani.

BORROMEO, *Segretario*:

« Aggiungere in fine le seguenti disposizioni:

" Nei territori montani sono considerate rurali, e quindi esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali, le costruzioni che appartengono e servono di personale abitazione a piccoli proprietari coltivatori diretti anche se esplicano attività sussidiarie.

" Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile i redditi delle piccole affittanze agrarie classificabili in categoria C 1 agli effetti dell'imposta stessa, quando l'affittuario abbia residenza e domicilio in un Comune montano.

" L'imposta sul bestiame è ridotta alla metà per i possessori di non oltre due capi bovini adulti, od altri animali soggetti all'imposta per un valore equivalente, che risiedano stabilmente in un Comune montano " ».

PRESIDENTE. Il senatore Gortani ha però ritirato tale emendamento.

Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Braitenberg, Gortani, Raffeiner, Tomè, Buizza, De Luca e Carbonari.

BORROMEO, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente comma:

" Nei trasferimenti per causa di morte, nei conguagli, nelle divisioni ereditarie e nelle donazioni ai discendenti, aventi per oggetto terreni situati in territori montani la commisurazione delle imposte di successione o di donazione o della imposta di registro sul conguaglio ereditario avrà luogo applicando al reddito imponibile dominicale risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 luglio 1939, n. 976, i coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale agli effetti dell'articolo 9 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgerlo.

BRAITENBERG. Poichè l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, mi ha dato assicurazione che il suo Ministero sta elaborando un disegno di legge che sarà presentato tra qualche settimana al Parlamento, col quale verranno, con legge organica, concesse facilitazioni nelle tassazioni dei trapassi *inter vivos* e *mortis causa* di terreni agrari e di piccole proprietà di montagna, con il quale disegno di legge sarà anche modificato l'attuale sistema della fissazione dei valori, agli effetti della tassazione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore di maggioranza a dare il suo avviso sui due emendamenti rimasti, quello del senatore Cerruti e quello del senatore Ziino.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Per quanto concerne l'emendamento Cerruti siamo dolenti di dover dire che, nonostante che concordiamo su diversi punti, però, trattandosi più che di un emendamento di un disegno di legge tributario sulla montagna, ci sembra non possa essere accolto in questa legge. Per quanto attiene all'emendamento del senatore Ziino, devo confermare che l'interpretazione data dal collega è esatta. Infatti, la Commissione per l'agricoltura ha ritenuto di affermare nell'articolo 8 che, per il solo fatto che

i territori sono compresi nei Comuni dichiarati di montagna, non si pagano contributi unificati; e ciò in armonia ai concetti più volte svolti, secondo i quali per favorire la ripresa dell'economia montana, oltrechè dare contributi, bisogna togliere i carichi fiscali; per cui pregherei il collega Ziino di proporre la soppressione delle parole seguenti: « già prevista per i terreni situati sopra gli 800 metri dalla legge 13 giugno 1942 ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Cerruti se insiste sul suo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Dichiaro di insistere.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ziino se accetta le modifiche proposte dalla Commissione.

ZIINO. Ringrazio il relatore per le spiegazioni ed aderisco all'emendamento da lui formulato al mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Cerruti condivido l'opinione del relatore di maggioranza. Circa l'emendamento Ziino, pur tenendo conto della modificazione proposta del relatore, debbo fare osservare, anche in assenza del Ministro del lavoro che è il competente, che in materia di contributi unificati non siamo soltanto di fronte a un sistema o ad un aspetto del sistema fiscale, ma siamo di fronte, da una parte, ad erogazioni contributive, dall'altra a prestazioni previdenziali. Sicchè, ogni volta che si fanno delle esenzioni, bisogna pensare: chi paga la prestazione? Ove non si tenesse conto di questo ed ove si applicasse tale quale senza la limitazione che dirò, l'emendamento Ziino, avverrebbe che i contributi unificati, per un terzo circa del territorio nazionale, verrebbero a gravare e a cadere sugli altri due terzi del territorio nazionale con quale gioia degli abitanti della collina, lascio a voi immaginare. (*Interruzione del senatore Ziino*). È bene allora che il Senato si renda conto del significato di questo emendamento. Questa è la ragione per la quale il Consiglio dei ministri, dovendo recentemente deliberare in questa materia per preparare il progetto dei contributi unificati, che credo tra breve sarà presentato al Parlamento, deliberò di mantenere questa esenzione limitatamente ai territori al di sopra di 700 metri. In questo caso lo sgravio per le singole aziende è di una certa consistenza, ma l'aggravio per la intera superficie nazionale diventa molto ridotto. Come loro ricordano stamane i senatori Cerruti e Medici hanno dimostrato come, con una differenza circa di 200 mila ettari, i territori montani riguardano una superficie agraria di oltre 10 milioni di ettari. Sarà bene tener presente questa cosa, tanto più che, mentre al di sopra dei 700 metri quasi sempre abbiamo a che fare con piccole proprietà, ed è ultra giusto sgravarle, per i territori dei 10 milioni di ettari da noi considerati e che, come loro hanno visto, in base all'articolo 1 talvolta sono al di sopra dei 700 metri, tal'altra anche al di sotto, potendo arrivare fino al mare o quasi, l'esenzione potrebbe favorire ingiustamente, e andrà certamente a favorire ingiustamente, la media e la grande proprietà. Aggiungo ancora che col sistema del riferimento ai 700 metri abbiamo anche un punto di riferimento già previsto dal sistema fiscale. Ecco perchè è stato già proposto nella prima parte dell'articolo un certo riferimento ad una determinata legge, quella del 1947. Ove si perda quel punto di riferimento diventa molto difficile e faticoso portare la prova della situazione aritmetica in cui ciascuna azienda si trova. Per tutte queste ragioni debbo dichiarare che il Governo non può associarsi ad un emendamento che porti indiscriminatamente l'esenzione a tutti i territori montani.

ZIINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. In verità avevo accettato, e mantengo la parola, l'emendamento al mio emendamento anche sacrificando la forma alla sostanza perchè quello che mi preme è che i territori montani, come già ho spiegato, siano esentati dal grave onere dei contributi unificati. Ma dopo le osservazioni del Ministro mi permetto di osservare che il concerto col Ministro del lavoro è già avvenuto, perchè nel testo governativo leggo che il disegno di legge venne a suo tempo presentato dal Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con i vari Ministri fra i quali quello del lavoro; e all'articolo 38 del testo governativo era già prevista la esenzione che sto perorando; quindi, pur essendo

assente in Aula, il Ministro del lavoro ha già prestato il proprio consenso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Ziino, scusi se la interrompo, ma non vorrei che lei continuasse il discorso per confutare una cosa non rispondente alla realtà. Io mi riferivo, posteriormente a questo concerto e a questo disegno di legge, ad una delibera del Consiglio dei ministri di quindici o venti giorni or sono.

ZIINO. Ignoravo questa circostanza, io mi riferisco ai documenti che ho davanti.

D'altro canto, quanto è stato qui osservato in riguardo al maggior carico che deriverebbe ai proprietari di pianura dico che va bene ed è giusto che sia così. Perchè avendo i proprietari di pianura un reddito alquanto elevato, alta montagna, che non possono praticare colture specializzate, essi possono sopportare il carico dei contributi, mentre i proprietari di alta montagna che non possono praticare colture agrarie redditizie e che sono riconosciuti poverissimi anche dal contenuto di questa legge e dalle relazioni di maggioranza e di minoranza, nonchè dalle varie discussioni che sono state fatte qui in Aula, non possono sopportare detto carico. Sarebbe molto più apprezzabile essere franchi nei confronti di questi montanari e dire: per certe ragioni — quelle che sono — non vi possiamo accordare alcuna agevolazione fiscale. Ma andare a dire: « vi diamo delle agevolazioni fiscali » che poi si riducono agli spiccioli perchè tutto quello che è grosso si paga e si vuole insistere a farlo pagare, non mi sembra sia un comportamento del tutto apprezzabile nei riguardi della povera gente della montagna.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ma onorevole Ziino, al di sotto dei 700 metri per lei c'è alta montagna?

ZIINO. Onorevole Ministro, mi riferisco ai territori montani che ella ha definito tali al di sopra dei 600 metri. Io intendo che l'esenzione sia stabilita nell'ambito della legge; questa legge che cosa ha per oggetto? Qual'è la sua estensione? È quella stabilita dalla classifica dei territori montani. Ora, noi abbiamo già stabilito che non vi sono territori montani al di sotto dei 600 metri.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Non è vero questo.

ZIINO. È vero, salvo che sia inferiore la differenza tra la quota minima e la quota massima. Comunque quella differenza tra la quota minima e la quota massima non è stata posta a caso, ma è stata posta perchè si ritiene che ove esista fisicamente tale differenza concorrono tutte le caratteristiche corrispondenti al territorio montano che interamente, come diceva il testo governativo, ha l'altimetria superiore a 700 metri. Con l'ultimo comma dello stesso articolo primo, si è data la facoltà alla Commissione censuaria centrale di stabilire le stesse agevolazioni anche a quei territori che non hanno nè l'altimetria superiore ai 600 metri, nè la differenza di 600 metri tra la quota minima e la massima. Ebbene, perchè si è data questa facoltà alla Commissione censuaria centrale? Perchè si è pensato che possono esistere dei territori che, pur non avendo quei requisiti altimetrici, hanno tuttavia una configurazione fisica e una natura economica e un reddito agrario corrispondenti a quelli che invece quella configurazione hanno. In ogni modo torno a dire che l'ipotesi contemplata dall'articolo 8, per quanto attiene all'esenzione dai contributi unificati, è sempre quella di un territorio montano che tale sia o per ragioni di altimetria o che tale si ritenga per tutte altre considerazioni. Debbo per ultimo osservare che quando si dice: manteniamo le cose come stanno, si dice qualcosa che dal punto di vista legislativo non è esatta perchè, onorevole Ministro, oggi come oggi 14 maggio 1952 non c'è nessuna disposizione che esenti, neanche in parte, dal pagamento dei contributi unificati; perchè mentre è stata abrogata la legge del 1942, non è venuta successivamente un'altra legge a disporre in questa materia. Solo che il Ministero del lavoro ha creduto di poter disporre con una semplice circolare. Quindi vi è in materia una assoluta carenza legislativa. Perciò andare a dire: lasciamo le cose come stanno, significa lasciare una situazione di.....

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ma questa situazione trasforma la situazione di fatto in situazione giuridica purchè accetti il limite dei 700 metri.

ZIINO. Onorevole Ministro, i 700 metri non riguardano i contributi unificati ma la materia disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947

che considera tutt'altra materia. Quindi il richiamo ai 700 metri, per quanto concerne i contributi unificati, non ha niente a che vedere.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho fatto il Ministro del lavoro e credo non con la testa nel sacco. Le disposizioni amministrative in base alle quali si stabilisce l'esenzione dai contributi unificati stabiliscono questo limite.

ZIINO. Lei fa il Ministro, e lo fa molto bene. Mi creda, onorevole Ministro, io ho anche occhi per leggere e prima di venire qui a discutere sono stato nella bilioteca del Senato e sono andato a leggere la legge del giugno 1942 e le assicuro che nella legge del 1942 questo richiamo ai 700 metri non l'ho trovato.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Forse non mi saprò esprimere bene io: le ripeto che con disposizione amministrativa, alla quale lei si riferisce, ripetuta di anno in anno dal 1947 in poi, è stato fissato questo limite dei 700 metri; non mi riferisco nè alla legge del 1942 nè ad altre leggi, come situazione di fatto in base alla quale fare l'esenzione. Allora, quando lei mi pone giustamente l'esigenza di tradurre una situazione di fatto, o meglio una situazione amministrativa in una situazione di diritto, le dico: mi pare giusto, mi pare onesto quanto lei mi propone. Aggiungo però che, poichè si vuole trasformare la situazione di fatto in una situazione di diritto, per le ragioni stesse finanziarie che hanno consigliato di fissare un limite in sede amministrativa di 700 metri, io insisto per dire: sarà opportuno che nella situazione giuridica si tenga conto di questi elementi, non riferendomi nè alla legge del 1947 in materia tributaria, nè alla legge del 1942 in materia di contributi unificati.

ZIINO. Onorevole Ministro, posso accettare questo concetto, però lo dobbiamo tradurre in una norma di legge. Se lei non accetta il mio emendamento, ne proponga uno lei.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io ho detto che accetto il suo emendamento, purchè venga fatto seguire da questa frase: « limitatamente ai terreni al di sopra dei 700 metri ». E questo non per innovare, ma per giustificare dal punto di vista giuridico quella situazione di fatto di cui lei lamenta la non perfetta giuridicità.

ZIINO. Mi perdoni, onorevole Ministro: non avevo ascoltato queste sue ultime parole. Ma credevo che lei avesse proposto un vero e proprio emendamento.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non l'ho proposto.

ZIINO. Allora non ho difficoltà a presentarlo io.

PRESIDENTE. Onorevole Ziino, formuli definitivamente l'emendamento.

ZIINO. Il mio emendamento si intende dunque presentato in questi precisi termini: « nonchè l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri ». C'è forse un po' di cacofonia in tutto l'articolo; ma questo non importa. Io, per quanto riguarda la sostanza, sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per esprimere l'avviso della Commissione su quest'ultimo emendamento proposto dal senatore Ziino.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Si dia nuovamente lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal senatore Cerruti.

CERMENATI, *Segretario*:

« *a*) I proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni siti in Comuni montani, il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5.000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dalle imposte e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale e sul reddito agrario.

« Per i redditi dominicali compresi da oltre 5.000 a 10.000 lire, nella determinazione delle imposte e delle sovraimposte contemplate nel precedente comma si applica la franchigia di 5.000 lire per il reddito dominicale e la franchigia di 1.700 lire per il reddito agrario, riferiti alla stima catastale del 1937-39;

b) l'imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari di terreni siti nei Comuni montani è sostituita da quella sul reddito agrario di cui al regio decreto-legge del 4 aprile 1939,

n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge del 29 giugno 1939, n. 976.

« Gli affittuari di terreni il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5.000 lire, riferite alla stima catastale del 1937-39, sono esentati dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito agrario.

« Per i redditi dominicali compresi da oltre 5.000 a 10.000 lire, nella determinazione della imposta e delle sovraimposte contemplate nel precedente comma si applica la franchigia di 1.700 lire sul reddito agrario, riferito alla stima catastale del 1937-39;

c) coloro che sono proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni, e, contemporaneamente, affittuari di altri terreni siti, nell'un caso e nell'altro, nell'ambito dei Comuni montani, se la cumulazione dei rispettivi redditi dominicali non risulta superiore a 5.000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dalle imposte e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale e su quello agrario.

« Qualora la cumulazione di entrambi i redditi dominicali risulti superiore a 5.000 lire, ma inferiore a 10.000 lire, si applicano le norme di cui, rispettivamente, al primo od al secondo comma del precedente articolo 8 *a*), ai fini delle imposte e delle sovraimposte comunali e provinciali sui terreni in proprietà, od usufrutto, od enfiteusi, nonchè la franchigia di 1.700 lire sul cumulativo reddito agrario per le corrispondenti sovraimposte comunali e provinciali, come se si trattasse di un fondo unico;

d) nessuna esenzione o riduzione dalle sovraimposte fondiarie comunali e provinciali compete al proprietario od usufruttuario od enfiteuta di terreni, oppure affittuario di terreni, oppure proprietario od usufruttuario od enfiteuta di terreni, e, contemporaneamente, affittuario di altri terreni, siti in tutto od in parte nell'ambito del territorio montano, nel caso in cui la cumulazione dei rispettivi redditi dominicali risulti superiore a 10.000 lire della stima catastale del 1937-39;

e) le società cooperative, legalmente costituite, fra coltivatori diretti, piccoli e medi allevatori, artigiani e lavoratori, che siano residenti ed operanti nei territori montani, sono esentate da qualsiasi tassa ed imposta diretta od indiretta, e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, nonchè dalle imposte ordinarie e straordinarie sul patrimonio;

f) i Comuni di montagna sono autorizzati ad applicare l'imposta sul bestiame, di cui agli articoli dal 122 al 126 del testo unico per la finanza locale del 14 settembre 1931, numero 1175, tenendo conto del valore patrimoniale complessivo del bestiame posseduto nel Comune, fissando limiti di esenzione di valore patrimoniale e graduando l'aliquota sino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo.

« L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame; nel caso di comproprietà l'obbligo incombe ai singoli comproprietari per le rispettive quote;

g) nei territori montani, situati sopra gli 800 metri sul livello del mare, è concessa la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, già prevista dalla legge del 13 giugno 1942, n. 1063, ed abrogata col decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 576.

« Nei territori montani, situati a quota uguale od inferiore agli 800 metri sul livello del mare, l'esenzione di cui al comma precedente è concessa ai piccoli proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni, qualora siano anche coltivatori diretti dei terreni stessi ».

PRESIDENTE. Metto ai voti tale emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 con l'emendamento del senatore Ziino — nella sua ultima fomulazione — accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

(*Agevolazioni fiscali*).

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia d'imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri s. m., nonchè la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri s. m.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Ritengo necessario un chiarimento, signor Ministro. In questo disegno di legge non si nomina la Cassa per il Mezzogiorno, tuttavia questo Ente opera nelle zone di competenza tanto dell'Azienda di Stato quanto del Corpo forestale. Vorrei sapere in che rapporto sta la Cassa per il Mezzogiorno con gli altri organi esecutivi per evitare eventuali conflitti di competenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come lei sa, onorevole senatore, la Cassa per il Mezzogiorno opera in un certo senso geografico negli stessi territori, ma per quanto riguarda l'ubicazione specifica dei comprensori non opera in tutti quanti i territori nè in tutti i comprensori, sicchè laddove non opera la Cassa per il Mezzogiorno opererà la legge e dove, operando la Cassa per il Mezzogiorno, la legge sarà più favorevole opererà la legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

CERMENATI, *Segretario*:

TITOLO III.

DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA

CAPO I.

Delle aziende speciali e dei Consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici.

Art. 9.

(*Costituzione obbligatoria*).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle province interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'articolo 157 del citato provvedimento.

Il provvedimento, con il quale vengono costituiti l'azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'articolo 4.

La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati da parte del senatore Cerruti tre emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo e del secondo comma con la seguente:

" Il primo ed il secondo comma dell'articolo 157 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, sono soppressi ".

" CERRUTI, *per la minoranza* " ».

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " la Camera di commercio, industria e agricoltura delle Province interessate e l'organo regionale competente ", le altre: " i Comitati di cui ai successivi articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competenti per territorio ".

" CERRUTI, RISTORI, GRIECO, ROLFI, MUSOLINO, CAPPELLINI " ».

« Tanto nel testo della Commissione quanto nel testo dell'emendamento già presentato dalla minoranza (a firma Cerruti) aggiungere il seguente comma:

" Per i Comuni che hanno costituito o che costituiscono le aziende speciali e per i consorzi di cui al primo comma lo Stato dà garanzia per i mutui da essi contratti per la ese-

cuzione delle opere di miglioramento fondiario contemplate nella presente legge ".

" CERRUTI, RISTORI, GRIECO, ROLFI, MUSOLINO, CAPPELLINI " ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Circa il primo emendamento, vale a dire quello sostitutivo del primo e del secondo comma del testo della Commissione, la ragione è semplice. Nel testo della Commissione si afferma che il Minstro dell'agricoltura, sentiti la Camera di commercio, industria ed agricoltura e l'organo regionale competente, può costituire di ufficio le Aziende speciali ed i Consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli Enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 (in questo caso si tratta dei Comuni) e 155 (in questo caso sono compresi anche gli Enti morali) del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267. Nel testo della Commissione poi si afferma che per la costituzione delle suddette Aziende e Consorzi sono abrogate le norme procedurali dell'articolo 157 del citato provvedimento.

Ora, che io mi sappia, l'articolo 5 e l'articolo 128 della Costituzione stabiliscono che la Repubblica deve promuovere le autonomie locali. Con quale diritto, dunque, con un semplice decreto, si vorrebbe istituire di ufficio presso il Comune l'Azienda speciale? Ma, insomma, vogliamo o non vogliamo che i Comuni possano muoversi liberamente, secondo il loro criterio discrezionale e sotto la loro responsabilità, in virtù delle precise disposizioni di ordine politico, economico e sociale che sono espresse dalla suprema Carta della Repubblica e imposte anche dalle esigenze che sono connaturate al dinamismo della vita moderna? Ecco perchè noi, ritenendo che soltanto l'Amministrazione comunale possa essere giudice e responsabile verso i propri amministrati di scegliere per i propri beni silvo-pastorali la forma di gestione che più ritenga idonea, utile ed opportuna, ripudiamo questa incostituzionale pretesa di interferire nei suoi atti con drastici provvedimenti che piombano dall'alto, ad arbitrio del potere centrale. Il Governo non può costituire a suo libito, anzi non deve affatto immischiarsi nella costituzione di questa Azienda speciale e tanto meno con un atto unilaterale di imperio; è il Comune e soltanto il Comune che, attraverso la deliberazione dei propri organi competenti, secondo i modi ed i termini che, con senso più o meno democratico, la legge del 1923 ha stabilito, può scegliere la via della Azienda speciale, nominare la commisisone di controllo, decidere circa il riparto e la destinazione degli utili e della quota da investire nei miglioramenti fondiari, e così via... Ecco perchè noi proponiamo senz'altro la reiezione in tronco di questo articolo. Esso è sommamente lesivo della autonomia comunale, tanto più poi che, in riferimento e per analogia alle norme sancite dalla legge comunale e provinciale, il decreto-legge del 1923 considera anche il caso in cui possa sussistere una manifesta carenza da parte dell'Amministrazione comunale circa la salvaguardia dell'interesse pubblico nella gestione del patrimonio silvo-pastorale del Comune medesimo. Infatti, all'articolo 161 della legge del 1923 si afferma che, nel caso in cui il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal paragrafo primo della sezione seconda del Capo II della legge stessa (Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti), o quello della semplice assunzione di personale (tecnico) di cui all'articolo 153, non abbia trovato applicazione, vale a dire nel caso in cui non sia stata istituita nè l'Azienda speciale, nè si sia assunto il personale per la gestione tecnica dei beni silvo-pastorali del Comune, (e qui non è espresso dalla legge, ma si deve presumere che il patrimonio debba trovarsi in condizione di manifesto abbandono sì da autorizzare l'intervento degli organi di vigilanza e di tutela in conformità della legge comunale e provinciale) allora il Ministro per l'economia nazionale, ed ora quello dell'agricoltura, sentito il Comitato forestale, o su proposta di esso, o di qualcuno dei Comuni interessati, potrà costituire i « Distretti amministrativi » per la gestione dei beni stessi. E, continua la legge, in tal caso la gestione tecnica dei beni suddetti verrebbe condotta da un funzionario del ruolo tecnico del Corpo delle foreste. Ora, per coloro che affermano che allorquando le cose vadano male bisogna poter

intervenire, rispondo che, allo stato attuale della nostra legislazione, c'è già questa disposizione di legge che autorizza il Governo a provvedere con l'impianto del Distretto amministrativo. Quindi, non è affatto vero che non sia prevista nessuna forma di intervento; questa forma d'intervento c'è, proprio in riferimento ed in analogia a quanto è stabilito nella legge comunale e provinciale.

Concludendo, non vedo proprio per quale motivo si dovrebbe ora introdurre questa norma che è lesiva dei diritti e della libertà di azione che competono al Comune. Il Comune deve essere libero di giudicare se sia opportuno o meno di costituire l'Azienda speciale, oppure di formare un Consorzio con altri Enti, o, infine, di assumere il personale tecnico per una razionale gestione. Qualsiasi altra forma di intervento, e specie quella di costituire di ufficio l'Azienda speciale, non può fare a meno di essere in contrasto con quanto postula la Costituzione, in merito all'obbligo che incombe alla Repubblica, di promuovere e di sviluppare l'autonomia degli Enti locali. Ecco perchè noi proponiamo la reiezione di questo articolo, anzi, oltre alla reiezione suddetta, proponiamo pure che il primo ed il secondo comma dell'articolo 157 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923 siano soppressi. Infatti, che cosa si stabilisce nell'articolo 157? Il primo comma stabilisce che il Prefetto, nel caso in cui si tratti di Comuni o di Enti morali appartenenti alla stessa Provincia, ed il Ministro dell'agricoltura nel caso in cui si tratti di Comuni o di Enti morali appartenenti a più Province, possono, su proposta dei competenti Comitati forestali, istituire Consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinandone la circoscrizione. Il decreto di costituzione del Consorzio determinerà la composizione della rappresentanza consorziale ed il riparto della spesa per il mantenimento del Consorzio medesimo. Ed è proprio per le stesse ragioni che ho addotto poc'anzi che noi proponiamo anche la soppressione dei due suddetti commi di questo articolo. Noi non vediamo come il Prefetto od il Ministro possano in tal caso intervenire d'imperio nell'ambito della gestione dei beni silvopastorali dei Comuni o di altri Enti per obbligarli in Consorzi. Il Consorzio, in questo caso, non può e non dev'essere coattivo. Semmai, ripeto ancora, se le cose dovessero andar male per manifesta incuria, c'è già l'istituto del Distretto amministrativo che può consentire, nella forma e nei modi stabiliti dalla legge, l'intervento diretto dello Stato. E questo, a nostro avviso, è già di troppo. Le Amministrazioni comunali sono elette dai cittadini ad ogni periodo di quattro anni. Se le cose non vanno debbono essere i cittadini a sostituirle. È il popolo il giudice sovrano. Lasciate libere le Amministrazioni comunali di svolgere la loro politica e poi vedrete che le cose andranno molto meglio.

L'altro emendamento afferma che per i Comuni che abbiano già costituito o che costituiscano le Aziende speciali od i Consorzi di cui abbiamo discorso, lo Stato debba offrire la garanzia per i mutui da essi contratti per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario contemplate nella presente legge. Ora, chi abbia avuto continui contatti con questi Comuni di montagna saprà che, in genere, essi si trovano ridotti in condizioni veramente precarie. In poche parole è notorio che essi sono già impegnati fino al limite consentito dalla legge per garantire i loro mutui con le entrate comunali ed è naturale che se si dovesse generalizzare il criterio dell'ipoteca sul patrimonio, ciò, oltre alle ingenti spese, è inevitabile che aumenterebbe il pericolo di una progressiva espropriazione dei loro fondi. Cosa che bisogna evitare; i Comuni debbono risollevarsi mettendo in valore il loro patrimonio e non liquidandolo. Ma, se vogliamo permettere a questi Comuni di risollevarsi è ovvio che dobbiamo fare in modo che possano contrarre i mutui necessari e con le rispettive facilitazioni di legge presso gli istituti di credito. Però — ecco il punto — quale garanzia sono in grado di offrire questi Comuni? Insomma, è un circolo vizioso. Com'è facile comprendere non c'è altra via d'uscita all'infuori che questa garanzia sia prestata dallo Stato. Se non seguiamo tale strada i Comuni poveri (che sono la maggior parte) non potranno mai intervenire attivamente nella bonifica integrale per gli oneri che sono di loro competenza. Coi mutui essi invece saranno posti in condizione di risollevarsi e poi di progredire. E allora — ecco

un altro punto importante — siccome la costituzione dell'Azienda speciale o del Consorzio per la gestione tecnica dei loro beni silvo-pastorali è per generale consenso considerata come un mezzo efficacissimo per promuovere il miglioramento, l'ordine, la razionalità del governo ed il progresso economico dei beni stessi, non è forse opportuno, e logico, non con provvedimenti d'imperio, ma con un aiuto consapevole e veramente democratico, invogliare i Comuni stessi a costituire queste aziende e questi consorzi, accordando loro, direi quasi, come contropartita, la garanzia per i mutui che essi dovranno accendere? Non si piglierebbero in tal caso, secondo il detto corrente, due piccioni con una fava sola? Queste cose nascono dalla esperienza che da lunghi anni va maturando in proposito. Pratici bisogna essere.

Ecco, in poche parole, il perchè noi facciamo questa proposta. A nostro avviso non c'è altra via d'uscita: o i Comuni vengono aiutati sul serio ed in tutti i modi, ed allora essi potranno risollevarsi nel loro stesso interesse ed in quello generale di tutta la collettività, o continueremo a far chiacchiere senza concludere mai nulla di concreto, ed allora i Comuni non solo non potranno risollevarsi, ma le cose putroppo andranno sempre più verso il peggio per loro stessi ed a tutto danno della collettività. La quale collettività un bel giorno sarà poi ugualmente costretta ad intervenire quando le cose si saranno via via enormemente complicate e le spese verranno ad essere di gran lunga superiori a quelle che, con un saggio e coraggioso intervento tempestivo, avrebbero potuto essere. Bisogna quindi decidersi mentre siamo ancora in tempo.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli propone di sostituire la prima parte del primo comma con la seguente: « il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura delle Province interessate, può costituire d'ufficio le aziende speciali ecc., ecc. ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CARELLI. Signor Presidente, sono a conoscenza che la prima Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali. Ritengo quindi che la seconda parte del mio emendamento non sia più rispondente alle esigenze che mi ero proposto; pertanto la ritiro ed anzi, ritenendo opportuno ritirare anche la prima parte dell'emendamento stesso, lo ritiro nella sua integrità.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare un'osservazione su quanto ha riferito il collega Cerruti; mi pare che seguendo il sistema che dirò « cerrutiano », noi finiamo per entrare in una selva selvaggia dalla quale non è possibile uscire neanche con le gambe di Dante Alighieri: comitati, distretti, commissioni, un pasticcio tale che mi preoccupa enormemente, ma che risponde perfettamente allo stile italiano. Noi facciamo la legge, una quantità di articoli, una quantità di altre cose, ma la gente è condannata a non capire più niente: è questa la realtà. Si parla di Comuni e si è invocato l'articolo 5 della Costituzione.

Io credo che sia necessario che noi ci rendiamo conto della entità, dell'essenza di certi istituti. Io credo che non ci sia comunalista più arrabbiato di me, anarchico più anarchico di me, io non concepisco il Comune che come vita, ma dico che quando noi ragioniamo intorno a certi istituti e funzioni di certi istituti ci dobbiamo rendere conto della attitudine stessa, non voglio dire della capacità, ma della attitudine del Comune a fare certe cose. Io voglio affidare ai Comuni tutto, meno quello che essi non possono fare o non possono saper fare, quello cioè a cui non possono arrivare. Purtroppo dobbiamo deplorare che Comuni ricchissimi di proprietà terriere e di montagne non ricavano proprio nessun vantaggio o pochissimo, sfruttandole direttamente con una amministrazione di rapina, con una agricoltura di rapina, con sistemi che sono addirittura riprovevoli tanto che ritengo che dobbiamo almeno metterci sulla linea di provvedere ad una riforma. Queste terre di cui i Comuni sono proprietari, ma diamine, bisogna che passino là dove le terre possono essere veramente utilizzate a vantaggio delle popolazioni! No, non possiamo continuare così! Conosco tanti Comuni della campagna romana, della Provincia di Roma, dell'Italia centrale che si dovreb-

bero processare addirittura per la loro inerzia. Voglio aggiungere che accanto ai Comuni bisogna contemplare la posizione delle Università agrarie delle quali la nostra provincia è piena zeppa. Dappertutto ci sono Università agrarie, ricchezze immense delle quali non si sa valorizzare nulla. Allora andiamo piano: l'articolo 5 della Costituzione non si riferisce affatto a funzioni che non possono essere assunte naturalmente — direi quasi — dai Comuni. Questo problema della montagna è un problema di carattere nazionale, bisogna guardarlo con occhio ampio e non impiccolirci per sostenere la tesuccia che non è la tesi esatta, quella che proviene dalla nostra convinzione autonomistica.

Allora dico, la dizione dell'articolo mi pare che si possa accettare senz'altro, e che si debba poi accettare per un altro riflesso. Il senatore Carelli ha fatto benissimo a rinunciare al suo emendamento; siamo sulla strada bene o male, ma più male che bene, ma questo lo discuteremo nella costituzione dell'ente Regione. Vediamo di tracciare linee armoniche per la struttura di questo benedetto nostro Paese. Comune: per quello che il Comune può e deve fare. Regione: per quello che la Regione dovrà fare e che è stabilito dalla Costituzione. Io mi dorrò di certi maneggi per i quali la Regione sarà ridotta molto nel suo funzionamento. C'è stata anche l'introduzione della Provincia: io non me ne sono lamentato, anzi sono stato favorevole perchè è un istituto che si è creato quasi naturalmente, sia pure introdotto malamente nella vita del nostro Paese, poichè non è una formazione naturale, una formazione storica, ma è un'imposizione napoleonica come tante altre. Va bene, ma c'è anche la Provincia alla quale dico che bisogna dare delle funzioni per decentrare la Regione, restando sempre nell'armonia della nostra legislazione. È prevista dall'articolo 1 la correlazione tra la Regione e le Camere che, per l'occasione, dovrebbero chiamarsi agricole. È l'ultima cosa che sta scritta nell'intitolazione. In ogni modo mi pare che l'articolo possa essere accettato come proposto, perchè risponde molto meglio alla nostra costruzione — addirittura potrei dire — socialistica e statualistica.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Intendo riferirmi all'emendamento principale del collega Cerruti. Mi pare, onorevole signor Presidente e signori senatori, che questo articolo meriti un'attenzione particolare perchè investe un grosso problema, e perchè qui è veramente in gioco tutto il sistema della nostra autonomia comunale. Per quali ragioni noi dovremmo consentire l'intervento dei poteri centrali nella gestione dei beni silvopastorali? Per far questo, dovremmo partire dal presupposto che i Comuni abbiano dimostrato la loro incapacità a gestire i loro beni.

Ma se accettassimo questo presupposto, dovremmo arrivare a concludere che i Comuni sono incapaci di gestire i loro beni patrimoniali in genere. Tanto varrebbe estendere l'ingerenza prevista da questo articolo alla gestione di tutti i beni patrimoniali e per tutti i Comuni, non solo per quelli di montagna. Quando si dice che nel nostro Paese la esigenza delle autonomie comunali è al fondo stesso delle nostre speranze di progresso civile, questo è vero in modo particolare per la montagna.

Le esigenze di una vita democratica in montagna devono essere particolarmente soddisfatte, se è vero che le situazioni delle zone montane sono di estrema varietà, se è vero che la possibilità di rendersi esatto conto delle necessità della montagna da parte dei poteri centrali è ancora più difficile del normale, e quindi è più difficile che essi si sostituiscano utilmente ed adeguatamente alla volontà dei naturali rappresentanti delle popolazioni montane.

Noi non abbiamo forse tenuto in debito conto, nella discussione generale, questo aspetto della legge: l'aspetto della sua democraticità. Questa non è una legge democratica. Una legge democratica per la montagna non può non mettere al primo posto la espressione diretta della volontà e dei bisogni dei montanari. I rappresentanti dei montanari sono i loro Comuni: ai loro Comuni bisogna lasciare piena discrezione nell'interpretare le volontà e soddisfare i bisogni delle popolazioni interessate.

Estendere ancora i poteri di intervento dello Stato quando essi sono già tanto estesi in forza della legge ordinaria, ossia della legge comunale e provinciale, accentuare l'ingerenza delle

Prefetture nella vita dei Comuni col pretesto di salvaguardarne gli interessi, significa soffocare ancora di più quel tanto di vita democratica che resta nelle nostre montagne e che è la sola garanzia del loro sviluppo civile.

PRESIDENTE. Senatore Medici, ha facoltà di parlare per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sui tre emendamenti presentati dal senatore Cerruti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione, per le ragioni esposte principalmente dal senatore Conti, è contraria agli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ha facoltà di parlare per esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto così bene il senatore Conti ed anche a quanto ha replicato il relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, mantiene tutti e tre i suoi emendamenti?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Li mantengo tutti e tre, signor Presidente. Qui temo che un po' per volta si determini di fatto la preclusione: purtroppo temo che questa faccenda dell'intervento da parte della Camera di commercio, che è già stata approvata in un caso e che adesso ritorna nuovamente in ballo, pregiudichi poi la discussione degli articoli 33-*bis* e 33-*ter* da noi proposti. Questa è la mia preoccupazione.

Se mai, io mantengo l'emendamento principale per ciò che interessa la costituzione delle Aziende speciali e dei Consorzi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento del senatore Cerruti sostitutivo del primo e del secondo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 157 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, sono soppressi ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura del primo comma nel testo della maggioranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle Province interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'articolo 157 del citato provvedimento ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti propone di sostituire alle parole: « la Camera di commercio, industria e agricoltura delle Province interessate e l'organo regionale competente » le altre: « I Comitati di cui ai successivi articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competenti per territorio ». Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 9. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Cerruti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per i Comuni che hanno costituito o che costituiscono le aziende speciali e per i consorzi di cui al primo comma lo Stato dà garanzia per i mutui da essi contratti per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario contemplate nella presente legge ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla maggioranza della Commissione, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti gli ultimi due commi dell'articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il provvedimento, con il quale vengono costituiti l'azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'articolo 4.

« La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati ».

PRESIDENTE. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO II.

Dei consorzi di prevenzione.

Art. 10.

(*Costituzione*).

Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e del miglioramento fisico-chimico del suolo, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente.

I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'articolo 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.

La costituzione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti, a nome della minoranza della Commissione, propone di sopprimere questo articolo.

Il senatore Cerruti ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Di questo argomento ho già parlato alquanto in sede di discussione generale, e perciò sarò molto breve. Da parte nostra la questione della opportunità di prevenire il degradamento, anzichè lasciarla inserita in questo articolo l'abbiamo compresa fra i compiti che debbono svolgere i Consorzi di bonifica, sia perchè riteniamo che di Consorzi ce ne siano già di troppe specie, sia perchè non vediamo proprio la necessità che si debbano creare nuovi Consorzi speciali in zone dove non ce ne sarebbe affatto bisogno. Soprattutto riteniamo che in concreto, poichè 10.287.000 ettari sono già stati classificati come bacini montani, siccome ora i bacini montani, per forza di cose, dovranno essere classificati bacini di bonifica montana, poco meno di tutto il territorio montano diventerà comprensorio e quindi un grande tessuto di Consorzi di bonifica montana. Perciò crediamo inutile, dal punto di vista della realtà oggettiva, che si debbano istituire questi Consorzi di prevenzione. In quelle poco numerose e ristrette zone in cui non esistendo il Consorzio di bonifica, si rendesse proprio necessario intervenire per prevenire il degradamento del suolo, pensiamo che sarebbe molto più utile e molto più efficace esercitare con criterio una azione di convincimento nei confronti dei montanari. Insomma, bisogna finirla una buona volta di tormentare i montanari mediante il malvezzo delle interferenze, degli ordini categorici e delle vessazioni con relative sanzioni per gli inadempienti. Sarebbe ora, invece, che tutti gli attuali vincoli fossero alquanto alleggeriti, ed è proprio per questo che abbiamo presentato il nostro ordine del giorno circa un nuovo progetto di legge che modifichi la struttura ed il procedimento di imposizione del vincolo idrogeologico al fine di renderlo rispettivamente meno pesante e più democratico.

Ora, è indubbio che, così come si vuole regolarlo, questo Consorzio di prevenzione praticamente può fare tutto quello che vuole e quel disgraziato di contadino che risiede nell'ambito

del Consorzio medesimo, come si può capire benissimo dagli articoli che seguono, verrebbe preso in una tale maglia, in una tale bardatura, che nel complesso, si finirebbe col fargli perdere quasi completamente la sua libertà di movimento, mentre, fino a prova contraria, il contadino dovrebbe essere libero, anche in territorio montano, di esercitare in pieno i suoi diritti, di fare quello che crede più opportuno, e di giudicare da sè se può essere o non essere sua convenienza di fare l'una o l'altra cosa. Ripeto: si provi, semmai, a battere la strada della persuasione la quale senza dubbio risulterà assai più efficace, tanto più che quelle beate zone che risulteranno fuori dai Consorzi di bonifica ed in cui necessiti prevenire il degradamento saranno pochissime e perciò il compito sarà tutt'altro che complesso, vasto e difficile, e, soprattutto, si diano sul serio al contadino i contributi per i miglioramenti fondiari per le opere che sono indipendenti da un piano generale di bonifica.

Per tutti questi motivi proponiamo senz'altro la soppressione degli articoli che concernono l'istituzione e che disciplinano i Consorzi di prevenzione.

C'è poi un altro nostro emendamento di carattere subordinato, ma credo opportuno di svolgerlo dopo. Questa comunque è la questione di fondo: eliminare i Consorzi di prevenzione perchè rappresentano una inutile bardatura ed una spesa superflua.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Gortani, il quale propone di sostituire, nel primo comma, alle parole: « del miglioramento fisico-chimico del suolo » le altre: « della stabilità del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e le frane incipienti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Gortani per illustrare il suo emendamento.

GORTANI. Si tratta semplicemente di due frasi le quali sono dirette a precisare meglio il compito dei consorzi di bonifica montana.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Carelli, tendente ad aggiungere, nel primo comma, alle parole: « ove non esistano Consorzi di bonifica montana » le altre: « su proposta della Camera di commercio, industria ed agricoltura ».

Con un secondo emendamento lo stesso senatore Carelli propone di sopprimere alla fine del primo comma le parole: « sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente ».

A questi due emendamenti del senatore Carelli si collega un emendamento dei senatori Cerruti, Ristori, Grieco, Rolfi, Musolino e Cappellini, col quale si propone, nell'ipotesi che non sia approvato l'emendamento soppressivo dell'articolo, che nel primo comma, alle parole: « la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente », siano sostituite le altre: « i Comitati di cui ai successivi articoli 33-*bis* e 33-*ter* competenti per territorio ».

Domando al senatore Carelli se mantiene i suoi emendamenti.

CARELLI. Rinuncio a questi emendamenti, come pure a quelli riguardanti gli articoli 11 e 22.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere il suo emendamento subordinato.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In breve propongo che, in luogo della formula: « la Camera di commercio, industria ed agricoltura e l'organo regionale competente » si sostituisca la formula: « i Comitati di cui ai successivi articoli 33-*bis* e 33-*ter* competenti per territorio ». Questa è una questione più importante di quel che sembri a prima vista sotto l'aspetto, non diciamo solo politico, ma anche tecnico ed esecutivo.

Vedo con piacere che trovasi in Aula l'onorevole De Luca che, se non erro, dev'essere ancora presidente della Camera di commercio di Viterbo. Infatti, ricordo che lo conobbi proprio qui a Roma nel 1946 durante un Congresso nazionale delle Camere quando io ero commissario della Camera di commercio di Vercelli. Ora, io dichiaro subito di non essere affatto prevenuto nei confronti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, ma ritengo opportuno che si esamini il problema in quella che può essere la sua applicazione pratica per trarre in merito le necessarie conclusioni. In base alla legge del 1923 venne costituito presso ogni provincia un apposito Comitato forestale formato dagli elementi tecnici degli organi amministrativi dello Stato, da esperti, dalle rappresentanze locali, e così via. Potevano intervenire anche i singoli Comuni, però, limitata-

mente agli argomenti che si riferivano alla loro specifica competenza. Naturalmente il fascismo ha travolto tutto per dare sviluppo ad una economia di carattere corporativo. Con la legge del 18 aprile 1926, all'articolo 3, comma 14, si stabilì che i Consigli provinciali dell'economia avrebbero dovuto adempiere le attribuzioni che prima erano demandate al suddetto Comitato forestale, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e Comitati zootecnici, ed agli Ispettorati zootecnici, dipendenti da qualunque Ente od autonomi. Quindi un primo trapasso delle funzioni di questi Comitati forestali istituiti con la legge del 1923 avvenne attraverso e con l'impianto dei Consigli provinciali dell'economia. Con il successivo regio decreto del 20 settembre 1934, con cui venne approvato il testo unico delle leggi concernenti gli Uffici provinciali dell'economia, all'articolo 32, si ribadirono le stesse norme di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto del 18 aprile 1926 ed, inoltre, alle precedenti funzioni di competenza dei Consigli provinciali dell'economia ne furono aggiunte altre che prima erano demandate all'Amministrazione provinciale.

È venuta la guerra, è scomparso il fascismo, così che nel periodo post-bellico furono ripristinate le Camere di commercio, industria ed agricoltura, mediante il decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 315, che porta appunto il titolo: « Soppressione dei Consigli ed Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria ». In ogni capoluogo di provincia venne così ripristinata la Camera di commercio, industria ed agricoltura, in qualità di Ente di diritto pubblico. Ora, all'articolo 9 di quel decreto si afferma che, fino all'elezione del consiglio della Camera fissato dalla legge, l'amministrazione di ciascuna Camera sarebbe rimasta affidata ad una Giunta composta da un presidente, nominato dal Ministro dell'industria, e da quattro membri nominati dal Prefetto. Questi membri ora sono diventati sei: il presidente, nominato sempre dal Ministro dell'industria su proposta del Prefetto, un rappresentante degli agricoltori, uno dei commercianti, uno degli industriali, uno dei lavoratori, uno degli artigiani ed uno dei coltivatori diretti. Debbo osservare che queste Camere in genere sono, per un complesso di circostanze, indotte a trascurare l'agricoltura per polarizzare la propria attività piuttosto a beneficio del commercio e dell'industria. Naturalmente vi sono delle eccezioni, ma questa è di certo la regola. Conosco bene per pratica, e non per sentito dire, quello che, ad esempio, avviene presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura della mia Provincia, dove, come già dissi, fui per alcuni anni commissario, poco dopo la Liberazione. Eppure non si può affermare che si tratti di una Provincia industriale, perchè almeno il circondario di Vercelli, dove risiede la Camera, è zona eminentemente agricola, anzi è proprio una zona agricola in cui il progresso ha raggiunto il massimo sviluppo.

Orbene, chi sono questi membri della Giunta? Brave persone senza dubbio ed anche volenterose e competenti nei vari rami, le quali si radunano, in genere, una volta al mese. Insomma, io voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che, se la legge del 1923, che ad ogni pie' sospinto tira giustamente in ballo il Comitato forestale di cui all'articolo 181, e così pure la legge del 1933 e questo stesso progetto di legge che impongono una serie infinita di interventi e di controlli di ordine generale, e, talvolta, anche di ordine minuto e pedissequo, degli organi periferici, debbono essere concretamente applicate, è assolutamente impossibile che questi compiti possano essere disimpegnati dall'attuale Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura. Occorre che sia ricostituito un organo tecnico, composto di persone competenti e della rappresentanza degli Enti locali, il quale funzioni con continuità per tener dietro seriamente e con cognizione di causa a tutte le innumerevoli pratiche che verranno trasmesse per il parere, il controllo, l'esame e l'approvazione di merito. E tutto questo po' po' di lavoro, anche ammesso che i suoi componenti abbiano la necessaria e specifica competenza tecnica, dovrebbe svolgerlo la Giunta della Camera, la quale è composta di sette membri, altrimenti impegnati nelle loro aziende, professioni od impieghi, e che, in genere, si radunano una volta al mese per decidere su tutta quanta l'opera di ordine prettamente commerciale ed industriale che la Camera stessa deve svolgere? Ma questa sarebbe una pretesa ridicola, infan-

tile ed assurda. So bene, per esperienza, quello che si può fare e, se anche da allora ad oggi è trascorso un certo tempo, mi risulta che non c'è proprio nulla di nuovo. Certo gli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono contentoni che le cose procedano in tal senso perchè non avranno mai alcun disturbo in quanto ciò si traduce in un puro e semplice passaggio di carte. E se anche qualcuno volesse soffermarsi su quelle carte, chi e come potrebbe dare un giudizio su cose così speciali, talvolta assai lontane nello spazio e sempre avulse dai compiti normali che la Camera deve assolvere?

DE LUCA. La Consulta.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ma, egregio collega, la Consulta c'è dove c'è, ed anche se ci fosse le cose non cambierebbero affatto. È impossibile che la Giunta, e così pure la Consulta, quand'anche ci fosse, possano decidere sui molteplici e numerosi argomenti di ordine tecnico, economico ed amministrativo che, in base alle leggi vigenti ed al presente progetto di legge, saranno sottoposti al loro esame! Figuratevi che l'egregio collega Gortani, il quale — lo prego di scusarmi — ha una vera fissazione per queste Camere di commercio, vorrebbe che addirittura i piani generali di bonifica dei Consorzi fossero sottoposti al loro controllo e parere. Sono robe dell'altro mondo. Ma, insomma, io che ho lavorato in parecchie bonifiche vi assicuro che mi sento gelare il sangue nelle vene al solo pensiero che alle Camere di commercio possa essere affidato un compito simile. Via, caro Gortani, siamo pratici! Vogliamo effettivamente creare degli organi che poi funzionino sul serio? Vogliamo effettivamente che le cose si svolgano anche con senso veramente democratico? O vogliamo soltanto che le norme restino sulla carta? E allora finiamola con questa montatura! Le Camere di commercio non possono e non potranno mai svolgere questi compiti. Ripeto che io non ho alcuna prevenzione verso le Camere le quali adempiono ad una loro funzione in altri settori della attività economica, ma dichiaro che ben poco possono fare per l'agricoltura, e tanto meno per quanto riguarda la bonifica integrale della montagna. Io ho parlato nei giorni scorsi con diversi dirigenti degli Ispettorati forestali. Quando si tratta di questo argomento si mettono a ridere. Ma — essi affermano — che cosa possono essere in grado di vedere, di controllare, di esaminare e di decidere le Camere di commercio? Noi mandiamo loro ogni tanto un cumulo di carte: disegni, progetti, pratiche varie, e così via, per cui dovrebbero impiegare mesi per consultarle ad una ad una. Ed allora l'impiegato che è incaricato di questi esami e, che, il più delle volte, non ne capisce niente e non sa nemmeno dove sono ubicate le località di montagna di cui trattasi, che cosa fa? Non fa altro che raccogliere ogni tanto le carte e sottoporle alla firma, e chi si è visto si è visto. Vogliamo dunque tenere in piedi dei simulacri o invece promuovere degli organi che siano effettivamente operanti? Dico questo per conferire la dovuta serietà ed efficacia alle nostre decisioni, e ciò senza che possa esprimere una qualsiasi ombra di demerito da parte mia nei confronti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura. Ed è per tali motivi che noi abbiamo proposto, rispettivamente, all'articolo 33-*bis* ed all'articolo 33-*ter* la costituzione degli appositi Comitati provinciali e regionali.

Se l'illustrissimo signor Presidente lo permette dal momento che si tratta di una questione connessa potrei senz'altro svolgere subito gli emendamenti di cui trattasi... All'articolo 33-*bis* proponiamo che l'articolo 181 della legge del 1923, e successive variazioni, sia sostituito dal seguente: in ogni Provincia è costituito un Comitato per la montagna così composto: da 3 membri nominati dal Consiglio provinciale, fra cui il presidente (non dobbiamo mai dimenticare che l'Amministrazione provinciale è l'organo politico-amministrativo più importante della Provincia, al quale debbono far capo tutte le più notevoli questioni inerenti alla multiforme attività della Provincia stessa: è ovvio che il Consiglio provinciale sceglierà questi membri fra quelle persone residenti ed operanti in montagna che siano particolarmente consapevoli dei suoi problemi); dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura, delle foreste e del Genio civile; ed infine, vi sarà un membro designato da ogni Comune della montagna il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori del Comitato, limitatamente, però, a quanto si riferisce agli interessi del Comune che egli rappresenta. Ecco, in tal caso, quello che potrà essere un organo operante con continuità. Esso dovrà svolgere i compiti che interessano la mon-

tagna e soltanto quei compiti. Insomma, si tratta di un organo di specifica competenza tecnica e rispondente ad un sano criterio democratico, sia per quanto riguarda la nomina dei componenti, sia per quanto riguarda la partecipazione ai lavori da parte degli enti locali interessati.

Dovendo questo Comitato trattare soltanto dei problemi montani, esso svolgerà la sua opera unicamente in quella determinata direzione, ragione per cui, si può dire, non avverranno mai intralci, interruzioni od interferenze che possano arrestare o turbare il suo lavoro specifico tanto di ordine deliberativo quanto di ordine burocratico, per la qual cosa è ovvio che dovrà essere affiancato da un apposito ufficio per il recapito fisso ed il disbrigo delle pratiche correnti. Così, come il Comitato provinciale deve essere costituito in ogni Provincia per le sue competenze di territorio, logicamente dev'essere costituito anche un Comitato regionale che coordini l'azione dei vari Comitati provinciali ed, in genere, si occupi dei problemi che interessano tutto il bacino idrografico nella sua unità organica ed inscindibile. Va da sè che il Comitato regionale potrà svolgere un compito utilissimo anche agli effetti di quei famosi piani idrografici che hanno formato oggetto di un nostro ordine del giorno e che vennero così caldamente sollecitati da autorevoli esponenti della tecnica durante il Congresso di Firenze del 1947. Noi proponiamo che, analogamente al Comitato provinciale, quello regionale sia così composto: da tre membri nominati dall'Assemblea regionale; da un membro per ciascuna Provincia designato dai ripettivi Consigli provinciali; dagli Ispettori regionali dell'agricoltura, delle foreste, e del Genio civile (Provveditorato alle opere pubbliche). A sua volta l'Assemblea regionale dovrebbe poi designare, tra i tre membri di cui al primo capoverso, il presidente del Comitato stesso. Se l'Ente Regione non fosse ancora costituito, i tre membri, e fra essi il presidente del Comitato, verrebbero nominati dal Consiglio dei ministri su terne proposte dai Consigli provinciali interessati.

Concludendo, se vogliamo che effettivamente tutte le volte che la legge del 1923, quella del 1933, ed, infine, il presente progetto di legge dispongono per iniziative, controlli, esami e pareri da parte di organi che abbiano la competenza specifica e la veste rappresentativa, in senso democratico, della gente della montagna e degli Enti politico-amministrativi di base, quali le Province ed i Comuni interessati, non solo, ma che possano anche svolgere con continuità e senza interferenze il lavoro che concerne esclusivamente l'economia, la tecnica e le esigenze della bonifica integrale della montagna, bisogna che siano ricostituiti quegli organi, opportunamente migliorati, che il fascismo un giorno volle distruggere.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti ha così svolto anche gli articoli aggiuntivi 33-*bis* e 33-*ter* da lui proposti.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Mi riferisco signor Presidente alla proposta di soppressione dell'articolo 10. Questa dei Consorzi di prevenzione è stata presentata come la grande novità dell'attuale disegno di legge, ma mi sembra che non sono state date ragioni valide, nè in Commissione nè nella relazione di maggioranza e nemmeno nella discussione orale, per giustificare tale innovazione. Perchè, in definitiva, come si può sostenere che l'azione di prevenzione in montagna sia separabile dell'azione di bonifica, che sia possibile una delimitazione netta tra territorio montano in cui occorrano solo lavori di prevenzione e territorio montano in cui il degradamento sia già in atto per cui si richiedano opere di bonifica? Questa demarcazione non è possibile e se non è possibile, non si vede perchè i compiti di prevenzione non debbano essere affidati agli stessi Consorzi di bonifica; tanto più quando i Consorzi di prevenzione, attraverso questo disegno di legge, sono concepiti come enti di coordinamento dell'azione dei singoli proprietari ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e del miglioramento fisico-chimico del suolo. Ora, è pensabile che questi compiti possano raggiungersi solo con l'azione dei singoli, sia pure coordinata, e non richiedano invece l'intervento dello Stato, vale a dire che anche qui non sia necessario un coordinamento tra le attività private e quelle pubbliche? Ed allora, se questo coordinamento è necessario, se in realtà la stessa azione di prevenzione si attua proprio attraverso un'opera di bonifica, perchè ad esempio una regimazione efficiente degli scoli non si potrà ottenere

con le sole opere private ma richiederà le arginature e la sistemazione delle acque pubbliche a cura dello Stato, non si può prescindere dall'intervento statale. Non v'è dunque alcuna ragione per creare questo nuovo tipo di Consorzio invece di demandare i compiti della prevenzione agli stessi Consorzi di bonifica. La creazione di un nuovo tipo di consorzio oltre gli 8 o 10 che già esistono servirà solo a sovraccaricare di un onere maggiore la montagna, a moltiplicare le interferenze e le discussioni sui rispettivi limiti di competenza tra l'uno e l'altro tipo di Consorzio, a ingenerare solamente confusione in luogo di prestare alla montagna quell'assistenza organica e unitaria di cui essa ha bisogno.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Sono stato chiamato in causa nella mia qualità di presidente di Camera di commercio, e dall'amico Cerruti ho inteso dire delle cose inesatte nei confronti di questi enti. Vero è che la regolamentazione giuridica esatta di questi enti non è stata ancora data, perchè disgraziatamente, a sette o ad otto anni di distanza dalla promessa della legge organica, questa legge non è ancora venuta; però non bisogna dimenticare che le Camere di commercio così come sono state ricostituite e volute dal legislatore costituente — mi sia permesso il bisticcio — sono organismi di diritto pubblico, i quali presiedono a tutta l'economia della Provincia.

Queste parole hanno il loro significato, perchè è evidente come la branca agricoltura in Italia sia uno degli elementi essenziali della coordinazione della produzione e dello scambio, insomma di tutta l'economia che costituisce esattamente la ragione di esercizio delle Camere di commercio. Che poi la Camera di commercio sia più o meno bene costituita in questo momento, io potrei essere d'accordo con il collega Cerruti e con parecchie delle sue osservazioni. Il fatto è però che siamo in regime precario perchè, come dicevo prima, siamo in attesa della legge organica.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Stiamo aspettando da sette anni ormai!

DE LUCA. Non è colpa delle Camere di commercio e non è nemmeno colpa del Ministro dell'agricoltura: concorrono a questo ritardo una infinità di circostanze ed anche — mi sia permesso di ripeterlo, nonostante una volta abbia già dovuto subire una smentita categorica per aver fatto un simile richiamo ad un altro Ministro — è mia ferma convinzione profonda e radicata che la legge non è varata perchè c'è la burocrazia che non la vuole. Questo dico al rappresentante del Governo, perchè si faccia eco di queste mie parole, che sono schiette come è schietto il mio carattere. È bene dire le cose così come stanno.

Ora, se è vero questo, è anche vero che la Camera di commercio, industria ed agricoltura adegua le sue funzioni alle caratteristiche economiche della zona dove opera. Io, per esempio, modestamente sono presidente di una piccola Camera di commercio, quella di Viterbo, e siccome la tessitura economica della mia Regione e della mia Provincia è essenzialmente agricola, io debbo subire sotto un certo punto di vista i rammarichi e gli attacchi degli altri operatori economici, i quali dicono che io mi preoccupo essenzialmente dell'agricoltura. Voi comprendete, però, come chi opera effettivamente, o almeno si sforza di operare, nell'interesse della collettività, è logico ed è legittimo che prenda di mira e di peso quelle attività che più rappresentano l'economia provinciale.

Perchè allora dire che la Camera di commercio è incompetente? Perchè si pronuncia questa dichiarazione di incapacità? Se è necessario in una legge organica di rafforzare le sue capacità tecniche, lo faremo, ma non c'è nessuna ragione che noi degradiamo un ente che esiste a questo scopo, cercando di superarlo con tutto quel bagaglio burocratico al quale il collega Conti si riferiva poco fa, e che dovrebbe essere una successione di infiniti enti da creare, i quali in fondo non farebbero altro che rifarsi o attenersi a quello che fanno gli organi forestali.

Vedete, nella Camera di commercio c'è la consulta economica, che è una cosa più seria di quello che non sembri. Questa consulta economica è divisa in sezioni e c'è la sezione agricolo-forestale, attraverso la quale passano tutte le iniziative che si riferiscono precisamente a questa materia. Ora, in quella consulta ci sono esattamente tutti quei funzionari che il senatore Cerruti vorrebbe ci fossero in quella Commissione che si dovrebbe creare. Infatti,

c'è l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, c'è *magna pars*, per la materia forestale, l'Ispettore delle foreste, e, naturalmente, quando non siamo animati dal desiderio vessatorio di scompaginare, ma da intenti di collaborazione per il miglioramento e perchè le cose funzionino il più possibile bene, allora ci si mette d'accordo e questo significa superare tutti quegli ostacoli che possono opporsi, in quanto che la buona volontà è la base essenziale del progredire umano. Se ci troviamo, come ci troviamo, sempre di fronte a voi e tutto quello che si fa si fa male, non faremo un passo avanti, non faremo che una lotta sterile, voi accusandoci di non saper fare, e noi accusandovi di settarismo, il che mi pare che non sia conveniente per nessuno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore di maggioranza ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole soltanto all'emendamento Gortani e contraria a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto il relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Domando al senatore Cerruti se insiste nei suoi emendamenti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Dichiaro di insistervi.

PRESIDENTE. Metto ai voti, anzitutto, l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 10 proposto dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Gortani e accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « del miglioramento fisico-chimico del suolo », le altre: « della stabilità del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cerruti ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, tendente a sostituire alle parole: « la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente », le altre: « i Comitati di cui ai successivi articoli 33-*bis* e 33-*ter* competenti per territorio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti il primo comma nel seguente testo modificato:

« Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni, della stabilità del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo e al terzo comma, sui quali non sono stati proposti emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'articolo 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.

« La costituzione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11.

(*Prescrizione dei Consorzi*).

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli uffici del Genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque. Ai detti consorzi spetta altresì di prescrivere gli indirizzi colturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello per i lavori pubblici.

PRESIDENTE. È stato presentato anzitutto un emendamento soppressivo dell'intero articolo da parte del senatore Cerruti, a nome della minoranza.

Lo stesso senatore Cerruti, insieme con i senatori Ristori, Grieco, Rolfi, Musolino e Cappellini, propone inoltre, in via subordinata, di sostituire nel primo comma, alle parole: « le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti », le altre: « i Comitati provinciali e regionali, di cui ai successivi articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competenti per territorio ».

Non credo che questo secondo emendamento abbia bisogno di essere illustrato, essendo esso identico a quello già svolto in sede di discussione dell'articolo 9. Pertanto invito l'onorevole Cerruti a svolgere l'emendamento soppressivo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Questo emendamento è in relazione alle nostre precedenti proposte. Poichè noi abbiamo proposto la soppressione di tutti gli articoli concernenti i Consorzi di prevenzione, logicamente abbiamo dovuto proporre anche la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento del senatore Gortani, il quale propone di aggiungere, nel primo comma, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: « ed alla conservazione del suolo ».

Il senatore Gortani ha facoltà di svolgerlo.

GORTANI. Questo emendamento è semplicemente rivolto a meglio determinare le funzioni dei Consorzi.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha presentato due emendamenti, con il primo dei quali propone di sopprimere, nel primo comma, le parole: « e gli organi regionali competenti ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

CARELLI. Non so se insisterò su questo emendamento. Prima vorrei uno schiarimento e una conferma da parte dell'onorevole Ministro circa l'elaborazione del disegno di legge per il nuovo assetto delle Camere di commercio.

PRESIDENTE. C'è poi un secondo emendamento del senatore Carelli, il quale propone di aggiungere, nel primo comma, secondo periodo, alle parole: « Ai detti consorzi », le altre: « sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Province interessate ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

CARELLI. È una proposta che faccio per analogia. Nel primo comma dell'articolo è detto che i Consorzi di prevenzione debbono sentire anche gli uffici del Genio civile, le Camere di commercio, di industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, per prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque. Poichè ai detti Consorzi evidentemente spetta altresì, a norma del secondo periodo, di prescrivere gli indirizzi colturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, è bene che siano sentiti gli Ispettorati provinciali della agricoltura delle Province interessate.

PRESIDENTE. Allora, se ho ben compreso, per il primo emendamento ella aspetta gli schiarimenti del Ministro; il secondo lo mantiene.

Vi è poi un emendamento dei senatori Cerruti, Ristori, Grieco, Rolfi, Musolino e Cappellini con il quale si propone di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « entro 15 giorni », le altre: « entro 60 giorni ».

Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgerlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In questo caso proponiamo che il termine di 15 giorni che viene concesso agli interessati per ricorrere al Ministro dell'agricoltura e delle foreste contro le prescrizioni dei Consorzi, sia perlomeno elevato a 60 giorni. Considerando che si tratta di territori montani, lontani dai centri e dove vi sono Comuni e frazioni sparse, talvolta collegate da strade impervie, mi pare che, date queste difficoltà di ordine fisico, della statica che è propria dell'ambiente e della carenza dei servizi pubblici, il termine di quindici giorni sia troppo ristretto. Bisogna portarlo almeno a 60 giorni, altrimenti, in pratica, finiranno sempre per scadere i termini ed i montanari non potranno mai fare i ricorsi. Per quanto riguarda la costituzione del Comitato di cui all'articolo 33-*bis* è inutile ch'io ne riparli avendo già trattato l'argomento in precedenza. Perciò, mi rimetto al ... buon cuore dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Gortani propone, infine, che sia sostituita l'intera dizione del secondo comma dell'articolo 11 con la seguente:

« Contro le prescrizioni dei Consorzi, gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione alla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura che deciderà in prima istanza ed entro 30 giorni dalla notifica della decisione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gortani per illustrare questo emendamento.

GORTANI. Lo scopo di questo emendamento è di assicurare la tutela degli interessati, e soprattutto dei piccoli proprietari, di fronte a quelli che sono i poteri vastissimi dei Consorzi di prevenzione, che hanno facoltà di surrogarsi ai proprietari, non solo nell'esecuzione dei lavori, ma perfino espropriando i loro fondi; da ciò la necessità di avere il massimo possibile di garanzia per un controllo efficace locale.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sui varii emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. A nome della maggioranza della Commissione, dichiaro di essere contrario all'emendamento soppressivo dell'intero articolo nonchè all'emendamento subordinato proposti dal senatore Cerruti, al primo emendamento del senatore Carelli ed all'emendamento del senatore Gortani al secondo comma. Dichiaro invece di essere favorevole al secondo emendamento del senatore Carelli e all'emendamento del senatore Gortani al primo comma, nonchè all'emendamento dei senatori Cerruti, Ristori ed altri al secondo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, mi associo a quanto ha detto il relatore. Per quanto riguarda l'assicurazione richiesta dal senatore Carelli posso dire che il Ministero competente dell'industria ha già richiesto ai Ministri competenti il parere su un organico provvedimento sulle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Onorevole Carelli, mantiene i suoi emendamenti?

CARELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento soppressivo delle parole: « e gli organi regionali competenti », ma mantengo il secondo.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, mantiene i suoi emendamenti?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Li mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Gortani?

GORTANI. Dal momento che è stato accolto l'emendamento Cerruti, il quale allunga il termine entro il quale possono essere prodotti i ricorsi al Ministero, ritiro il mio emendamento al secondo comma. Mantengo invece l'emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 11 presentato dal senatore Cerruti a nome della minoranza della Commissione. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento subordinato del senatore Cerruti, tendente a sostituire alle parole. « le Camere di commercio, industria e

agricoltura e gli organi regionali competenti », le altre: « Comitati provinciali e regionali di cui ai successivi articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competenti per territorio ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Gortani tendente ad aggiungere alla fine del primo periodo nel primo comma le seguenti parole: « ed alla conservazione del suolo ». Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Carelli, tendente ad aggiungere, nel primo comma, secondo periodo, alle parole: « Ai detti Consorzi », le altre: « sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Province interessate ». Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il primo comma nel seguente testo emendato:

« Ai Consorzi di prevenzione, sentiti anche gli uffici del Genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. Ai detti Consorzi, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Province interessate, spetta altresì di prescrivere gli indirizzi colturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma con l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Cerruti ed accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Ne do lettura:

« Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello per i lavori pubblici ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12.

(*Compiti e facoltà*).

I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità, che nel tempo dell'esecuzione.

Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonchè nella manutenzione delle opere stesse.

PRESIDENTE. A nome della minoranza, è stato presentato dal senatore Cerruti un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, ritiro il nostro emendamento, non perchè da parte nostra si sia mutato parere in merito alla istituzione dei Consorzi di prevenzione, ma perchè ormai, siccome furono ripe-

tutamente bocciati gli altri emendamenti sulla materia, questo cade senz'altro da sè: insomma, allo stato attuale delle cose non ha più alcuna ragione di esistere.

PRESIDENTE. Resta allora soltanto un emendamento del senatore Gortani, tendente ad aggiungere in fine i commi seguenti:

« Onde assicurare la tempestiva difesa del suolo, i Consorzi di prevenzione debbono segnalare ai competenti Ispettorati dell'agricoltura e delle foreste, appena si manifestino, le incipienti ferite del suolo per erosione o per frana, e concordare con essi l'attuazione dei necessari provvedimenti.

« I Consorzi predetti possono assumere in concessione dallo Stato l'esecuzione e la manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria previste dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267 ».

GORTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORTANI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12 nel testo di cui è stata data lettura.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 13.

(*Rinvio*).

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i Consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i Consorzi di bonifica montana, di cui al Capo III della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti, a nome della minoranza, ne propone la soppressione.

Senatore Cerruti, rinuncia a svolgere questo emendamento?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore di maggioranza, qual'è il suo avviso su questo emendamento?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Contrario.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Ministro è contrario?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 13 proposto dal senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Prima di mettere ai voti l'articolo 13, fo notare che sarebbe forse opportuno chiarirne la dizione premettendo alle parole: « Capo III » le altre: « Titolo IV ».

SALOMONE. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 13 così modificato. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 14. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

TITOLO IV.

DELLA BONIFICA MONTANA

CAPO I.

Dei comprensori di bonifica montana.

Art. 14.

(*Classificazione e delimitazione*).

I territori montani, che, a causa del degradamento fisico e del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua trasformazione senza il coordinamento dell'attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo

forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" I territori montani nei quali necessiti prevenire il degradamento o che si trovino in condizione di dissesto idro-geologico e forestale, possono essere classificati e delimitati in comprensori di bonifica montana, su richiesta dei Comuni, o delle Province, o di qualsiasi Ente od associazione interessati, o dal Comitato di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competente per territorio, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

" Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e della organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica montana anche territori non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Noi abbiamo dato a questo articolo una forma più concisa di quella del testo della Commissione. Evidentemente il contenuto delle prime due righe dell'emendamento si riferisce a criteri già da noi espressi in precedenza e che non sono stati accolti. Avendo da parte nostra eliminati i comprensori di prevenzione è chiaro che si dovranno includere in quelli di bonifica anche le funzioni della eventuale prevenzione; in quanto al riferimento al grave dissesto economico di cui al testo della Commissione, noi lo abbiamo soppresso perchè tale dissesto essendo, in linea di massima, comune a tutta la montagna italiana non ci parve logico metterlo in evidenza soltanto nell'articolo che, in particolare, concerne la classificazione dei comprensori di bonifica montana; ed, infine, in quanto alla esigenza del coordinamento delle attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, ritenendo che questo concetto sia troppo ampio e possa autorizzare una eccessiva inframettenza dei pubblici poteri nella sfera della privata attività dei montanari sì da aumentare ancora di più quel vincolismo che in montagna ha sempre dato cattivi frutti e nessun vantaggio concreto, abbiamo circoscritto le ragioni dell'intervento e della classifica alle condizioni del dissesto idro-geologico e forestale. In altre parole, secondo noi, lo Stato deve intervenire dovunque nella montagna italiana con un complesso poderoso di opere dirette a promuoverne il risveglio economico, ci siano o non ci siano i comprensori di bonifica. Questi, sempre a nostro avviso, debbono essere istituiti di bel nuovo allorquando si verifichi nella zona, oltre alla necessità di prevenire il degradamento, di cui già dicemmo, uno specifico stato di dissesto idro-geologico e forestale. Debbo però aggiungere per compiutezza che noi riteniamo che non saranno molti i comprensori di prevenzione perchè — e questo è importante — tutti gli attuali bacini montani (praticamente tutta la nostra montagna) dovrebbero con la presente legge essere considerati senz'altro come comprensori di bonifica montana, senza che sia necessario procedere ad una qualsiasi opera di riclassificazione.

In quanto alla casistica di coloro (Enti o privati) che possono assumere l'iniziativa per promuovere la istituzione del comprensorio noi abbiamo posto in prima linea i Comuni e le Province, e ciò per l'importanza che questi Enti

hanno in sè e per sè nella vita pubblica italiana e, nello stesso tempo, per dare evidenza, anche formale, alla priorità del loro intervento ovunque vi siano problemi da risolvere e per i quali questi Enti sono i primi, come cellule fondamentali della vita politica-amministrativa italiana, ad aver interesse che siano risolti a beneficio delle collettività locali ch'essi rappresentano direttamente. A questi abbiamo fatto seguire gli Enti, in senso generico, le associazioni interessate (come del resto v'è anche nel testo della Commissione) e, per ultimo, i Comitati, provinciali e regionali, di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter*. In breve, rispetto al testo della Commissione, noi abbiamo aggiunto i Comitati perchè essi debbono sempre essere presenti in qualsiasi decisione che riguardi il pubblico intervento in montagna, e nessuna questione dev'essere trattata senza che questo organo democratico sia al corrente e che di conseguenza abbia potuto esprimere il suo parere. Abbiamo invece tolto sia il Corpo forestale dello Stato, perchè esso non è altro che un organo esecutivo alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e perciò non deve assumere iniziative del genere, ma deve sempre rivolgersi ai Comuni, alle Province ed ai Comitati, essendo questi gli organi democratici che rappresentano gli interessi locali, sia la maggioranza dei proprietari, perchè ad avere interessi in un comprensorio non sono soltanto i proprietari, ma tutti i cittadini che risiedono e svolgono comunque la loro attività nell'ambito del comprensorio medesimo.

In merito al nostro emendamento di cui al secondo comma v'è solo una modifica più che altro di carattere formale. Siccome, secondo il nostro emendamento di cui all'articolo 1, i Comuni montani debbono essere trascritti negli appositi elenchi, trattandosi ora di eventualmente includere nei comprensori di bonifica montana anche territori non appartenenti alla montagna, più che far riferimento alle caratteristiche occorrenti in base alla legge per la analoga classifica, abbiamo senz'altro fatto riferimento agli elenchi stessi. È ovvio che quei territori che non siano compresi negli elenchi non sono da considerarsi appartenenti alla montagna. Insomma, il nostro è un riferimento più chiaro, esplicito e preciso di quello contenuto nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dal senatore Gortani.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " degradamento fisico e del grave dissesto economico " le altre: " degradamento fisico o del grave dissesto economico ";

sostituire alle parole: " proficua trasformazione " le altre: " proficua sistemazione produttiva " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gortani per svolgere questo emendamento.

GORTANI. La prima delle modifiche è dovuta alla necessità di poter sopperire con opportuni inteventi a quei casi nei quali fosse indispensabile, a giudizio del Governo, di venire incontro con particolari provvedimenti a speciali situazioni, anche quando non concorressero tutte e due le circostanze che sono precisate nel testo attuale dell'articolo.

La seconda è semplicemente dovuta ad una maggiore precisazione di linguaggio.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del senatore Carelli soppressivo, nel primo comma, delle parole: « o del Corpo forestale dello Stato ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Carelli ha già dichiarato di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Prego allora la maggioranza della Commissione di esprimere il proprio avviso sugli altri emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole agli emendamenti dell'onorevole Gortani ed è contraria a quello del senatore Cerruti.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo condivide l'opinione della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Cerruti, sostitutivo dell'intero articolo 14, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Gortani al primo comma dell'articolo 14, tendente a sostituire, nel secondo rigo, la parola: « e » con la parola: « o » e, successivamente, le parole: « proficua trasformazione » con le altre: « proficua sistemazione produttiva ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 14 nel seguente testo emendato:

Art. 14.

(*Classificazione e delimitazione*).

I territori montani che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali territori son ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

Coloro i quali sono favorevoli, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 15.

(*Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana*).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Cerruti, a nome della minoranza, un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« I territori montani che all'entrata in vigore della presente legge si trovino classificati come bacini di sistemazione montana ai sensi del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, o inclusi in comprensori di bonifica ai sensi del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, s'intendono senz'altro classificati come comprensori di bonifica montana ai sensi della presente legge ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Per capire il contenuto del nostro emendamento bisogna prima di tutto riferirsi alla attuale situazione. Orbene, la situazione attuale di fatto

qual'è? In breve, è già stata da tempo eseguita la classifica dei bacini di sistemazione montana in base alla legge del 1923; successivamente vennero qua e là istituiti in montagna i comprensori di bonifica, in base alla legge del 1933, anzi in molte zone i comprensori di bonifica sono venuti a sovrapporsi ai territori già classificati come bacini di sistemazione montana. Certo la classificazione di gran lunga più importante è quella dei bacini montani. Quale è l'entità complessiva superficiale di questi bacini? Essi, come già dissi, comprendono quasi tutta l'ampiezza del territorio montano, perchè, già oggi, pur non essendo ancora completa la classificazione, sono registrati ben 10.287.000 ettari, in confronto ai 10.444.000 ettari che, secondo il Catasto agrario, aggiornato in base agli attuali confini, costituiscono la regione montana dell'Italia. Se noi, a quella cifra che ho detto poc'anzi, dovessimo aggiungere anche i bacini in corso di classificazione, ed infine anche quella parte di superficie dei comprensori di bonifica, ricadente nel territorio montano, ma fuori del perimetro dei bacini montani già classificati, ci troveremmo sicuramente molto vicini al limite dei 10.444.000 ettari. Chi è che ha effettuato, durante tanti anni, tale classificazione? Semplice, il Corpo forestale dello Stato. Ed il Corpo forestale dello Stato è chiaro che non ha di certo proceduto a questa classificazione per divertirsi, ma perchè ha ravvisato, in base alle norme di legge ed alle sue indagini di ordine tecnico e col rispetto delle prescritte norme procedurali, la necessità che in quelle zone dovessero intervenire i pubblici poteri. E così dicasi per i comprensori di bonifica in montagna. Da allora ad oggi le cose non sono di certo migliorate, anzi possiamo essere sicuri che, se mai, si sono aggravate. E perciò, per quale motivo si dovrebbe riprendere ora in esame questo lungo e poderoso lavoro di indagine e di eventuale riclassificazione, tanto in un caso come nell'altro? Ma insomma, se così si facesse, si verrebbe a misconoscere ed a tenere in nessun conto tutto quell'enorme lavoro che la Forestale ha svolto finora. Si tratta invece di un lavoro condotto da personale specializzato che, per comune giudizio, è competentissimo in materia; e perciò, avendo la Forestale già deciso, in seguito alle proprie constatazioni sul luogo e ad un adeguato esame di merito, che i bacini montani sono quelli che sono (10.287.000 ettari ed anche di più), come si potrebbe concepire che oggi la Forestale medesima — perchè in fondo si tratta proprio di un lavoro che dovrebbe sempre essere fatto dalla Forestale — possa di punto in bianco cambiare parere e decidere in un modo diverso? Ma questo è un assurdo. Vi figurate voi cosa avverrebbe se da questa progettata riclassificazione, la quale, notate bene, non esprimerebbe più un giudizio obiettivo e spassionato come quello emesso precedentemente, perchè qui è tanto chiaro che si vuol introdurre un criterio restrittivo per la solita solfa della dispersione dei pochi fondi disponibili, molte zone, già classificate come bacino montano o come comprensorio di bonifica nell'ambito dei territori montani, non fossero più considerate come tali, e quante proteste verrebbero a scatenarsi da parte degli interessati? Ed io mi domando che cosa si obietterà a costoro. Ma chi potrà convincerli che non siano vittime di una arbitraria ed iniqua decisione? Nessuno. E bisogna dire che, in fondo, essi avranno tutte le ragioni della terra di protestare contro un simile modo di procedere. A parte poi il fatto, tutt'altro che trascurabile, che se si volesse condurre sul serio un lavoro di revisione rispettando tutte le regole che sono prescritte per la bisogna e non trascurando tutti i sopraluoghi che si rendessero necessari, nonchè un esame di merito preciso ed approfondito, nemmeno fra dieci anni la Forestale potrebbe venirne a capo. Certo che se si fa il conto di procedere ad un simile lavoro di riclassificazione facendo tagli qua e là restando seduti al tavolino, la cosa potrebbe risolversi alla svelta, ma io mi rifiuto di credere, fino a prova contraria, che si possa arrivare a tanto.

Ciò premesso, ecco perchè da parte nostra proponiamo, molto più semplicemente e chiaramente, che i territori montani, i quali, alla entrata in vigore della presente legge, si trovano già classificati come bacini di sistemazione montana ai sensi del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, o inclusi in comprensori di bonifica ai sensi del regio decreto del 13 febbraio 1933, s'intendono senz'altro classificati come comprensori di bonifica montana ai sensi della presente legge. Ecco tutto.

Come vede, signor Ministro, noi vogliamo risparmiarle questa enorme fatica della riclassificazione, e perciò non si potrebbe negare che in questo caso l'opposizione è dietro a lavorare a vantaggio ed a sollievo del... Governo.

PRESIDENTE. È stato inoltre presentato, da parte dei senatori Piemonte, Canevari, Momigliano, Tissi, Tonello e Zanardi, il seguente emendamento:

« Nel primo comma, dopo le parole: " comprensori di bonifica ", aggiungere le altre: " e di riordinamento fondiario " ».

Invito l'onorevole Medici a dare l'avviso della maggioranza della Commissione sui due emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione, proprio perchè è stato dimostrato che spesso il perimetro dei bacini montani ha un corso che non soddisfa le esigenze della legge, è dolente di dover dare avviso contrario all'emendamento del senatore Cerruti.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Piemonte è favorevole per il contenuto, ma deve osservare che bastano i Consorzi di bonifica.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste a dare l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle considerazioni del senatore Medici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 15 presentato dal senatore Cerruti. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« I territori montani che all'entrata in vigore della presente legge si trovino classificati come bacini di sistemazione montana ai sensi del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, o inclusi in comprensori di bonifica ai sensi del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, s'intendono senz'altro classificati come comprensori di bonifica montana ai sensi della presente legge ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Piemonte propone che alle parole: « comprensori di bonifica » si aggiungano le altre: « e di riordinamento fondiario ».

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Faccio notare che questo emendamento è in correlazione con un emendamento precedente, che fu accettato.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Ho infatti dichiarato che la Commissione è favorevole nella sostanza dato che i Consorzi di bonifica possono fare il riordinamento fondiario.

PIEMONTE. Se esiste un Consorzio di riordinamento fondiario il quale domanda un riconoscimento, come fate a dire che non esiste?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Vorrei rispondere al collega Piemonte per precisare che la legge prevede che i proprietari si riuniscano con lo scopo di operare delle riunioni particellari e delle commassazioni. Perciò i Consorzi di bonifica possono fare anche il riordinamento fondiario, quindi non mi sembra vi sia motivo per insistere.

PRESIDENTE. Senatore Piemonte, insiste nel suo emendamento?

PIEMONTE. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 15 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO II.

Dei consorzi di bonifica montana e del piano generale di bonifica.

Art. 16.

(Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana)

Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15

possono costituirsi Consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro dei lavori pubblici.

I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i Consorzi di bonifica al Titolo V, Capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti, a nome della minoranza della Commissione, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi Consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati per iniziativa degli stessi o delle Amministrazioni comunali o provinciali.

" In difetto, si provvede d'ufficio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competente per territorio.

" In tutte le assemblee del Consorzio, ivi compresa quella per la sua costituzione, ogni consorziato dispone di un voto, qualunque sia la superficie di terreno posseduta " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, se permette vorrei partire dal fondo, e cioè dall'ultimo comma del nostro emendamento. In breve, vorrei pregarla di accantonare, per ora almeno, la discussione dell'ultimo comma dove proponiamo che: « In tutte le Assemblee del Consorzio, ivi compresa quella per la sua costituzione, ogni consorziato dispone di un voto, qualunque sia la superficie di terreno posseduta ».

Il motivo è chiaro e semplice. Noi avevamo proposto la soppressione del Consorzio di prevenzione, ma poichè la nostra proposta non è stata accolta, ora c'è il Consorzio di prevenzione a fianco del Consorzio di bonifica montana e, quindi, vi sono due Consorzi invece di uno solo. Perciò riteniamo opportuno e logico che quest'ultimo comma dell'articolo 16 debba essere trasferito tra le disposizioni varie, di modo che, se, per ipotesi, il comma che noi proponiamo venisse accolto, esso riguarderebbe entrambi i Consorzi, e non più uno solo. In conclusione, data la situazione che è venuta a crearsi vorrei pregarla di accantonare la discussione di quest'ultimo comma per rinviarla in fondo alla legge, quando arriveremo alle disposizioni varie e ciò per dare al contenuto del medesimo comma non più un carattere singolare, ma un carattere generale.

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Per il resto dell'articolo la differenza fra il contenuto dei due testi non è poi tanto sensibile.

Nel testo della Commissione, al primo comma, riga quarta, si afferma che l'iniziativa per la costituzione del Consorzio può essere assunta dagli « enti pubblici interessati ». Invece da parte nostra, come già più volte ho avuto occasione di proporre, intendiamo sostituire a questa espressione il preciso riferimento alle Amministrazioni comunali o provinciali, e soltanto a quelle. Non credo sia il caso che io debba ripetere quanto in merito ho già detto in precedenza. Il termine di « ente pubblico » è troppo generico, e, nella sostanza, potrebbe consentire ad un ente pubblico qualsiasi il quale non abbia affatto la rappresentanza democratica generale degli interessi politico-amministrativi, economici e sociali della zona, di assumere una iniziativa che, in concreto, verrebbe ad investire in pieno questi interessi. E perciò noi precisiamo che debba trattarsi soltanto dei Comuni o delle Province. Nel contempo, anche dal lato formale, noi intendiamo, data la grande importanza che questi Enti pubblici di base hanno effettivamente, di

porli sempre in evidenza pure nel contesto della legge stessa.

Circa poi la costituzione d'ufficio del Consorzio di bonifica montana, noi siamo convinti che non si possa concedere un così ampio potere al Governo, senza che il medesimo non debba prima sentire almeno il parere espresso da un organo democratico locale che sia investito dell'incarico di trattare questi problemi nel loro complesso e nelle loro mutue interdipendenze. Secondo noi tale organo che potrebbe occuparsi di questi specifici problemi sarebbe il Comitato di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del presente progetto di legge. Nel caso in cui si tratti del territorio di tutta o parte della Provincia vuol dire che sarà il Comitato provinciale, se invece si tratterà di parte o di tutto il territorio di più Provincie vuol dire che sarà il Comitato regionale. Se, ad esempio, il Comitato fosse contrario alla istituzione del Consorzio, il Governo dovrà pensarci due volte prima di deciderne la costituzione d'ufficio. Per nostro conto non può essere ammissibile la decisione unilaterale del Governo senza che prima sia almeno consultato un organo locale competente.

Abbiamo poi soppresso il secondo comma dell'articolo perchè di questo argomento si dovrà trattare in seguito a mano a mano che verranno specificate le competenze degli Enti o dei privati circa la esecuzione e la manutenzione delle opere di cui trattasi. Per esempio noi non siamo affatto dell'avviso che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere pubbliche. È ora di finirla che il denaro dello Stato possa servire ad interessi privati e di comodo di coloro che incontrollatamente comandano nel Consorzio. Solo l'Ente pubblico, come lo Stato, la Regione, la Provincia ed il Comune, possono offrire la necessaria garanzia che il denaro dello Stato sia speso bene, senza dispersioni ed abusi e nell'interesse generale delle rispettive collettività che gli Enti stessi rappresentano.

Ed, infine, per ciò che concerne l'ultimo comma, noi ne proponiamo senz'altro la soppressione. Sappiamo benissimo che, dato il carattere pleonastico del comma stesso, quando, in merito ai Consorzi, non ci fossero nel presente progetto di legge norme che li riguardino per un dato aspetto, si dovrà fare ugualmente riferimento alla legge generale del 1933. Lo sappiamo benissimo. Tuttavia, siccome riteniamo da parte nostra che la suddetta legge del 1933 dovrebbe essere rifatta da cima a fondo per darle un contenuto ben più democratico, vogliamo evitare di farne noi stessi uno specifico riferimento. Ecco tutto.

PRESIDENTE. Onorevole Medici, qual è l'avviso della maggioranza della Commissione sull'emendamento sostitutivo del senatore Cerruti?

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. E l'onorevole Ministro?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, insiste nel suo emendamento?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i primi due commi dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 16, presentato dal senatore Cerruti a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi Consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati per iniziativa degli stessi o delle Amministrazioni comunali o provinciali.

« In difetto, si provvede d'ufficio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competente per territorio ».

PRESIDENTE. Questo emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Dichiaro ancora una volta che resta accantonato l'ultimo comma dell'emendamento Cerruti.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 17. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 17.

(*Piano generale di bonifica montana*).

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato ai termini del precedente articolo 5, dal consorzio dei proprietari, e, in difetto, da altri enti pubblici interessati.

In difetto, il Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'articolo 36 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Gortani. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

" Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, a' termini del precedente articolo 5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gortani per svolgere questo emendamento.

GORTANI. Il mio emendamento ha semplicemente lo scopo di mettere in relazione l'articolo 17 con l'articolo 5.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha proposto, a nome della minoranza della Commissione, di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato ai termini del precedente articolo 5, dal Consorzio di bonifica montana e, in difetto, dalle Amministrazioni provinciali o comunali interessate, eventualmente riunite in Consorzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Circa il secondo comma di questo articolo 17 non abbiamo fatto altro che sostituire alla espressione di « enti pubblici interessati » lo specifico riferimento alle Amministrazioni provinciali o comunali interessate, eventualmente riunite in Consorzio. In fondo è la stessa questione che ho già trattata in riferimento al primo comma dell'articolo precedente e quindi non credo sia proprio il caso che io debba ripetere le stesse cose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Medici per esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione su questi due emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole all'emendamento Gortani ed è contraria a quello Cerruti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per esprimere il pensiero del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Aderisco al pensiero del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Gortani, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione, ha proposto di sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

« Qualora anche le suddette Amministrazioni non provvedano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, circa il terzo comma dell'articolo 17 si tratta in sostanza di una questione di forma. Nel testo della Commissione c'è una stridente cacofonia, perchè la parola « difetto », viene ripetuta due volte, la prima in fondo al secondo comma, e la seconda volta subito in principio del terzo comma. Con la nostra formulazione, per coerenza, al preciso riferimento alle Amministrazioni provinciali o comunali che già abbiamo inserito in quello precedente, tale cacofonia verrebbe eliminata. Quindi v'è una questione di precisazione degli enti pubblici di cui trattasi e v'è una correzione di carattere formale.

In merito poi al quinto comma, sempre di questo articolo 17, che concerne la decisione sui ricorsi e l'approvazione del piano generale di bonifica da parte dei Ministeri competenti, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici abbiamo fatto precedere, nel nostro emendamento, quello dei Comitati di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competenti per territorio. Ci sembra così logico e così intuitivo che riteniamo di non dover spendere tante parole per illustrarlo, tanto più che l'ora cammina alla svelta ed abbiamo ancora molti altri emendamenti da esaminare. I Comitati sono gli organi di base territoriale preposti all'esame di tutti i problemi generali e particolari che nascono dalle operazioni della bonifica integrale, e quindi è lapalissiano che da parte del Governo, prima di emettere una decisione di tanta importanza, non soltanto si debba sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma anche quello di questo organo di base. Se non lo si dovesse sentire in un caso simile non so quando dovrebbe essere sentito.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ed il Governo ad esprimere su questo emendamento il proprio avviso.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione osserva che il Senato ha già votato articoli i quali sono in contrasto con le proposte del collega Cerruti.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo con le conclusioni della Commissione, tanto più che la cacofonia del primo «difetto» è caduta dopo l'accoglimento dell'emendamento del senatore Gortani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, proposto dal senatore Cerruti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto quindi ai voti il terzo comma dell'articolo 17 nel testo della maggioranza della Commissione, di cui è già stata data lettura. Coloro i quali sono favorevoli, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'articolo 36 della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato proposto dal senatore Gortani il seguente comma aggiuntivo:

« Il piano deve essere approvato dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, cui è demandato anche il giudizio di prima istanza sui ricorsi presentati ».

GORTANI. Rinuncio a questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento aggiuntivo anche dal senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Aggiungere dopo il quarto comma i seguenti:

" Il piano generale deve indicare, per ciascun Comune, su di una mappa del catasto o, in mancanza, su di una carta dell'Istituto geografico militare, possibilmente in scala di 1 a 10.000, la delimitazione dei terreni da assoggettare a vincolo idro-geologico.

" La delimitazione di cui al precedente comma, nonchè il riassunto indicativo del piano generale, sono pubblicati per sessanta giorni all'albo pretorio di ciascun Comune interessato. Durante tale termine possono essere presentati i reclami, in carta libera, alla Segreteria del Comune stesso.

" Per i terreni soggetti o da assoggettarsi a vincolo idro-geologico è corrisposto un indennizzo da determinarsi con la procedura stabilita dagli articoli 21 e 22 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgerlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Si tratta di una questione molto importante, sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea. È d'uopo premettere che in merito alla procedura da seguire per la compilazione e la pubblicazione dei piani generali di bonifica, non è mai esistito il regolamento per l'applicazione della legge 1933, di modo che, attraverso semplici circolari, viene disposto che il piano dev'essere depositato in visione presso l'ufficio del Genio civile del capoluogo di provincia. Orbene, prendiamo, ad esempio, la mia Provincia: quella di Vercelli. I montanari, ammesso a priori che siano resi edotti quando il piano generale viene pubblicato, dovrebbero partire dal loro paese, situato a 100 chilometri di distanza dal capoluogo di provincia, per recarsi presso gli uffici del Genio civile per prendere conoscenza dei progetti e del piano di bonifica con tutte le istruzioni relative anche agli obblighi che a loro incombono e per i quali, se risultassero inadempienti, il Consorzio avrà diritto di subentrare ad essi con la rivalsa delle maggiori spese che ne potrebbero derivare. Primo punto: i montanari, salvo che il Genio civile dimostri tanta premura di avvisare tutti i Comuni interessati, non sapranno nemmeno quando il piano generale potrà essere visibile presso gli uffici del capoluogo della Provincia.

Secondo punto: anche ammesso che essi siano resi edotti della data di pubblicazione del piano e dei relativi allegati, dovrebbero piantare baracca e burattini, percorrere le mulattiere della montagna, le strade del fondo valle, prendere due treni, e, tra andata, sopraluogo e ritorno, perdere almeno due giorni per leggere un complesso di scartoffie ed osservare un mucchio di disegni, più o meno decifrabili, per saperne ben poco più di prima. Ma, insomma, non ci vuol tanto a capire che una simile procedura significa che i montanari dovranno sempre piegare il capo agli ordini del potere esecutivo e non avranno mai la possibilità di esporre le loro buone ragioni, di ricorrere o di presentare una qualche opposizione. Dovranno ubbidire ciecamente e basta.

È ovvio che non si poteva escogitare un sistema più drastico, più iniquo, più sbrigativo e più antidemocratico di questo. Si noti ancora che con l'approvazione del piano il vincolo idrogeologico verrebbe applicato automaticamente e perciò i montanari, per i loro terreni che per caso non fossero ancora vincolati, un bel

mattino potrebbero svegliarsi e sentirsi dire che quei tali loro terreni sono soggetti al vincolo ed a quel po' po' di roba che il medesimo comporta senza che a loro sia nemmeno concessa la possibilità di inoltrare la benchè minima obiezione. « Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare », e chi si è visto si è visto.

MEDICI, *relatore di maggioranza.* Queste sono cose da regolamento.

CERRUTI. *relatore di minoranza.* Niente affatto, sono troppo importanti e vincolanti per essere rimesse alla decisione unilaterale del potere esecutivo. La legge del 1923 disciplina minutamente la procedura del vincolo e quella per la formazione dei bacini montani. Altro che regolamento. La legge del 1933 non è mai stata seguita dal regolamento e sono passati 20 anni. Siamo in un paese che suol definirsi democratico ed invece di andare avanti dovremmo forse andare indietro? I singoli, tenuto anche calcolo di tutti gli obblighi che derivano loro dall'impianto *in loco* della bonifica integrale, hanno il sacrosanto diritto di essere informati di quello che dovrà capitare sui loro terreni, delle servitù che potranno incombervi, di quello che dovranno fare, degli espropri che dovranno subire per causa di pubblica utilità, di quanto dovranno pagare, e così via. Ma vi paiono bazzecole tutte queste faccende? E non dobbiamo nemmeno dimenticarci che in montagna tutte le difficoltà sono moltiplicate e che i montanari sono gente semplice poco assuefatta a questo trambusto di carattere burocratico.

Quindi da parte nostra, con la piena consapevolezza delle particolari condizioni di disagio che sono proprie dell'ambiente in cui si opera e col preciso intendimento di precostituire le doverose norme di salvaguardia dei diritti dei singoli, e specie perchè si tratta dei montanari, nei rapporti che loro avranno coi pubblici poteri, e per gli obblighi, tutt'altro che indifferenti, che dovranno assumere in dipendenza delle operazioni di bonifica da attuarsi sul loro territorio, proponiamo: primo, che il piano generale debba indicare, per ciascun Comune, su di una mappa del catasto o, in mancanza, su di una carta dell'Istituto geografico militare, possibilmente in scala da 1 a 10.000, la delimitazione dei terreni da assoggettare al vincolo idro-geologico. Secondo: Il riassunto indicativo del piano generale di bonifica, nonchè la delimitazione di cui ho detto poc'anzi, debbono essere pubblicati per 60 giorni all'albo pretorio di ciascun Comune interessato, durante il quale periodo potranno essere presentati i reclami. Terzo: per i terreni assoggettati o da assoggettarsi al vincolo dovrà essere corrisposto un indennizzo da determinarsi secondo la procedura stabilita dagli articoli 21 e 22 della legge del 1923, vale a dire, in difetto di accordo fra le parti, mediante la decisione del collegio arbitrale. Solo procedendo in tale modo potremo affermare di aver contemperato le esigenze della bonifica col doveroso rispetto dei diritti dei singoli.

I proprietari del luogo saranno sul serio resi edotti di ogni cosa e potranno rivolgere i loro eventuali ricorsi e le loro eventuali opposizioni presso la segreteria del Comune. Quindi, per quanto riguarda la procedura nessuno potrà mettere in dubbio che noi proponiamo venga seguìta una linea chiara, pratica, precisa ed onesta in modo che tutti siano informati tempestivamente di quello che sta per accadere e possano prepararsi e premunirsi in conformità. Si tratta della esecuzione di opere costose alle quali rispettivamente, essi debbono provvedere in proprio o per le quali debbono concorrere, nonchè della applicazione di vincoli e di servitù che hanno il loro peso, e perciò tutti, prima che si entri nella fase operativa, debbono essere messi in condizione di prenderne atto, e, se del caso, di esporre le proprie riserve od opposizioni. Il piano generale di bonifica verrà poi approvato dal Ministero, ed i ricorsi e le opposizioni potranno essere accolti o respinti, ma almeno a tutti sarà stata concessa la possibilità di sapere di che cosa si tratta e di poter esprimere il loro parere in proposito. È ovvio che soltanto nel caso in cui la pubblicazione venga fatta presso ciascun Comune e nei modi e nei termini che noi proponiamo si potrà affermare di aver seguìto una procedura democratica, rispettosa dei diritti dei singoli ed aderente alle difficoltà ed alle situazioni che sono proprie dei luoghi in cui si opera. In caso contrario, vale a dire, se questo minimo non dovesse venir accolto, si abbia almeno il coraggio di dire ai montanari che nell'anno di grazia 1952 e successivi il potere esecutivo sarà libero di fare i propri comodi

ed a nessuno sarà concessa la possibilità di difendersi dai suoi errori, dai suoi favoritismi, dai suoi arbitri, e così via con tante altre simili allegrezze di cui i montanari stessi hanno già assaporata la fragranza durante l'infausto periodo di predominio della milizia forestale.

Per quanto riguarda l'ultimo comma del nostro emendamento debbo premettere che il vincolo è un limite alla loro libertà di azione ed all'integrale godimento dei beni di cui i montanari, nell'un caso e nell'altro, hanno pieno diritto. Il vincolo, checchè si dica, non è altro che un servizio pubblico, perchè esso è rivolto a conservare la montagna, e, nel contempo, a cautelare la pianura. Niun dubbio che il vincolo sia necessario, per quanto sia anche opportuno che venga diversamente regolamentato, mentre a poco a poco e parallelamente dovranno essere assunti quei provvedimenti atti a promuovere, più che una autodisciplina, una progressiva attenuazione dei motivi stessi che ora ne impongono l'applicazione. L'onorevole Micheli, come già dissi nel mio intervento in sede di discussione generale, era tanto e tanto avverso al vincolo per le noie ed i danni che esso procura ai montanari che avrebbe voluto addirittura che fosse stato soppresso. Noi non arriviamo a tanto, almeno per ora, ma insistiamo affinchè sia per lo meno indennizzato. Se esso, come non v'è dubbio, rappresenta un sacrificio ed un danno per i montanari, e per converso un vantaggio per tutta la collettività, non vediamo proprio per quale motivo la collettività stessa dovrebbe sottrarsi dal compensare equamente coloro che debbono sopportare questo sacrificio e questo danno per assolvere ad un vantaggio comune. Questo strano concetto della tutela dell'interesse pubblico attraverso il sacrificio dello interesse di una parte sola della collettività, e specie in questo caso nel quale si tratta, in genere, di povera gente che è costretta ad una vita dura e miserabile per cui dovrebbe essere addirittura indennizzata affinchè rimanga sul posto, venne sostenuto da G. Venezian, durante il Congresso nazionale forestale di Bologna, nel 1909. Certo erano altri tempi Ma, da allora ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti, e, finalmente, sarebbe giunta l'ora che sia resa giustizia ai montanari per il danno ed il sacrificio che debbono sopportare nell'interesse generale di tutta la collettività.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Medici ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Cerruti, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il piano generale deve indicare, per ciascun Comune, su di una mappa del catasto o, in mancanza, su di una carta dell'Istituto geografico militare, possibilmente in scala di 1 a 10.000, la delimitazione dei terreni da assoggettare a vincolo idro-geologico.

« La delimitazione di cui al precedente comma, nonchè il riassunto indicativo del piano generale, sono pubblicati per sessanta giorni all'albo pretorio di ciascun Comune interessato. Durante tale termine possono essere presentati i reclami, in carta libera, alla Segreteria del Comune stesso.

« Per i terreni soggetti o da assoggettarsi a vincolo idro-geologico è corrisposto un indennizzo da determinarsi con la procedura stabilita dagli articoli 21 e 22 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267 ».

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, sono contrario a tale emendamento non fosse altro che per una considerazione che mi sembra ovvia. S'imporrebbe una certa indennità sulla quale non conosciamo l'avviso nè del Ministro delle finanze nè della Commissione competente, il che mi sembra non risponda a criteri di giustizia.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento aggiuntivo del senatore Cerruti è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo al quinto comma.

Il senatore Cerruti ha presentato, a nome della minoranza un emendamento tendente a sostituire la dizione del comma stesso con la seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competente per territorio, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico ».

Onorevole Medici, la prego di dare il suo avviso su questo emendamento.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del quinto comma presentato dal senatore Cerruti a nome della minoranza. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Gortani ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi » le altre: « decide in via definitiva sui ricorsi ».

GORTANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il quinto comma nel testo della maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 17 nel seguente testo emendato:

Art. 17.

(*Piano generale di bonifica montana*).

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, a' termini del precedente articolo 5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto, il Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'articolo 36 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a com-

prensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 18.

(*Effetti dell'approvazione del piano*).

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione dei progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.

Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5.000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il Consorzio.

Gli interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di progettazione sono anticipate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idro-geologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonchè per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

PRESIDENTE. Al primo comma di questo articolo è stato presentato dal senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione, un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" L'approvazione del piano generale di bonifica ha per effetto di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissati la misura del sussidio a norma del successivo articolo 19, i termini per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere private indicate nel piano, ed i termini per la loro esecuzione " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Anzitutto mi pare che la dizione del testo della Commissione debba considerarsi preclusa. La Commissione, a mio modesto avviso, non può indicare con le opere anche « le attività » da considerarsi pubbliche perchè tale dizione è compromessa da quella del precedente articolo 17 che venne poc'anzi approvato. Nell'articolo 17, infatti, si stabilisce che il piano deve contenere il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo a quelle di consolidamento del suolo e della regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio. Nel testo approvato non si parla affatto di « attività », ma soltanto di opere. Il termine di « attività » è talmente vago che può comprendere tutto quello che si vuole. Un piano fa nascere importanti e notevoli impegni nei confronti dei privati (vuoi che si tratti di opere pubbliche, vuoi che si tratti di opere private) e perciò la casistica di questi impegni obbligatori deve essere chiara e precisa e non così indeterminata da prestarsi a qualsiasi interpretazione e da consentire ai funzionari preposti alla bonifica di imporre tutto quanto faccia loro comodo, non restando agli altri che ubbidire. Quindi, a

nostro avviso, il termine « attività » dovrebbe essere soppresso, perchè in base all'articolo 17, da cui l'articolo 18 deriva come una logica conseguenza, si parla di opere e niente affatto di « attività ». Inoltre, nel nostro emendamento non facciamo alcun cenno delle opere pubbliche perchè, secondo noi, tali opere dovrebbero essere a carico esclusivamente dello Stato, restando ai privati l'obbligo di eseguire le opere di miglioramento fondiario (e soltanto le opere) sui loro fondi, indicate nel piano stesso e con i sussidi stabiliti dalla presente legge. Ho qui sottomano uno dei tanti piani generali di bonifica. Bisogna leggerlo per convincersi che cosa si nasconde sotto il termine apparentemente innocuo di « attività ». È vero che nel testo della Commissione esso dovrebbe riguardare soltanto le opere pubbliche, ma non vorremmo che, invocando il solito criterio della analogia, si finisse poi con l'estenderlo anche per le opere private, e così quello che sarebbe uscito dallo articolo 17 finirebbe per rientrare attraverso l'articolo 18. Dunque il piano arriva a fissare le piantagioni rispetto alla superficie, il riparto fisso delle colture, il carico di bestiame, le unità lavorative, i rapporti fra la proprietà, l'impresa ed il lavoro, gli schemi dei contratti, e così via, insomma tutta una serie di norme così vincolative che invadono ogni campo, ed anche, come ho detto, quello contrattuale, di modo che, nel caso nostro, quel povero contadino di montagna non saprebbe più a quale santo votarsi. Vogliamo forse che i montanari arrivino ad odiare la bonifica? Questo credo non sia nei voti di nessuno. E perciò, lasciamo le « opere » ed eliminiamo le « attività ». I montanari sapranno da soli fare il resto e, se mai, si facciano loro toccare con mano i vantaggi che si possono ottenere seguendo questa o quella regola, e possiamo essere sicuri che tosto seguiranno i buoni consigli. La persuasione e l'esempio varranno meglio di qualsiasi filastrocca di norme e di vincoli alle individuali libertà, specie poi quando queste norme e questi vincoli invadono illecitamente un campo di ordine politico, economico e sociale, come nel caso dei contratti agrari di cui ho fatto cenno, per cristallizzare con questo mezzo certe situazioni di privilegio che sarebbe invece necessario che fossero distrutte alla svelta.

Concludendo, per una ragione, direi, di economia della legge stessa, per ragioni di ordine formale, di ordine giuridico, ed anche per una questione di principio, insisto affinchè questo emendamento venga accolto. Affermo poi che nel nostro testo v'è soltanto il riferimento alle opere di competenza dei privati e nessun riferimento per quanto concerne le opere pubbliche. Questo perchè, secondo noi, tutte le opere di competenza dello Stato dovrebbero essere anche a totale carico del medesimo. Un qualsiasi riferimento in questo comma alle opere di competenza dello Stato potrebbe generare confusione anche dal punto di vista puramente formale. Lo Stato deve provvedere da sè alle opere pubbliche ed i privati provvederanno soltanto a quelle che sono di loro competenza. Quindi è opportuno che non ci sia confusione anche nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Medici per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non ritiene che vi sia la contraddizione rilevata, e perciò è contraria all'emendamento del senatore Cerruti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Aderisco a questo parere.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 18, proposto dal senatore Cerruti a nome della minoranza della Commissione, e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti il primo comma nel testo della maggioranza della Commissione. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma non è stato presentato alcun emendamento.

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Al terzo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo dal senatore Cerruti, a no-

me della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

" Gli interessati, di cui al precedente comma, possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le relative spese di progettazione e di esecuzione dei lavori sono anticipate dallo Stato ai Consorzi, salvo ricupero, in un periodo non minore di trent'anni e senza interessi, della quota a carico dei richiedenti al netto dei contributi stabiliti dalla presente legge " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Nella prima parte di questo terzo comma tanto il testo della Commissione quanto il testo del nostro emendamento, in sostanza, affermano la stessa cosa, però mi permetto di osservare che il nostro testo è più preciso perchè quando accenna agli « interessati » specifica che debbono essere quelli di cui al comma precedente e non gli « interessati » in senso generico. In seguito, però, v'è una differenza sostanziale fra i due testi. Noi, oltre le spese di progettazione, abbiamo indicato anche le spese di esecuzione dei lavori stessi. Insomma, a nostro avviso, e sempre nei confronti dei coltivatori diretti, bisogna pur prevedere il caso in cui il montanaro non solo sia costretto a ricorrere al Consorzio per la compilazione del progetto, ma anche il caso in cui non sia nemmeno in condizione, nonostante tutta la sua buona volontà, vuoi per la mancanza di braccia valide o vuoi per carenza degli strumenti necessari od altre cause ancora, di eseguire i lavori, e quindi debba ricorrere al Consorzio anche per la esecuzione vera e propria delle opere principali di cui trattasi. Si dirà che in tal caso dovrebbe farle eseguire da altri a pagamento. Già, e se il montanaro non avesse le somme necessarie che cosa dovrebbe fare in tal caso? Nessuno si faccia illusioni, perchè in montagna i casi del genere saranno molto più frequenti di quello che si possa immaginare. Qui, pertanto, abusi non sono di certo possibili. Al montanaro sarà sempre molto più conveniente provvedere direttamente con le proprie braccia e coi propri mezzi alla esecuzione delle opere di cui trattasi. Di questo si può essere sicuri. Quindi se, per i casi estremi, daremo loro la possibilità di questo intervento esecutivo da parte del Consorzio, faremo opera altamente meritoria ed umana proprio nei confronti di coloro che si trovano nelle peggiori condizioni, evitando che essi debbano cadere nelle grinfie di qualche speculatore senza scrupoli che finirebbe poi di impossessarsi in tutto od in parte della poca terra di cui possono disporre.

Noi raccomandiamo caldamente all'Assemblea l'accoglimento di questa nostra proposta la quale è ispirata dall'unico fine di venire incontro in tutti i modi possibili ai contadini più deboli e quindi a quelli che sono più di tutti meritevoli di aiuto. Ripetiamo, per dissipare ogni reticenza, che soltanto coloro che non potranno proprio farne a meno ricorreranno a questo mezzo che verrà loro offerto, perchè, appena appena fossero in grado di provvedere direttamente, essendo questa la posizione della loro massima convenienza, non ricorrerebbero affatto al Consorzio perchè, non v'è dubbio, che, comparativamente parlando, le opere di cui trattasi verrebbero a costare molto e molto di più.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Medici ad esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione in proposito.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere il suo pensiero.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo con il relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Cerruti sostitutivo del terzo comma, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto al voti il terzo comma nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dal senatore Gortani era stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo al terzo comma:

« Su richiesta degli interessati, le spese di esecuzione delle opere progettate potranno essere coperte fino all'80 per cento mediante mutui di favore a' termini dell'articolo 2 della presente legge ».

Questo emendamento è stato però ritirato.

Metto quindi ai voti l'ultimo comma dell'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO III.

Delle opere di competenza dello Stato e delle opere di competenza privata.

Art. 19.

(*Opere pubbliche di competenza dello Stato*).

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le opere previste dall'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.

È altresì competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonci ad uso dei centri rurali.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Nei territori montani sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della valorizzazione delle risorse naturali e dello sviluppo della economia montana:

a) la costruzione di bacini, di impianti idroelettrici e di opere per la ricerca, la provvista e la utilizzazione delle acque ai fini irrigui e civili, anche se a prevalente beneficio di altri territori;

b) la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per l'agricoltura, l'artigianato e la piccola industria, e per l'illuminazione;

c) le opere stradali, le funivie, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo.

d) le linee e gli impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

" Nei comprensori di bonifica montana sono altresì di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica e della difesa dalle alluvioni, le opere previste dall'articolo 39 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2 lettera *a*), *b*), *c*), del regio decreto del 13 febbraio 1933, numero 215, le opere di difesa dalle acque, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè le opere edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso. Tutte le altre opere, giudicate necessarie ai fini della bonifica montana, sono di competenza dei privati ed usufruiscono dei concorsi e dei contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

" Le spese per le opere di competenza statale, contemplate nel presente articolo, sono a totale carico dello Stato " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti per illustrare questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Questo è forse l'articolo, se non il più importante, almeno uno dei più importanti che ci siano in questo progetto di legge. In esso si tratta delle opere pubbliche della bonifica integrale che sono di competenza dello Stato. Di questo argomento ho già parlato a lungo in sede di discussione generale e quindi, sapendo di fare cosa assai gradita all'Assemblea, mi limiterò a riassumere brevemente i termini fondamentali.

Noi, anzitutto, abbiamo fatto una distinzione di base. Il testo è diviso in due parti: la prima parte riguarda le opere pubbliche, le quali (a nostro avviso), dovrebero essere a totale carico dello Stato, da eseguirsi nei territori montani, indipendentemente dal fatto se ci sia o non ci sia in quella zona la classificazione del comprensorio di bonifica montana e tanto meno il Consorzio di bonifica montana. È sufficiente che queste opere, di cui dirò in seguito, siano considerate necessarie ai fini generali della valorizzazione delle risorse naturali e dello sviluppo della economia montana. Noi partiamo dal concetto fondamentale, come i fatti provano inconfutabilmente, che in Italia, dovunque c'è montagna, c'è zona depressa, e perciò le opere di cui trattasi, a meno, caso rarissimo, che siano già state eseguite in precedenza, debbano essere eseguite d'ora in avanti se, veramente, vogliamo far sì che la montagna possa una buona volta per sempre uscire dallo stato di abbandono e di arretratezza in cui è rimasta piombata nel passato. È ovvio che la nostra è una visione generale, ampia e completa del problema, e, nondimeno, essa è aderente alla realtà che deve ispirare tutta la nostra azione. Qualsiasi altra valutazione che sia limitativa della profondità e della vastità di questo gravissimo problema sarà una valutazione miope e gretta che non potrà mai condurci alla soluzione integrale del problema stesso, nei suoi molteplici aspetti tecnici, economici e sociali.

La seconda parte del nostro emendamento riguarda anch'essa le opere pubbliche, e che perciò, a nostro avviso, dovrebbero essere a totale carico dello Stato, le quali siano da eseguirsi, non dovunque, ma soltanto nell'ambito dei comprensori di bonifica montana, in quanto dette opere risultino necessarie ai fini specifici della bonifica stessa e della difesa della pianura dalle alluvioni. In altre parole, mentre il concetto informatore e dominante della prima parte del nostro emendamento considera il problema della montagna alla base e nella sua ampiezza, nella sua generalità e nella sua uniformità, in questa seconda parte il concetto si riferisce agli aspetti più particolari del problema, e cioè a quelli della sistemazione idro-geologica e della bonifica, i quali sono estremamente mutevoli a seconda dei luoghi, delle concomitanze e delle interdipendenze dei molteplici fattori ambientali.

Quali sono le opere di cui alla prima parte del nostro emendamento? Il primo gruppo comprende la costruzione dei bacini, degli impianti idroelettrici e le opere per la ricerca, la provvista e la utilizzazione delle acque ai fini irrigui e civili, anche se a prevalente beneficio di altri territori.

A prescindere dai bacini per la captazione delle acque per scopi irrigui che sono già di competenza del Ministero dell'agricoltura, noi proponiamo che qualsiasi costruzione idraulica da eseguirsi in montagna, compresi gli impianti di ogni genere per la utilizzazione dell'acqua medesima, d'ora innanzi rientri sotto l'imperio della presente legge, vale a dire che non sia più considerata come avulsa dalla sistemazione e dalla bonifica della montagna, ma piuttosto come parte integrante e sostanziale di essa, anche se la suddetta utilizzazione fosse a prevalente beneficio della collina o della pianura. È questo il solo ed unico modo affinchè tutto debba procedere secondo un piano ordinato, organico e senza che vi siano azioni contrastanti le quali eliderebbero gli effetti utili che dalla sistemazione e dalla bonifica della montagna ci proponiamo di conseguire. Come ho detto io stesso nella relazione di minoranza e come hanno detto nella discussione generale i colleghi Milillo e Spezzano, noi con questo emendamento, che si riallaccia come in un tutto armonico al progetto di nazionalizzazione della industria elettrica che quanto prima presenteremo al Parlamento (nazionalizzazione che la stessa Costituzione ordina), intendiamo porre fine allo strapotere ed ai danni che le società idroelettriche procurano alla montagna ed ai montanari. Esse, preoccupate come sono di fare soltanto i loro esosi interessi, mettono a soqquadro intere vallate. Non ritengo sia il caso di ripetere

qui la elencazione di tutti i danni che arrecano. Sta di fatto, come ha giustamente affermato il dottore Ghilardi al congresso di Firenze del 1947, che l'impianto idroelettrico privato significa lo spopolamento della montagna. Se poi le Società idroelettriche, pur avendo ottenuta la concessione, come avviene attualmente su larga scala, procrastinano la costruzione degli impianti al fine di rendere prossochè perpetua la concessione stessa, non pressochè perpetua la concessione stessa, non che di sistemazione e di bonifica perchè sussisterà sempre il pericolo che un giorno, quando riterranno di loro convenienza riprendere la costruzione degli impianti, esse arrivino in tempo per sconvolgere ogni cosa. Un interesse pubblico com'è quello della sistemazione e della bonifica della montagna non può essere alla mercè di un esclusivo interesse privato. V'è poi un'altra ragione importante che avvalora il nostro emendamento; essa concerne l'esercizio degli impianti. Gli impianti elettrici dovranno essere gestiti dalle Aziende municipalizzate da costituirsi fra i Comuni rivieraschi, di modo che le suddette Aziende, oltre a funzionare da elementi calmieratori del prezzo di vendita dell'energia ricavabile, procureranno una onesta entrata a beneficio dei Comuni stessi. È giusto che così sia perchè finora essi hanno solo subìto i danni.

Il secondo gruppo delle opere di carattere generale comprende la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per l'agricoltura, l'artigianato e la piccola industria e per l'illuminazione. Non credo sia il caso ch'io debba spendere parole per illustrare la importanza di queste opere ai fini della valorizzazione delle risorse naturali della montagna e lo sviluppo della sua economia, e così dicasi per quelle del secondo e del terzo gruppo. In breve, trattasi delle opere stradali, delle funivie, delle teleferiche, compresi i fili a sbalzo (terzo gruppo), delle linee e degli impianti telefonici ad uso dei centri rurali (quarto gruppo). Non c'è chi non veda il carattere di generalità di queste opere e come esse siano comuni ed indispensabili tanto alla montagna alpina, quanto a quella appenninica e delle isole. Le opere stradali sono di una importanza eccezionale, non solo dal punto di vista tecnico ed economico, ma anche dal punto di vista sociale perchè rendendo agevoli le comunicazioni si potrà vincere pure quell'isolamento terribile di cui è vittima la gente della montagna. Le teleferiche (compresi i fili a sbalzo) hanno anch'esse una importanza enorme per poter effettuare i trasporti a basso costo, mentre le funivie daranno incremento notevole al turismo, e cioè ad una delle branche complementari sulle quali bisognerà far leva per migliorare l'economia della montagna. Potrei citare numerosissimi casi pratici, ma mi limiterò ad uno dei più importanti e significativi: nella Valle d'Aosta v'è la base turistica di Gressoney, la quale pur essendo ai piedi delle più note ascensioni del Monte Rosa (Capanne Sella e Gnifetti), non riesce a svilupparsi come meriterebbe perchè mancano le funivie, mentre quella laterale del Breuil (Cervinia) con la funivia del Plateau Rosa e l'altra di prossima inaugurazione della Cresta della Forca (e di qui, in un secondo tempo, per Zermatt in Svizzera) si sta sviluppando a meraviglia per la stagione estiva e quella invernale e così dicasi per Courmayeur dove c'è la funivia del Colle del Gigante. Per gli impianti telefonici ad uso dei centri rurali non v'è dubbio alcuno che siano utilissimi ed indispensabili dovunque. Lo stesso dicasi per gli impianti elettrici per gli usi locali, e, particolarmente, per lo sviluppo della industria la quale, con la zootecnia ed il turismo, è uno dei pilastri sui quali deve appoggiare saldamente l'incremento del mercato di produzione e di scambio della montagna.

Queste opere non sono forse il minimo che si possa pretendere per creare dovunque quel complesso di beni strumentali, di impianti e di servizi che sono la pedana di lancio e la base più sicura per garantire lo sviluppo della economia montana? Esse, naturalmente, si integrano e si completano a vicenda di modo che, dal loro coordinato procedere, verranno sempre più ridotte le difficoltà e demoliti gli ostacoli naturali che ora impediscono qualsiasi progresso. Infatti, ad esempio, la riduzione dei costi che può derivare dall'impianto di una buona rete statale, produrrà, fra tante altre cose, anche la riduzione dei costi per le costruzioni edilizie, per la valorizzazione dell'agricoltura, per gli scambi da luogo a luogo, e così via. Certo sono opere che richiedono mezzi cospicui ed un intervento si-

multaneo e coordinato, ma tant'è, se non si preparerà mai questa ossatura primaria e fondamentale la soluzione del vetusto ed assillante problema montano verrà sempre rinviata, come purtroppo si è verificato finora, alle calende greche, e così la situazione della montagna e dei montanari, anzichè migliorare, peggiorerà sempre più fino a diventare, sotto molti aspetti, addirittura irreparabile.

Per quanto concerne la seconda parte del nostro emendamento, noi abbiamo considerate come opere pubbliche e quindi, a nostro avviso, da eseguirsi a totale carico dello Stato, quelle necessarie ai fini specifici della bonifica e della difesa della pianura dalle alluvioni, e cioè la sistemazione idro-geologica dei bacini montani, il rimboschimento, le opere di bonificazione dei terreni deficienti di scolo, la piantagione degli alberi frangivento, le opere di difesa dalle acque, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè le opere edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una notevole parte di esso. Basta questa elencazione per confermare quanto ho detto in precedenza, e cioè che queste opere non hanno quel carattere di generalità e di uniformità delle altre di cui alla prima parte del nostro emendamento, ma sono peculiari della bonifica ed assumono ben diversi e distinti aspetti a seconda dei luoghi che si considerano. Osservo che tutte queste opere, anche in base alle leggi vigenti, sono considerate di competenza dello Stato, non solo, ma quelle di sistemazione idro-geologica anche a totale carico dello Stato.

Non starò ad illustrare l'importanza di queste ultime opere agli effetti degli scopi che col presente progetto di legge si vogliono perseguire, sia perchè la cosa è di tutta evidenza, sia perchè di questo argomento ho discusso a lungo e dettagliatamente nella relazione di minoranza.

Concludendo, la differenza sostanziale fra il testo della Commissione ed il nostro testo, consiste in una più razionale distribuzione della materia, nella suddivisione delle opere in due distinte branche a seconda del loro carattere di generalità ai fini della valorizzazione delle risorse naturali e della economia della montagna, nella prima, e di quello più particolare della sistemazione idro-geologica e della bonifica, nella seconda, ed, infine, nell'uno e nell'altro caso, nella più completa casistica delle opere che si rendono necessarie per gli scopi che vogliamo raggiungere.

Ed infine con l'ultimo comma del nostro testo proponiamo che tutte le suddette opere, come abbiamo accennato di volta in volta, siano a totale carico dello Stato. Nel testo della Commissione, invece, ad eccezione di quelle di sistemazione idro-geologica dei bacini, che erano e rimangono a totale carico dello Stato, le altre lo sono soltanto per l'84 ed il 92 per cento a seconda delle Regioni, mentre per le cabine e le linee elettriche (limitatamente agli usi artigianali) e gli impianti telefonici ad uso dei centri rurali, lo Stato concorre soltanto per il 50 per cento. Va da sè che io in questo caso mi riferisco alle opere pubbliche contemplate nel testo della Commissione, nel quale, secondo noi, difettano nella casistica i bacini, gli impianti idroelettrici, le cabine e le linee elettriche per la piccola industria e le funivie.

Ed ora non intendo ripetere la dimostrazione pratica che ebbi occasione di esporre durante la discussione generale. Affermerò soltanto che, se volete sul serio risollevare l'economia della montagna e condurre in porto la bonifica della medesima, non dovete persistere nella pretesa assurda ed iniqua che i montanari debbano comunque concorrere alle spese per le opere pubbliche di cui trattasi. Se già nella pianura tante bonifiche non si sono effettuate perchè l'onere a carico dei privati risulta insopportabile, figuriamoci quello che può accadere in montagna dove i costi sono moltiplicati rispetto a quelli della pianura ed i montanari non dispongono assolutamente dei mezzi finanziari. Quindi, le spese per le opere pubbliche debbono essere sostenute totalmente dallo Stato. Solo in tal caso si potrà fare qualche cosa, ma in caso contrario essendo l'onere residuo a carico dei privati più forte in montagna che non nel caso della pianura, la bonifica non si farà mai. E se lo Stato, come nel testo della Commissione, anticiperà tutta la spesa, è meglio che inscriva subito al passivo la quota di rimborso perchè i montanari non saranno in grado di farvi fronte. Tanto varrebbe, come proponiamo noi, esonerarli del tutto.

PRESIDENTE. L'onorevole Castagno ha presentato un emendamento con il quale pro-

pone di sostituire, nel primo comma, alle parole « pascoli montani » le altre « terreni montani ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CASTAGNO. Lo scopo del mio emendamento è solo quello di estendere la portata della legge ad una più vasta zona; cioè, non solo ai pascoli montani, ma a tutti quei terreni che sono o possono divenire coltivabili.

PRESIDENTE. I senatori Troiano, Musolino, Ristori, Rolfi, Ghidetti e Spezzano hanno presentato un emendamento con il quale propongono di aggiungere, nel primo comma, alle parole: « e le opere di ricerca » le altre: « di immagazzinamento ».

Il senatore Troiano ha facoltà di svolgerlo.

TROIANO. Dichiaro solo di mantenerlo.

PRESIDENTE. Vi è infine un emendamento del senatore Gortani, tendente ad aggiungere nel primo comma dopo le parole: « a scopo irriguo o potabile » le altre: « compresi gli impianti di fertirrigazione ».

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Il senatore Gortani mi ha incaricato di dichiarare che lo ritira.

PRESIDENTE. Invito allora l'onorevole Medici ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sugli altri emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere il parere del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi dichiaro contrario. Debbo però aggiungere che l'emendamento proposto dal senatore Castagno, in quella particolare ubicazione, non ha senso, perchè la dizione si riferisce esclusivamente al miglioramento dei pascoli montani. Dire miglioramento dei territori montani non ha senso; non so come si potrebbe fare.

CASTAGNO. E i seminativi, ad esempio?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora bisognerebbe usare altre dizioni e terminologie per spiegare i diversi interventi, ma così posta la sua dizione sarebbe assolutamente inoperante.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, mantiene il suo emendamento?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Castagno, mantiene il suo emendamento?

CASTAGNO. Lo ritiro, tanto non sarebbe approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Troiano, mantiene il suo emendamento?

TROIANO. Dichiaro di mantenerlo, ma vorrei dire il perchè. Invero potrei anche ritirarlo senonchè l'articolo 19 si riferisce all'articolo 2 del regio decreto 19 febbraio 1933, n. 215 che specifica appunto le opere di sistemazione idraulica e agraria che sono a carico dello Stato. Fra queste sono comprese le opere di provvista delle acque potabili e le opere di difesa delle acque; pertanto è giusto quanto ha detto la Commissione, che cioè con questa legge si possono fare tutte le opere possibili ed immaginabili, comprese quelle per la provvista delle acque anche se ottenute con l'immagazzinamento sotterraneo. D'altro lato però è chiaro che i nuovi legislatori hanno inteso il bisogno di specificare questo quando si tratti di ricerche d'acqua perchè effettivamente la prassi finora seguìta dal Ministero dell'agricoltura è stata quella di negare anche i fondi della ricerca delle acque, come sono stati negati i fondi per l'immagazzinamento delle acque stesse. E pertanto se si è inteso il bisogno di menzionare in questo articolo 19, come nel precedente articolo 2, quanto riguarda il finanziamento per la ricerca delle acque, è giusto che ciò si faccia anche per l'immagazzinamento delle acque, tanto più che la parola immagazzinamento ha il significato di una provvista più importante, poichè provvista è una operazione che può essere limitata sia per la quantità che per il tempo, e l'immagazzinamento riguarda una operazione di maggiore efficienza ed anche di maggior tempo. Vorrei dire ancora che c'è un certo misoneismo ad accertare il fatto che l'acqua si possa immagazzinare sotterraneamente con i vantaggi prospettati, misoneismo che effettivamente ho riscontrato in molti, ma tengo ad affermare che ugualmente è avvenuto per molte invenzioni che poi hanno avuto grande successo. E in proposito voglio ricordare il caso di quel povero disgraziato operaio che inventò circa 20 anni prima la fornace che porta il nome illustre del chimico Hoffman, il quale non fu che il terzo inventore. Questa purtroppo è la sorte di tutte le invenzioni. Pertanto insisto perchè proprio

in questa occasione si faccia menzione delle opere necessarie all'immagazzinamento sotterraneo e superficiale fra quelle che vanno finanziate a carico totale dello Stato.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è dolente, ma deve insistere anche perchè ci sono moltissime ragioni di carattere tecnico che risparmio al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 19 proposto dal senatore Cerruti a nome della minoranza della Commissione. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma fino alle parole: « e le opere di ricerca ». Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le opere previste dall'articolo 39 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo, e le opere di ricerca ».

PRESIDENTE. Chi approva questa parte del primo comma è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Troiano, tendente ad aggiungere le parole: « di immagazzinamento». Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti la rimanente parte del primo comma: « e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo e il terzo comma dall'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 20.

(*Attribuzione della spesa per le opere di bonifica*).

Le spese per le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera *a*), del regio decreto 13 febbraio 1923, n. 215, sono a totale carico dello Stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale di cui al primo comma dell'articolo 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 19 sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo Stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti, a nome della minoranza, ha proposto la soppressione dell'articolo.

Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. I senatori Marchini Camia e Ottani propongono di sostituire nel secondo comma, alle parole: « escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio » le seguenti: « escluse le regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Toscana e il Lazio ».

Ha facoltà di parlare il senatore Marchini Camia per svolgere questo emendamento.

MARCHINI CAMIA. Nella scelta delle regioni alle quali applicare la maggiore misura del contributo dello Stato, la Commissione è ricorsa all'articolo 54 della legge 13 febbraio 1933 n. 215, e non ha fatto altro che trasportare la dizione di questo articolo e inserirla nel testo della nuova legge. A me ciò non pare nè ortodosso nè equo.

Non mi pare ortodosso perchè, quando si parla di maremma toscana, si parla più di pianura che di montagna. Non mi sembra equo perchè si dovrebbe adottare una discriminazione fra montagna e montagna nella stessa Toscana. In secondo luogo anche nel centro-nord vi sono zone montane estremamente depresse, come ho dimostrato nel mio intervento durante la discussione generale. In terzo luogo la legge 215 si riferisce ad una situazione di 20 anni fa e perciò non vi si tiene conto delle profonde trasformazioni avvenute in questo lungo periodo; e soprattutto, per quanto si riferisce all'Appennino emiliano e toscano, non si tiene conto delle enormi distruzioni che si sono avute in conseguenza della guerra, tanto è vero che questa zona è stata teatro di operazioni militari ed è stata anche teatro della resistenza e viene anche oggi chiamata « linea gotica ».

Pertanto io propongo che alla montagna tanto emiliana che toscana venga applicato il maggior contributo del 92 per cento. Questo mi sembra un riconoscimento doveroso che avrà ripercussioni non solo materiali ma anche morali, in quanto che si andrà incontro alle estreme necessità di popolazioni che hanno fortemente sofferto per la guerra e che hanno acquistato veramente delle benemerenze verso la Patria. Pertanto prego il Senato di accogliere questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Sempre al secondo comma dell'articolo 20, è stato presentato un emendamento aggiuntivo dal senatore Tartufoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel secondo comma, dopo le parole finali: " dell'Italia meridionale e insulare ", aggiungere le altre: " nonchè nei territori o nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tartufoli per svolgere questo emendamento.

TARTUFOLI. Non farò nessuna illustrazione del mio emendamento. Ricorderò solo al Senato che il Parlamento ha già preso tre delibezioni in questo senso: la prima quando si è trattato di costituire la Cassa per il Mezzogiorno, con la legge 10 agosto 1950; la seconda quando si è trattato di estendere i benefici dell'industrializzazione del Mezzogiorno, di cui alle leggi 1947, '48, '49, con legge 27 novembre 1951, n. 1611; la terza quando si è trattato della costituzione di un Fondo di dotazione per il credito agrario, con legge specifica 9 aprile 1952, n. 357.

Credo quindi che non possa essere difforme la deliberazione odierna nella continuità che la legislazione ha contemplato nelle forme le più esplicite, le più chiare.

PRESIDENTE. Al quinto comma il senatore Gortani propone di aggiungere in fine le parole: « elevate ad un massimo del 60 per cento per le opere di miglioramento fondiario previste dal secondo comma dello stesso articolo ».

GORTANI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Medici di esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione sui tre emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Cerruti, si rimette al Senato per l'emendamento Marchini Camia e accetta lo emendamento Tartufoli.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste di esprimere il pensiero del Governo in proposito.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per il primo emendamento sono d'accordo con il senatore Medici; per il secondo non posso rimettermi al Senato perchè devo far os-

servare che vi è ormai nella legislazione italiana, non solo in quella vecchia del 1933, ma anche nella recente, questa distinzione di favore ragionato a vantaggio di certe zone chiamate meridionali. Ecco perchè accetto l'emendamento del senatore Tartufoli. Ora, con l'emendamento del senatore Marchini Camia si vengono ad estendere a queste zone beneficiate queste particolari provvidenze sia pure occasionali. Condivido tutte le ragioni che possono avere spinto il senatore Marchini Camia a fare questa proposta, lo prego però di mettersi un po' nei miei panni di toscano ad obiettare qualche cosa contro la proposta stessa; però per non rimangiarci la possibilità di vantaggio riconosciuta a ragion veduta alle popolazioni delle cosiddette zone centro-meridionali, prego il senatore Marchini Camia di non insistere nel suo emendamento, anche perchè è facile immaginare che, approvato questo emendamento, passerà velocemente su tutte le altre leggi, passate e future, sicchè tra breve l'Italia meridionale si accorgerà di trovarsi nelle stesse condizioni dell'Italia centro-settentrionale dalla quale fino ad ora si è voluta distinguere.

PRESIDENTE. Domando al senatore Marchini Camia se insiste nel suo emendamento.

MARCHINI CAMIA. Non insisto; però mi permetto di raccomandare queste regioni all'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo e il secondo comma. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Il senatore Tartufoli propone di aggiungere in fine al secondo comma le parole: « nonchè nei territori o nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il quinto comma, sul quale era stato presentato dal senatore Gortani un emendamento aggiuntivo, che è stato però ritirato.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 20, che, con le modificazioni approvate, risulta così formulato:

Art. 20.

(*Attribuzione della spesa per le opere di bonifica*).

Le spese per le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera *a*), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale di cui al primo comma dell'articolo 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonchè nei territori o nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e

già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo Stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero, delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 21.

(*Pubblica utilità delle opere di bonifica*).

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Gortani, tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « sentite le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura ».

Domando al senatore Gortani se mantiene questo emendamento.

GORTANI. Lo mantengo, in armonia con quanto è stato fatto in precedenza.

PRESIDENTE. Domando su questo emendamento l'avviso della maggioranza della Commissione e del Governo.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Gortani, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti, nel suo complesso, l'articolo 21 che, con le modificazioni approvate risulta così formulato:

Art. 21.

(*Pubblica utilità delle opere di bonifica*).

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 22.

(*Opere private di interesse comune*).

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'or-

gano regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

PRESIDENTE. Ha presentato un emendamento sostitutivo della dizione dell'intero articolo l'onorevole Cerruti, a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Le opere di competenza privata previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il Comitato di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter*, competente per territorio.

" La progettazione ed esecuzione di dette opere è di competenza del Consorzio " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per illustrare questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, la divergenza consiste nella nostra solita proposta di sostituire alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, rispettivamente il Comitato provinciale e quello regionale di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter* dei nostri emendamenti.

Inoltre, siccome, a nostro avviso, il Consorzio non può mai essere concessionario delle opere di competenza statale, per le quali, invece, deve provvedere lo Stato, oppure per delega del medesimo, la Regione, le Province od i Comuni, noi proponiamo la soppressione delle parole: « al concessionario delle opere di competenza statale ». Ed infine, poichè le opere di cui si tratta nell'articolo 22 sono bensì di carattere privato, ma di interesse comune a più fondi, oppure fra di esse collegate in modo tale che non possono eseguirsi isolatamente da parte dei rispettivi proprietari dei fondi, noi specifichiamo che in tal caso debba essere il Consorzio, e soltanto il Consorzio, ad eseguirle, essendo le medesime, dato il loro carattere, rientranti in quelle che si possono considerare le specifiche e peculiari funzioni del Consorzio stesso, in ordine agli interessi comuni circoscritti al comprensorio, a cui esso è in grado di provvedere meglio e più appropriatamente di qualsiasi altra istituzione.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha proposto un emendamento soppressivo delle parole: « e l'organo regionale competente ».

CARELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito allora la maggioranza della Commissione ed il Governo ed esprimere il proprio avviso sull'emendamento sostitutivo del senatore Cerruti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dall'onorevole Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo di cui è già stata data lettura. Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Cerruti ha proposto un unico emendamento sostitutivo della dizione degli articoli 23 e 24. Tali articoli saranno quindi discussi congiuntamente. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23.

(*Sostituzione del Consorzio ai proprietari obbligati*).

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario non coltivatore diretto all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ritenga di procedere all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, il Consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

Art. 24.

(*Espropriazione per inadempienza*).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento Cerruti, sostitutivo di questi due articoli.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione degli articoli 23 e 24 con la seguente:

" Qualora il termine assegnato al proprietario per la esecuzione delle opere obbligatorie di competenza privata sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il fondo o parte di esso viene frazionato secondo un piano di ripartizione redatto dal Consorzio, il quale si sostituisce al proprietario al fine di stipulare contratti di enfiteusi con le modalità che seguono:

a) per le terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo, compresi i contratti di salariato fisso comunque denominati, in favore dei coltivatori insediati sul fondo, nei limiti della capacità di lavoro della famiglia;

b) per le altre terre, in favore di lavoratori agricoli privi di terra ovvero provvisti di terra in misura insufficiente alla capacità di lavoro della famiglia, con preferenza per coloro i quali abitualmente lavorano sulle terre medesime;

c) il canone dovuto dall'enfiteuta e stabilito in misura pari al 5 per cento del valore del fondo, determinato secondo le norme previste per la valutazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

" L'enfiteuta è tenuto ad eseguire le opere obbligatorie indicate dal piano generale di bonifica, entro un congruo termine, assegnato dal Consorzio.

" Qualora la costituzione di enfiteusi non possa aver luogo per mancanza di richiedenti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone l'esproprio del fondo in favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per la procedura di esproprio e per la determinazione e le modalità dell'indennizzo si applicano le norme di cui alla legge del 21 ottobre 1950, n. 841.

" Le disposizioni contemplate nei commi precedenti non si applicano nel caso di piccoli proprietari, aventi un reddito dominicale complessivo inferiore a 5.000 lire secondo la stima catastale del 1937-39.

" Qualora il piccolo proprietario, che non si sia avvalso delle norme di cui al precedente articolo 18, non adempia agli obblighi di bonifica, il Consorzio si sostituisce d'ufficio nella progettazione ed esecuzione delle opere di sua competenza. Le spese relative, anticipate dallo Stato al Consorzio, sono ricuperate, per la quota parte a carico del piccolo proprietario, in un periodo di tempo non inferiore a 30 anni, col medesimo tasso d'interesse che il Consorzio stesso deve a sua volta corrispondere " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per illustrare questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Abbiamo conglobato gli articoli 23 e 24 in un solo articolo per ragioni di semplicità, di ordine e di chiarezza e perchè la materia è unica. All'articolo 23, nel testo della Commissione, si afferma che nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario, non coltivatore diretto, all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ritenga sia il caso di procedere all'espropriazione, ai sensi del successivo articolo 24, il Consorzio di bonifica montana si sostituirebbe agli inadempienti. Quindi, stando ad una simile formulazione, si dovrebbe concludere che allorquando si tratta di un coltivatore diretto si dovrebbe procedere senz'altro alla espropriazione, sem-

pre ai sensi del successivo articolo 24. Il quale articolo 24, però, afferma che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste « può » far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo nel caso in cui il proprietario che, evidentemente potrebbe anche essere un coltivatore diretto, non adempia agli obblighi della trasformazione. Insomma, non si riesce affatto a capire con chiarezza quale particolare trattamento sia riservato al coltivatore diretto, perchè in entrambi i casi è sempre il Ministro che deve decidere in un modo o nell'altro, ma in entrambi i casi v'è sempre anche il procedimento di espropriazione, anzi, a dire il vero, parrebbe, dal modo come è combinato il testo, che l'esproprio possa verificarsi più facilmente nel caso del coltivatore diretto che non negli altri casi. Ed infatti, in una primitiva edizione del testo della Commissione le cose erano proprio così, ma, dietro le nostre proteste, si provvide a questa specie di aggiustamento piuttosto ambiguo, e, comunque, poco chiaro. Ecco perchè noi abbiamo conglobato i due articoli in uno solo, però, introducendo ben altri criteri. Nel caso di inadempienza da parte del proprietario proponiamo che il Consorzio si sostituisca allo stesso al fine di stipulare, per tutto o parte del fondo, contratti di enfiteusi in favore dei coltivatori insediati sul fondo, quando si tratti di terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo e, negli altri casi, in favore di lavoratori agricoli privi di terra o provvisti di terra in misura insufficiente alla capacità di lavoro della famiglia, con preferenza per coloro i quali abitualmente lavorino sulle terre medesime. Il canone dovuto dall'enfiteuta sarà pari al 5 per cento del valore del fondo determinato secondo le norme previste per la valutazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Se poi l'enfiteusi non potesse aver luogo per mancanza di richiedenti, il Ministro dell'agricoltura procederà all'esproprio in favore, non del Consorzio, ma della Azienda forestale dello Stato. Da questo procedimento però escludiamo i piccoli proprietari coltivatori diretti.

Riassumendo, se il proprietario, non coltivatore diretto, si rendesse inadempiente, avrà luogo o il contratto di enfiteusi o l'espropriazione del fondo. In un caso e nell'altro, dato che esiste una inadempienza, rispettivamente, il canone od il prezzo dell'esproprio, non verranno determinati secondo il valore venale in comune commercio, perchè questo sarebbe un procedimento di favore (che l'inadempiente non merita affatto), perchè le terre, essendo in corso la bonifica, è ovvio che aumenteranno di prezzo, ma in base a quello stesso valore col quale egli ha pagato l'imposta sul patrimonio (legge 21 ottobre 1950, n. 841). Certo è molto probabile che generalmente abbia luogo l'enfiteusi, ed in tal caso con questa nostra proposta è ovvio che si favorirebbero quei lavoratori sprovvisti di terra, mediante un contratto che, senza dubbio, sarebbe assai vantaggioso nei loro confronti. Ed era proprio a questo che noi volevamo addivenire: colpire duramente l'inadempiente perchè egli poteva fare ciò che doveva fare ed invece non lo ha fatto, e favorire coloro che lavorano la terra e sarebbero desiderosi di possederla, ma non dispongono, e, probabilmente, non disporranno mai dei mezzi necessari per procurarsela. Abbiamo poi dettato le norme per gli obblighi che incombono all'enfiteuta.

Nel caso particolare della inadempienza del piccolo proprietario coltivatore diretto, abbiamo ragionato nel modo seguente: « Egli poteva rivolgersi al Consorzio per la esecuzione delle opere, ma non lo ha fatto. Perciò bisogna presumere che intendesse provvedervi direttamente. Ed, invece, non vi ha provveduto ». Quindi, in massima, o si tratta di incuria o di malafede. Perciò in tal caso proponiamo che il Consorzio si sostituisca d'ufficio al proprietario inadempiente per la esecuzione delle opere di cui trattasi, addebitandogli poi le maggiori spese. Dunque, trattandosi di coltivatori diretti, non avrebbe mai luogo l'espropriazione del fondo.

Non v'è dubbio che da parte nostra si siano considerati con chiarezza i due casi, ed in modo tale che non siano favoriti gli inadempienti, ma piuttosto i diseredati, non solo, ma il procedimento che noi proponiamo è semplice e non creerebbe di certo ostacoli o sospensive all'ordinario corso dei lavori. Aggiungo che non abbiamo voluto appositamente, nel caso in cui non vi siano richiedenti per l'enfiteusi, che il fondo andasse al Consorzio perchè, a nostro avviso, il Consorzio deve provvedere a compiti di progettazione, di direzione e di vi-

gilanza, ma non dovrebbe mai diventare un proprietario di fondi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Medici e l'onorevole Ministro a dare l'avviso della maggioranza della Commissione e del Governo su questo emendamento.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo degli articoli 23 e 24 presentato dal senatore Cerruti a nome della minoranza. Questo emendamento non è stato accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sull'articolo 23 il senatore Tartufoli ha presentato un emendamento, col quale propone di sopprimere, nel primo comma, le parole: « non coltivatore diretto ».

Il senatore Tartufoli ha facoltà di svolgerlo.

TARTUFOLI. Se si vuole realizzare una sostanziale disciplina in materia non dobbiamo porre limitazioni. Quello che è l'atteggiamento del Ministero dell'agricoltura nei confronti delle esigenze di un determinato comprensorio deve avere possibilità di applicazione nei confronti di ogni parte del territorio qualunque sia la conduzione e la proprietà. Se le esigenze esistono, si deve provvedere unitariamente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Medici e l'onorevole Ministro a dare l'avviso della maggioranza della Commissione e del Governo su questo emendamento.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 23 con l'emendamento del senatore Tartufoli, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo:

Art. 23.

(*Sostituzione del Consorzio ai proprietari obbligati*)

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ritenga di procedere all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge il Consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24, sul quale il senatore Gortani ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma:

« L'espropriazione è ordinata a favore del Consorzio o dell'ente, con l'obbligo di cedere i fondi, dopo eseguita la trasformazione, a coltivatori diretti, secondo le norme integrative di cui all'articolo 36 ».

Onorevole Gortani, mantiene il suo emendamento?

GORTANI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 24. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 24.

(*Espropriazioni per inadempienza*)

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

CAPO IV.

Dell'esecuzione, del compimento e della manutenzione delle opere.

Art. 25.

(*Esecuzione delle opere di competenza statale*)

Nei comprensori di bonifica montana l'esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

Quando manchi l'iniziativa del Consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Province, Comuni e loro Consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti ha presentato un emendamento tendente a sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Alla esecuzione delle opere di competenza statale nei territori montani provvede lo Stato direttamente, o per concessione alle Regioni, alle Province, ai Comuni e loro Consorzi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, questo emendamento sta alla base del nostro concetto sulle opere di bonifica. Da parte nostra riteniamo che le opere di competenza statale (per le quali, a nostro avviso, i privati e gli Enti non dovrebbero affatto contribuire) non debbano essere eseguite dal Consorzio di bonifica o da altri concessionari analoghi. Dette opere, nell'interesse di tutti, per il buon ordine dei lavori, per assicurare il giusto ed onesto impiego del denaro pubblico, e così via, qualora lo Stato intenda delegare altri per la loro esecuzione anzichè eseguirle in proprio, questi altri non possano essere se non le Regioni, o le Province od i Comuni e loro Consorzi. L'opera pubblica deve essere eseguita esclusivamente dall'Ente pubblico che rappresenti tutti i cittadini che vivono ed operano nei comprensori di montagna di cui trattasi e non dal Consorzio che, dopo tutto, è costituito soltanto dai proprietari fondiari, e tanto meno, poi, come si afferma nel testo della Commissione, da associazioni che siano interessate direttamente alla sistemazione dei comprensori. Questo perchè non vorremmo, non si sa mai, che attraverso tale definizione possano nuovamente far capolino le Società idroelettriche, così com'era stabilito nel testo governativo che la Commissione ha corretto in seguito alle nostre vive proteste. Ci mancherebbe altro!

Noi intendiamo che il denaro pubblico sia speso bene e non vada sperperato, come è successo finora in molti casi, a vantaggio esclusivo dei grandi proprietari che nell'àmbito dei Consorzi, senza alcun controllo di sorta, sono usi a fare il bel tempo e la pioggia. È una vergogna che deve essere stroncata per sempre. Se vogliamo ottenere questo, non c'è altra via d'uscita che accogliere l'emendamento che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Il senatore Gortani ha presentato due emendamenti aggiuntivi.

Egli propone di aggiungere al comma quarto, alla parola: « aspiranti » le altre: « sentita la competente Camera di commercio, industria ed agricoltura » e di aggiungere in fine la seguente disposizione:

« La subconcessione delle opere di competenza statale è vietata ».

Onorevole Gortani, li mantiene?

GORTANI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Medici, la prego di dare l'avviso della maggioranza della Commissione sui tre emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria a tutti gli emendamenti, compresi quelli del collega Gortani.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto il relatore di maggioranza per quanto riguarda l'emendamento del senatore Cerruti ed il primo emendamento Gortani; per il secondo emendamento Gortani mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Cerruti, tendente a sostituire la dizione dell'articolo 25 con la seguente:

« Alla esecuzione delle opere di competenza statale nei territori montani provvede lo Stato, direttamente, o per concessione alle Regioni, alle Province, ai Comuni e loro Consorzi ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti i primi tre commi dell'articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nei comprensori di bonifica montana l'esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

« In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

« Quando manchi l'iniziativa del Consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Province, Comuni e loro Consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori ».

PRESIDENTE. Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Passiamo al quarto comma.

Onorevole Gortani, mantiene i suoi emendamenti aggiuntivi?

GORTANI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Allora resta il comma così formulato:

« La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 25 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 26.

(*Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare*).

Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha presentato, a nome della minoranza, un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Se la concessione delle opere di competenza statale rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello dei lavori pubblici, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, precisa il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori stessi ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura dell'indennità di occupazione " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Questo emendamento rappresenta lo sviluppo logico di quelli precedenti. Noi abbiamo sostituito al termine « opere di bonifica » il termine « opere di competenza statale » perchè secondo noi la concessione dovrebbe riguardare soltanto queste ultime e non le prime, nelle quali, dato il carattere generico della definizione, si potrebbero comprendere anche le opere di competenza privata. Ciò che sarebbe assurdo. È anche una questione di precisione nella formulazione giuridica.

PRESIDENTE. Il senatore Gortani ha proposto di aggiungere in fine all'articolo le seguenti parole: « nei modi e termini previsti dall'articolo 50 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267 ».

Senatore Gortani, mantiene questo emendamento?

GORTANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sull'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cerruti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a dare il suo avviso.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 27.

(*Compimento e manutenzione delle opere pubbliche*).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, accerta con proprio decreto il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse. Alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni dello Stato o gli enti che vi siano normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

In particolare:

a) alla manutenzione delle strade provvedono lo Stato, le Provincie ed i Comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali, provinciali, comunali.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione;

b) alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle cinque categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvedono gli enti obbligati ai sensi

dello stesso testo unico e disposizioni successive. L'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche è dichiarata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici;

c) alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano centri di sede di pubblici servizi o centri residenziali delle popolazioni, provvede il Comune che vi ha interesse.

All'uopo, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede o all'erezione in Comune del nuovo centro o alla sua aggregazione al Comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;

d) alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera eseguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento sostitutivo del secondo e del terzo comma dal senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del secondo e del terzo comma con la seguente:

" Il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi, e, qualora si tratti di opere ad esclusivo servizio del proprio comprensorio, provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza statale per la provvista e la utilizzazione delle acque, delle cabine di trasformazione e delle linee di distribuzione della energia elettrica, delle teleferiche, dei fili a sbalzo e delle opere edilizie. In difetto, vi provvede la Regione o la Provincia, competente per territorio, salvo a rivalersi della spesa a carico del Consorzio.

" Alla manutenzione ed all'esercizio delle dighe e dei connessi impianti per usi generali prevalentemente idroelettrici provvedono le Aziende municipalizzate da costituirsi tra i Comuni rivieraschi. In difetto, vi provvede la Regione o la Provincia competente per territorio, salvo a rivalersi della spesa a carico dei Comuni suddetti.

" Alla manutenzione ed all'esercizio delle altre opere di competenza statale, nonchè delle opere elencate nel secondo comma del presente articolo quando interessino anche notevoli estensioni di territorio non facente parte dei comprensori di bonifica montana, provvede lo Stato " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ripetiamo che, a nostro avviso, il Consorzio dovrebbe provvedere alla manutenzione ed all'esercizio soltanto delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi, e, qualora si tratti di opere che servano esclusivamente al proprio comprensorio, anche di quelle di competenza statale, limitatamente, però, alle opere di provvista ed utilizzazione delle acque, alle cabine ed alle linee elettriche, alle teleferiche ed ai fabbricati.

Per i bacini idroelettrici e gli impianti connessi, la manutenzione e l'esercizio dovrebbero competere alle Aziende municipalizzate da costituirsi fra i Comuni rivieraschi. E così verrebbero tolte di mezzo le Società idroelettriche, verrebbe calmierato il prezzo dell'energia, e, se vi saranno dei profitti onesti, essi andranno a vantaggio, com'è giusto e logico, dei Comuni di cui trattasi.

In difetto, tanto nel primo caso, quanto nel secondo dovrà, naturalmente, provvedere la Regione o la Provincia competente per territorio.

Per le opere rimanenti riteniamo che la loro manutenzione ed il loro esercizio siano incombenze che debbano essere, nell'interesse di tutti, disimpegnate dallo Stato.

Rinuncio ad approfondire l'esame di questo emendamento sia perchè ho già trattato della cosa in altre occasioni, sia perchè l'ora è tarda e l'Assemblea è assai stanca.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei chiedere un chiarimento alla Commissione. Alla lettera *c)* dell'articolo 27 leggo: « alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano centri di sede di

pubblici servizi »; e fin qui è chiaro anche alla mia intelligenza. Ma proseguo: « o centri residenziali delle popolazioni ». Orbene, con questa terminologia non so esattamente che cosa si sia voluto dire. Chiederei pertanto al collega Medici di volermi chiarire la portata esatta di questa locuzione.

PRESIDENTE. Il senatore Gortani propone di aggiungere all'articolo il seguente comma:

« Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello Stato dovranno essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri interessati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gortani per svolgere questo emendamento.

GORTANI. Si tratta di assicurare i fondi per l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Medici per esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è dolente di dover rispondere in senso negativo agli emendamenti del senatore Cerruti. Il fatto è che questi emendamenti sono tra di loro così strettamente coordinati per cui non approvato uno tutti gli altri, come conseguenza, debbono avere il nostro parere negativo. Quindi la Commissione è contraria all'emendamento Cerruti.

È favorevole all'emendamento Gortani.

L'osservazione del senatore De Luca consiglia di accantonare questo comma per trovare un emendamento atto a dissipare ogni incertezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo e del terzo comma, presentato dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo della maggioranza della Commissione, esclusa però la lettera *c*), che rimane accantonata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Gortani, tendente ad aggiungere in fine il seguente comma:

« Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello Stato dovranno essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri interessati ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo comma aggiuntivo, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta quindi accantonata la lettera *c*).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 28.

(*Dichiarazione di ultimazione della bonifica*).

Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all'articolo 17, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fa procedere da apposita commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorchè resa necessaria da cause di forza maggiore, può più essere assunta dallo Stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. È fatta soltanto eccezione per la ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.

PRESIDENTE. È stato proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo da parte del senatore Cerruti, a nome della minoranza.

L'onorevole Cerruti ha facoltà di svolgerlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Noi non siamo affatto favorevoli che si stabilisca un termine di cessazione della bonifica, sia pure dopo il completamento delle opere di competenza statale, e ciò attraverso alla esplicita dichiarazione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La bonifica integrale in montagna, a nostro avviso, dato il carattere essenzialmente depresso dell'ambiente, la possibilità del suo ulteriore e rapido degradamento se non esistesse una continua vigilanza ed un continuo intervento da parte dello Stato, nonchè per l'esigenza, insita nella logica inesorabile delle cose, che la montagna debba seguire a passo a passo i progressi della pianura, di modo che non possa mai riprodursi uno scarto notevole fra la situazione della montagna e quella della pianura stessa, deve assumere un carattere permanente, e, comunque, non ci sembra affatto opportuno e logico predisporre fin d'ora una norma risolutiva di questo genere. Si faccia sul serio la bonifica della montagna e poi si vedrà. Se la norma esiste, essa verrà di certo applicata con rigore e ciò potrà arrecare un grave nocumento alla montagna. L'aiuto che la pianura deve dare alla montagna non può cessare per il solo fatto che le opere statali siano compiute e siano considerate sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio. Ciò involge un criterio di statica, mentre il fenomeno ha carattere essenzialmente dinamico. Per questi motivi, che or ora ho brevemente esposti, noi siamo contrari a tale articolo, ragione per cui proponiamo che sia soppresso.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione ed il Governo di esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Cerruti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ugualmente il Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Cerruti, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 28 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 29.

(*Oneri reali sui fondi*).

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonchè le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'mposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti, a nome della minoranza della Commissione, ha presentato un emendamento tendente a sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi, quelle dovute per la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale contemplate nel secondo comma del precedente articolo 27, nonchè le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei Consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria

prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte comunali e provinciali ».

Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Questo emendamento è in relazione a quelli precedenti. Siccome noi abbiamo escluso che i privati debbano contribuire nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere di competenza statale, è ovvio che nel nostro emendamento abbiamo soppresso la prima parte del testo della Commissione. Vi sono poi altre innovazioni di carattere formale, ma è inutile ch'io mi soffermi in proposito. Avete respinto, si può dire, tutti i nostri precedenti emendamenti e quindi è facile immaginare che anche questo subirà la stessa sorte.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, in questo articolo si parla di quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione e si dice che esse costituiscono oneri reali sui fondi, e che sono esigibili con le norme e il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria. Ora, siccome si tratta di privilegi specifici che vengono inseriti in questa legge, occorrerà per lo meno un mezzo di pubblicità, come una trascrizione, ad esempio, perchè diversamente si può sorprendere la buona fede di chi va a contrattare.

Vorrei in proposito una risposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Medici, per esprimere il parere della maggioranza della Commissione sull'emendamento del senatore Cerruti e per rispondere al senatore De Luca.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione, pur non avendo avuto tempo di approfondire il problema, ritiene che gli oneri speciali sui fondi di cui parla l'articolo 29 siano per loro natura pubblici e quindi che non si possano determinare le conseguenze temute dall'onorevole De Luca.

DE LUCA. Se non sono trascritti, questo non è possibile.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. L'articolo 29 precisa che questi sono oneri reali sui fondi. Ora l'imposta fondiaria, cosa è? È un onere reale e non si trascrive. Ebbene, questi hanno la stessa natura dell'imposta fondiaria.

DE LUCA. Va bene, ma il terzo, di buona fede, non può sapere che c'è una surrogazione, perchè questa è una legge speciale, non generale. Se voi non trascrivete il titolo, a me, terzo di buona fede, può capitare di non conoscere l'onere speciale che grava sul fondo.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione insiste nel ritenere che non vi sia bisogno della trascrizione.

Quanto all'emendamento sostitutivo del senatore Cerruti, dichiaro che la maggioranza della Commissione non lo accetta.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Non si può consentire nella tesi del senatore Medici e siccome si tratta di una questione di diritto, noi legislatori non dobbiamo ignorarla, perchè, se mi dite che fino al limite dell'imposizione del Consorzio l'atto è pubblico ed uno può andarsi ad accertare, consento con voi in questo, ma questo non è vero per la surrogazione, perchè il credito presuppone l'inadempienza: il titolo di credito nasce dall'inadempienza, quindi incidere sul terzo, senza che il terzo conosca se su quel fondo esiste un vincolo, e quel vincolo potrebbe esistere ad insaputa integrale del terzo, non mi pare cosa giusta e credo che sia dovere del legislatore precisare che quel vincolo deve essere trascritto nelle forme di legge. Se non si raggiunge un accordo in questo senso, dichiaro che voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, presenta un emendamento?

DE LUCA. Per presentare un emendamento avrei bisogno di qualche momento di riflessione, dato che non è cosa di poco conto.

PRESIDENTE. Intanto metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, proposto dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Penso che potremmo accantonare la votazione dell'ar-

titolo 29, in attesa dell'emendamento De Luca.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo che la votazione potrebbe essere ugualmente fatta. Successivamente potrà essere svolto il comma aggiuntivo che prevede la procedura di trascrizione o di inscrizione.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, consente alla proposta del Ministro?

DE LUCA. Consento.

PRESIDENTE. Con questa riserva, metto allora ai voti il primo ed il secondo comma dell'articolo 29 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 30.

(*Attribuzioni ad altri Consorzi delle funzioni dei Consorzi di bonifica e di prevenzione*).

Le funzioni dei Consorzi di prevenzione e quelle dei Consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro Consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare di concerto con quello dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti, per la minoranza, propone la soppressione di questo articolo.

Il senatore Cerruti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Abbiamo dichiarato di essere contrari ai Consorzi di prevenzione: a maggior ragione quindi, siamo contrari a che le funzioni del Consorzio di prevenzione possano essere assunte da qualsiasi altro Consorzio amministrativo esistente. Ve lo figurate voi un Consorzio costituitosi per la gestione delle strade, o per la frutticoltura, o per la difesa fitosanitaria, o per altri scopi, che possa svolgere anche quel po' po' di funzioni che sono di competenza del Consorzio di prevenzione? Non parliamo, poi, del caso in cui questo qualsiasi Consorzio amministrativo già esistente dovesse assumere addirittura le funzioni del Consorzio di bonifica. Tutto questo pasticcio di Consorzi è un assurdo e quindi noi proponiamo senz'altro la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore di maggioranza e l'onorevole Ministro ad esprimere il parere della maggioranza della Commissione e del Governo su questo emendamento.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo proposto dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 31.

LEPORE, *Segretario*:

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 31.

(*Autorizzazioni di spesa*).

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno

portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1956-57, la somma minima di lire sette miliardi sarà così ripartita:

a) lire due miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire due miliardi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo e mezzo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) lire un miliardo e mezzo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, da parte del senatore Cerruti, per la minoranza. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa complessiva che non potrà essere inferiore a 60 miliardi di lire all'anno, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57.

" Le somme di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzate in un esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

" Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 la somma minima di 60 miliardi all'anno verrà così ripartita:

a) lire 10 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire 5 miliardi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge;

c) lire 30 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della presente legge;

d) lire 15 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni e degli oneri di cui all'articolo 18 della presente legge " ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Come ho dimostrato nella relazione, secondo i nostri calcoli questo progetto di legge, come somma residua occorrente alla bisogna, avrebbe dovuto stanziare almeno 90 miliardi all'anno e per quindici anni consecutivi. In considerazione di tutte le difficoltà che si presentano all'inizio di queste grandiose operazioni, noi abbiamo pensato bene di ridurre lo stanziamento del primo quinquennio a 60 miliardi all'anno ed abbiamo provveduto al razionale riparto di detta somma, dando la preferenza alle opere pubbliche (30 miliardi all'anno), ai contributi a beneficio dei privati (15 miliardi all'anno), ed ai mutui (10 miliardi all'anno). Per l'Azienda forestale dello Stato (acquisto di terre e loro conseguenti opere di rimboschimento e di miglioramento dei prati e dei pascoli) abbiamo riservato soltanto 5 miliardi all'anno. Nei due quinquenni successivi è ovvio che lo stanziamento dovrebbe superare i 90 miliardi per compensare, a calcolo, la riduzione che abbiamo introdotta da parte nostra nel primo quinquennio della bonifica.

Comunque credo sia inutile che io debba continuare perchè strada facendo avete già appro-

vato altri articoli che comprendevano anche lo stanziamento dei fondi. Quindi, almeno in gran parte, il nostro emendamento è precluso, e, quand'anche non lo fosse, va da sè che non ci illudiamo che possiate approvarlo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sull'emendamento del senatore Cerruti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, ho già espresso il mio avviso durante la discussione generale e riconfermo quindi la mia contrarietà all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, mantiene il suo emendamento sostitutivo?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 31, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53 ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Salomone e Gortani, tendente ad aggiungere dopo le cifre: « 1956-57 », le altre: « 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 ».

Onorevole Gortani, mantiene questo emendamento?

GORTANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Medici, per esprimere il parere della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 31 con l'emendamento aggiuntivo dei senatori Salomone e Gortani, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma.

Il senatore Alberti Giuseppe ha presentato due emendamenti.

Il primo, alla lettera *b*), tende a sostituire alle parole: « un miliardo », le altre: « 800 milioni ».

Il secondo tende ad aggiungere la seguente lettera *e*):

« *e*) lire 200 milioni per l'istituzione di un servizio di elicotteri che debbano servire per il collegamento rapido od immediato (soccorsi tecnici, sanitari, ecc.) nelle zone di montagna meno dotate di strade rotabili ».

Il senatore Alberti Giuseppe ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALBERTI GIUSEPPE. Credo che non occorrano molte parole per illustrare l'efficacia che potrebbe avere un sistema di collegamento a mezzo di elicotteri in montagna. L'elicottero si è dimostrato molto efficace per la sorveglianza e la manutenzione delle opere d'arte di miglioramento ed anche per l'osservazione del corso alto dei torrenti e dei fiumi e delle zone di bonifica più periclitanti (esempio la bonifica americana della Tennessee Valley). Per di più l'elicottero ha potuto sopperire, superandola, alla mancanza della funivia che altra volta si disse necessario strumento per portare ad alcuni cantieri in montagna quanto occorra, in caso di urgenza. Si pensi alla rottura di una condotta forzata in località poco accessibile.

Dal punto di vista igienico-sanitario dirò che specialmente nei primi tempi delle grandi opere edilizie in montagna, per esempio centrali elettriche, gli infortuni sono purtroppo all'ordine del giorno e l'infortunio in montagna è quasi sempre letale, se non intervenga un mezzo rapido e pratico di collegamento con la valle o con il primo centro sanitario della stessa montagna, centro che certamente è a quota molto più bassa dei lavori che hanno luogo nelle zone periferiche dei comprensori o comunque meno accessibili.

Non aggiungo altre parole, se non ricordando qui la gloria e la divinazione di Leonardo da Vinci, il quale ha preconizzato all'Italia anche questo strumento che si avvita nell'aria e non ha bisogno di altro campo per elevarsi se non di quello che corrisponde alla proiezione della sua « tela » come Leonardo da Vinci si esprimeva col disegno.

Quindi, a parte l'entusiasmo del neofita in questo campo — io sono cultore di studi storici ed umanistici, a volte e forzosamente anche di studi umanitari — esorto a studiare questo nuovo mezzo che si addice molto bene alle regioni più povere e diseredate del nostro Paese, quali quelle montagnose.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Credo che nel primo emendamento del senatore Alberti vi sia un errore di stampa, allorchè egli propone di sottrarre 200 milioni che dovrebbero servire per questi elicotteri alla lettera *b*) del quarto comma. La lettera *b*) invece riguarda un miliardo di spesa necessaria per le foreste demaniali, cioè per quei tali terreni acquistati o espropriati dal demanio dello Stato in base agli articoli 5 e 6. È invece alla lettera *c*) che a mio avviso andrebbe apportato l'emendamento, perchè evidentemente la istituzione di linee di elicotteri andrebbe parificata a quelle delle teleferiche, delle linee telegrafiche, telefoniche ecc. previste dall'articolo 19.

Nella sostanza poi mi dichiaro perfettamente favorevole alla proposta del senatore Alberti, non solo perchè questo mezzo rapidissimo di trasporto è oggi fra i più studiati e i più diffusi in tutte le nazioni, ma anche per delle ragioni di ordine particolare. Per esempio, nella mia Provincia, come tutti sanno, in una Regione quasi tutta montana, nei paesi del Molise, dove domenica scorsa proprio il Ministro dell'agricoltura ebbe a portare la sua appassionata ed eloquente parola, moltissime volte anche d'inverno le strade, quelle poche che ci sono, sono interrotte ed i paesi isolati. Ed è accaduto 4 anni fa che un paese ha dovuto essere approvvigionato di grano e farina con l'aeroplano, perchè non era possibile raggiungerlo con alcun mezzo di trasporto terrestre. Sono favorevole dunque per ragioni di ordine sanitario, economico e sociale. Del resto gli elicotteri devono ormai trovare diffusione anche per altri scopi e lo stesso Ministero dell'agricoltura se ne serve già per la disinfestazione ed altri servizi inerenti allo sviluppo dell'agricoltura. Mi dichiaro dunque favorevole all'emendamento e prego i colleghi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Senatore Alberti, consente alla proposta del senatore Magliano di spostare dalla lettera *b*) alla lettera *c*) il prelevamento di 200 milioni?

ALBERTI GIUSEPPE. Certamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Medici per esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione su questi emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione esprime il desiderio che il Ministro dell'agricoltura intensifichi le esperienze e le ricerche per stabilire se effettivamente il servizio di elicotteri può recare un concreto e tangibile aiuto alle popolazioni montane; però non si sente, in questa sede, di imporre l'acquisto di elicotteri quando molti altri servizi più importanti ed urgenti non vengono specificati nella legge. Perciò è dolente di dovere esprimere avviso contrario all'emendamento Alberti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste per esprimere il pensiero del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei far presente che un servizio efficace, come quello auspicato dal senatore Alberti esigerebbe la presenza di almeno un elicottero per Provincia, e non solo elicotteri ma tutto un insieme di pezzi di ricambio che in Italia non si fabbricano, sicchè i 200 milioni non servirebbero a molto. Bisognerebbe poter avere questi elicotteri in prossimità del luogo di impiego perchè altrimenti non si possono far spostare in caso di urgenza rapidamente; piuttosto mi domando se per i casi di urgenza ai quali si accenna e sono quelli relativi al soccorso in periodo invernale, si potrà tener conto della raccomandazione dell'onorevole Medici e dislocare i nostri elicotteri nelle zone contermini alle Province montane, auspicando, poichè di elicotteri sanitari si tratta e i nostri non sono adatti a quel servizio, che il Commissariato di sanità procuri i mezzi idonei. Per le ragioni quindi da me esposte e per quelle portate dal senatore Medici pregherei il senatore Alberti di essere pago di aver richiamato la nostra attenzione sull'utilità di questo mezzo per queste opere, ritirando l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alberti Giuseppe per dichiarare se mantiene i suoi emendamenti.

ALBERTI GIUSEPPE. Ritiro gli emendamenti cogliendo l'occasione per affermare che tecnicamente per esperienza mia personale, l'elicottero risponde alla perfezione agli scopi accennati; richiamo inoltre l'attenzione dello onorevole Ministro sulla sorveglianza delle linee ad alta tensione nella più alta montagna: tale sorveglianza si fa ormai dappertutto a mezzo di elicotteri. Concludo rimandando la mia circostanziata doglianza ad altra occasione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione del quarto comma.

GORTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORTANI. La maggioranza della Commissione, prima di passare alla votazione del comma quarto, ricorda di aver preso impegno di modificare l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Piemonte come articolo 6-*bis;* e all'uopo proporrebbe che nel quarto comma alla lettera *c*), alle parole: « lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 », si aggiungano le seguenti: « ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi o da valanghe ».

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione ed il Governo di esprimere il proprio avviso sull'emendamento aggiuntivo testè proposto dal senatore Gortani alla lettera *c*) del comma quarto.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto innanzi tutto in votazione la prima parte del quarto comma, fino alla lettera *b*) compresa, sulla quale non vi sono emendamenti. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7; ».

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la lettera *c*), che, con la aggiunta proposta dal senatore Gortani, risulta così formulata:

« *c*) lire un miliardo per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi o da valanghe; ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la lettera *d*), sulla quale non sono stati presentati emendamenti. La rileggo:

« *d*) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo al quinto comma.

È stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero comma da parte del senatore Gortani. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del quinto comma con la seguente:

" Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1956-57, la somma minima di lire 7 miliardi sarà così ripartita:

a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) di lire 2 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 " ».

PRESIDENTE. I senatori Salomone e Gortani, inoltre, hanno proposto di sostituire, sempre nel quinto comma, alle cifre: « 1956-57 », le altre: « 1961-62 ».

Senatore Gortani, mantiene questi emendamenti?

GORTANI. I due emendamenti si fondono insieme: all'inizio del quinto comma anzichè « per gli esercizi finanziari successivi, fino al 1956-57 », si dirà « per gli esercizi finanziari successivi, fino al 1961-62, la somma minima di lire 7 miliardi sarà così ripartita ecc. ». Nell'articolo 11 abbiamo modificato la base finanziaria del disegno di legge, portando il periodo da quinquennale a decennale, e sostituendo anche la cifra di due miliardi annui che, per le foreste demaniali, era stata prevista durante un quinquennio, con quella di un miliardo, portando così a 10 miliardi lo stanziamento complessivo per le foreste demaniali, distribuito in un decennio. In conseguenza viene ad essere modificata la ripartizione delle somme; e la nuova ripartizione risulta dal testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Su quest'articolo sono stati presentati altri due emendamenti.

Il primo, dei senatori Salomone e Gortani, tende ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio ».

Il secondo, del senatore Gortani, tende ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro il 31 dicembre 1956 sarà predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, un piano finanziario per l'attuazione della presente legge nel successivo quinquennio ».

Domando alla maggioranza della Commissione di esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati sul quinto comma.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. All'emendamento sostitutivo del senatore Gortani il Governo è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo dei senatori Salomone e Gortani, sono favorevole purchè si aggiungano in fine le parole: « per l'attuazione della presente legge ».

Infine, l'emendamento aggiuntivo del senatore Gortani cade perchè è stato già assorbito dai precedenti che predispongono un programma decennale.

PRESIDENTE. Senatore Gortani, accetta l'emendamento che l'onorevole Ministro propone al suo primo emendamento aggiuntivo, quello firmato anche dal senatore Salomone?

GORTANI. Lo accetto.

PRESIDENTE. E rinunzia al suo secondo emendamento aggiuntivo?

GORTANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Gortani sostitutivo del quinto comma, con la sostituzione delle cifre: « 1961-62 » alle altre: « 1956-57 ». Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma minima di lire 7 miliardi sarà così ripartita:

a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) di lire 2 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma aggiuntivo presentato dai senatori Salomone e Gortani, con l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro ed accettato dai proponenti. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 31 che, con le modificazioni approvate, risulta così formulato:

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 31.

(*Autorizzazioni di spesa*).

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di

miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma minima di lire sette miliardi sarà così ripartita:

a) lire due miliardi per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire due miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) di lire due miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Coloro che sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 32.

(*Mutui per l'esecuzione delle opere*).

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'articolo 29 della presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha presentato per la minoranza un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico, e, in genere, tutti gli Istituti di credito, di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati a concedere mutui a Enti e privati, singoli od associati, per le esigenze finanziarie che a questi derivano dall'applicazione della presente legge " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Siccome noi abbiamo escluso che i privati e gli Enti debbano concorrere nella spesa per le opere pubbliche, è ovvio che dobbiamo anche proporre la sostituzione della espressione: « opere pubbliche » con quella non impegnativa in tal senso di « esigenze finanziarie che a questi derivano dalla applicazione della presente legge ». Comunque, anche questo emendamento credo sia precluso.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dare l'avviso della maggioranza della Commissione.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di dare l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dal

senatore Cerruti e non accettato nè dal Governo nè dalla maggioranza della Commissione. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sul primo comma è stato inoltre presentato dal senatore Tartufoli un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « sono autorizzati », le altre: « anche in deroga dei loro statuti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tartufoli per svolgere questo emendamento.

TARTUFOLI. Vi sono Istituti di credito e specialmente le Casse di risparmio che hanno statuti particolari che vietano di arrivare alle condizioni di mutui trentennali e di adottare altre modalità che leggi speciali determinano. Con questo comma si dà la possibilità di utilizzare il risparmio che è a disposizione delle Province, in organismi di credito locali con visione sempre appropriata di necessità e programmazione.

PRESIDENTE. Domando se la maggioranza della Commissione ed il Governo accettano questo emendamento.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento del senatore Tartufoli.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 32 con l'emendamento aggiuntivo del senatore Tartufoli, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti il secondo e il terzo comma, su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 32 che, con la modificazione testè approvata, risulta così formulato:

Art. 32.

(*Mutui per l'esecuzione delle opere*)

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in deroga dei loro Statuti, a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'articolo 29 della presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato proposto dal senatore Gortani un articolo 32-*bis*. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Se per l'attuazione delle opere di competenza privata risultassero necessari esenzioni o alleviamenti temporanei di imposte potrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La quota di contributi di cui è sospesa l'imposizione, è a carico dello Stato ».

GORTANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 33. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.

(*Direzione generale per l'economia montana e per le foreste*)

La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di

presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti ha presentato, a nome della minoranza della Commissione, un emendamento soppressivo dell'articolo. Ha facoltà di svolgerlo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. A prescindere dal fatto che la istituzione di questa Direzione generale per la economia montana e le foreste potrebbe essere anche una specie di cavallo di Troia per varare un bel giorno un ennesimo Sottosegretariato (*Timeo danaos et dona ferentes*), noi siamo contrari a questa istituzione per il semplice motivo che noi riteniamo che la vita in montagna debba svolgersi, diciamo così, per vie longitudinali. La istituzione di una Direzione di questo genere, vale a dire di una Direzione che debba occuparsi della economia montana e delle foreste, e cioè di tutto, a nostro avviso, finirebbe di frapporre un diaframma fra la pianura e la montagna, la quale montagna, in tal caso, non potrebbe far a meno di essere considerata come una specie di compartimento stagno. In altre parole, verrebbe a crearsi un regno della Forestale, nel quale regno non potrebbe sussistere alcuna cittadinanza per gli altri organi tecnici dell'Amministrazione statale. È ovvio poi che la montagna diverrebbe, inoltre, il dominio assoluto, incontrollato ed incontrollabile della suddetta Direzione generale. Insomma, noi riteniamo che invece dovremmo procedere in senso diametralmente opposto. Infatti, se lo scopo di questa legge è quello di attenuare il grave isolamento ed il grave squilibrio che in tutti i sensi si è prodotto fra la montagna e la pianura, a noi sembra logico e razionale che la nostra prima cura dovrebbe essere proprio quella di favorire la creazione di vasi comunicanti fra la montagna e la pianura stessa, e non ergere invece degli sbarramenti. Si obietterà che per queste operazioni occorre il coordinamento, nonchè l'unità di comando e di amministrazione. Ma allora, io rispondo: che ci stanno a fare il Ministero dell'agricoltura ed il concerto dei vari Ministeri? Insomma, vi figurate voi che l'Ispettorato agrario, il Genio civile, e così via, dovrebbero senz'altro fermarsi alle soglie della montagna? Ma queste sono robe dell'altro mondo. In breve, noi siamo contrari a tale criterio assurdo e perciò proponiamo la soppressione dell'articolo 33 del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Anche il senatore Carelli ha proposto un emendamento soppressivo di questo articolo. Ha facoltà di svolgerlo.

CARELLI. Ritengo che questa materia debba essere regolata. Ci troviamo in sede di riforma organica e d'altra parte l'articolo 41 può sostituire l'articolo 33, là ove dice che saranno emanate le relative norme integrative. Ritengo superflua ogni spiegazione, in quanto tale articolo non risponde al criterio organizzativo, perchè il territorio montano comprende settori anche seminativi e a pascolo non di competenza particolare della Direzione generale. A proposito, ricordo che fin dal 1930 esistevano le benemerite sezioni montane della economia montana, sezioni che poi furono sostituite per fare posto alla milizia forestale. Sarebbe bene in questa occasione di riordinare un po' la materia.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa è la strada. Se sopprimiamo l'articolo è finita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Medici per esprimere il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti in discussione.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo, perchè con questo articolo il Governo manifesta la volontà di realizzare proprio i fini voluti dal collega Carelli.

CARELLI. E vi affidate allo stesso organismo creato nel 1930!

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Siccome il Governo ha questa volontà...

CARELLI. I pascoli fino ad oggi sono rimasti abbandonati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo che non si debba sopprimere l'articolo. I pascoli sono restati abbandonati, onorevole Carelli, e lei sa perchè: perchè la materia dei pascoli, anzichè essere affidata alla direzione delle foreste, è stata affidata ad una altra direzione, quella dei miglioramenti fondiari. Ho il piacere di dirle che con ordine

di servizio in data di oggi (indipendentemente da questa legge) ho disposto che la materia dei pascoli montani passi per competenza alla direzione generale delle foreste. Qui si tratta non solo di cambiamento di nome quantunque l'essenziale qui sia il cambiamento del nome, perchè solo per legge si può fare questo cambiamento. Onorevole Carelli, credo che lei mi possa dare atto che se avessi potuto fare tutto quello che è detto nell'articolo senza ricorrere al Parlamento, lo avrei fatto ben volentieri; ma poichè per legge bisogna provvedere al cambiamento delle denominazioni delle direzioni generali si è dovuto fare così. I rilievi relativi ad organismi e uomini ecc. ecc. non riguardano partitamente l'argomento qui considerato che concerne un cambiamento di titolo e di competenze. Per le altre osservazioni non credo che questa sia la sede più opportuna.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Sono contrario, perchè in Italia non si fa quel riordinamento dei Ministeri che è prescritto dalla Costituzione. Noi stiamo rappezzando, accomodando, impasticciando e roviniamo tutto con queste disposizioni speciali. Voto contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 33 proposta con distinti emendamenti dai senatori Cerruti e Carelli. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto quindi ai voti l'articolo 33 nel testo della maggioranza della Commissione del quale è stata data lettura. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato proposto dal senatore Cerruti, a nome della minoranza, un articolo 33-*bis*. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 33-*bis*.

L'articolo 181 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, con le successive variazioni, è sostituito dal seguente:

« In ogni Provincia è costituito un Comitato provinciale per la montagna così composto:

a) di tre membri nominati dal Consiglio provinciale;

b) dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura;

c) dell'Ispettore provinciale delle foreste;

d) dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile.

Il Consiglio provinciale designa tra i tre membri di cui alla lettera *a*) il Presidente del Comitato. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di ogni Comune montano della Provincia nominerà un suo rappresentante il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisca agli interessi del Comune che rappresenta ».

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, il senatore Cerruti ha già illustrato questo articolo aggiuntivo a proposito della discussione di altro articolo.

L'onorevole Castagno ha presentato poi due emendamenti a questo articolo aggiuntivo del senatore Cerruti. Si dia lettura del primo.

LEPORE, *Segretario*:

« Nella lettera *a*) aggiungere alle parole: " di 3 membri nominati dal Consiglio provinciale " le altre: " fra le persone che rappresentano gli interessi dei montanari " ».

PRESIDENTE. Si dia lettura del secondo.

LEPORE, *Segretario*:

« Aggiungere la seguente lettera: " *e*) di un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura " ».

PRESIDENTE. Senatore Cerruti, mantiene il suo emendamento?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Castagno, mantiene i suoi?

CASTAGNO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Medici l'avviso della maggioranza della Commissione su questi emendamenti.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria tanto

all'emendamento del senatore Cerruti, quanto a quelli del senatore Castagno.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la invito ad esprimere l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 33-*bis* proposto dal senatore Cerruti a nome della minoranza della Commissione.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 33-*bis*.

L'articolo 181 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, con le successive variazioni, è sostituito dal seguente:

« In ogni Provincia è costituito un Comitato provinciale per la montagna così composto:

a) di tre membri nominati dal Consiglio provinciale;

b) dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura;

c) dell'Ispettore provinciale delle foreste;

d) dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile.

« Il Consiglio provinciale designa tra i tre membri di cui alla lettera *a*) il Presidente del Comitato. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

« Il Consiglio di ogni Comune montano della Provincia nominerà un suo rappresentante il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisca agli interessi del Comune che rappresenta ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Gli emendamenti del senatore Castagno decadono di conseguenza.

Il senatore Cerruti ha proposto anche un articolo 33-ter. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 33-*ter*.

L'articolo 7 del decreto legislativo del 12 marzo 1948, n. 804, è sostituito dal seguente:

« In ogni Regione è istituito un Comitato regionale per la montagna così composto:

a) di tre membri nominati dall'Assemblea regionale;

b) di un membro per ciascuna Provincia, designato dai rispettivi Consigli provinciali;

c) dell'Ispettore regionale dell'agricoltura;

d) dell'Ispettore regionale delle foreste;

e) del Provveditore delle opere pubbliche.

« L'Assemblea regionale designa tra i tre membri di cui alla lettera *a*) il Presidente del Comitato. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

« Ove l'Ente Regione non sia ancora costituito, i tre membri di cui alla lettera *a*), e fra essi il Presidente del Comitato, sono nominati dal Consiglio dei Ministri su terne proposte dai Consigli provinciali interessati ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Cerruti se lo mantiene.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Medici ad esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere il pensiero del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33-*ter* proposto dal senatore Cerruti, non accettato nè dal Governo, nè dalla maggioranza della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è anche un articolo 33-*quater* presentato dal senatore Cerruti. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 33-*quater*.

Ai Comitati regionali e provinciali per la montagna, oltre i compiti che, rispettivamente, sono loro demandati dalle leggi vigenti, verranno sottoposti per il preventivo esame e parere i piani generali di bonifica, i progetti delle opere di competenza statale di cui all'articolo 19 della presente legge, ed, in genere, tutte le questioni inerenti ai fini che sono enunciati nel predetto articolo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Cerruti se lo mantiene.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Medici ad esprimere il pensiero della maggioranza della Commissione.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere il pensiero del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo 33-*quater*, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un articolo 33-*quinquies*, presentato dai senatori Sacco, Bisori, Pietra, Pasquini, Marconcini, Marchini Camia, Carbonari e Carrara. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 33-*quinquies*.

(*Comunioni familiari*).

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sacco per illustrare questo emendamento.

SACCO. Noi chiediamo l'approvazione di questo articolo che riproduce la sostanza dell'articolo 37 del testo ministeriale, perchè a taluno è parso, non senza ragione, che dal contesto della legge si possa ricavare che si sia voluto innovare in materia. Mi pare che la dizione dell'emendamento aggiuntivo risponda meglio a concetti guiridici, e nulla pregiudichi, perchè ci limitiamo a dire che nessuna innovazione in questa materia è recata dal disegno di legge; tanto più, poi, che questa materia dovrà essere nella competenza delle Regioni, e quindi è bene non pregiudicare ciò che le Regiorni potranno con maggior competenza regolamentare, occorrendo.

PRESIDENTE. Domando alla maggioranza della Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo dei senatori Sacco ed altri, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo testè approvato diventa quindi articolo 34.

L'articolo 34 diventa conseguentemente articolo 35.

Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 35.

(*Agevolazioni fiscali*).

Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere affidate ai Consorzi stessi, sono soggetti all'imposta fissa di registro, salva la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato un articolo aggiuntivo da parte dei senatori Milillo, Cappellini, Musolino, Alberti Giuseppe, Fiore e Troiano. Esso è così formulato:

« Nelle Assemblee dei Consorzi previsti sia dalla presente legge sia dalla legge 23 dicembre 1923, n. 3267, e dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215, ogni consorziato dispone di un voto qualunque sia la estensione di terreno posseduto ».

Come il Senato ricorderà, è stato accantonato l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cerruti sull'articolo 16. Data la sua affinità con l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Milillo, il predetto comma dell'emendamento Cerruti potrebbe essere pure discusso ora.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ritiro l'ultimo comma del mio emendamento all'articolo 16 che era stato accantonato.

PRESIDENTE. Ha allora facoltà di parlare il senatore Milillo per svolgere il suo emendamento.

MILILLO. Signori senatori, con questo articolo aggiuntivo ho inteso dare carattere di proposta concreta alle considerazioni che avevo svolto in sede di discussione generale a proposito dei consorzi. Avevo in quella sede precisato che se i consorzi devono essere conservati come organi di esecuzione della legge, è necessario che, quanto meno, siano democratizzati. A questa esigenza non ci possiamo sottrarre in occasione della votazione di una legge destinata a tanta parte del nostro Paese. L'onorevole Ministro, nel discorso di chiusura della discussione generale, ha manifestato la sua opinione in linea di massima, se ho bene inteso, favorevole al principio da me enunciato, favorevole cioè al riconoscimento che non solo il criterio del voto plurimo non risponde, anzi è in assoluto contrasto con i princìpi generali del diritto moderno e della democrazia, ma è in contrasto altresì con la legislazione vigente. Il Ministro tuttavia ha dichiarato che egli pensa di affrontare questo problema con un particolare disegno di legge.

Ora io non credo che la questione vada differita; non credo nemmeno che sia necessaria l'elaborazione di uno speciale disegno di legge, per affermare questo principio che, oltre tutto, ha valore interpretativo del diritto positivo in vigore. Non si tratta qui di introdurre una innovazione legislativa, si tratta di interpretare rettamente le norme legislative vigenti, di ricordare e precisare che la legislazione vigente non consente che negli statuti dei consorzi venga introdotto o conservato il principio del voto plurimo. Si tratta cioè di impedire che si continui in una prassi illegale, quale è quella che è stata adottata finora nella elaborazione degli statuti.

Io prego il Senato di riflettere sull'importanza dell'argomento, di riflettere anche sulla necessità di provvedere senza ulteriori procrastinazioni a ristabilire questo principio democratico nella vita dei consorzi, cui tanti compiti di estrema importanza sono affidati.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione ed il Governo di esprimere in proposito il proprio avviso.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Il problema sollevato dal senatore Milillo ed anche dal senatore Spezzano è di una eccezionale importanza.

Il signor Ministro ha già espresso, in linea di massima, un orientamento che potrebbe essere favorevole; ma siccome si tratta di risolvere, in sede che noi non riteniamo congrua, un grave problema della vita pubblica italiana, la Commissione, richiamandosi all'ordine del giorno che proprio chi ha l'onore di parlarvi ebbe occasione di presentare, esprime al Ministro il desiderio che presto venga presentato un organico disegno di legge, per la riforma dei Consorzi di bonifica.

Premesso ciò, la Commissione è spiacente di dover esprimere parere contrario all'emendamento del senatore Milillo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Già ieri sera, esprimendo il mio orientamento in massima favorevole ad una revisione della legislazione sui Consorzi agrari, insistetti nel pregare i presentatori di una opinione contraria, sollecitatori di un immediato voto, a sospendere per il momento questa ri-

chiesta, confermando che è nel mio animo e nel mio proposito di affrontare anche questo problema nel quadro della revisione strutturale dei Consorzi di bonifica.

Questa opinione da ieri sera a questa sera, onorevole Milillo, credo di non avere avuto modo e tempo di mutare.

PRESIDENTE. Onorevole Milillo, insiste nel suo emendamento?

MILILLO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Milillo e da altri senatori. Se ne dia nuovamente lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Nelle Assemblee dei Consorzi previsti sia dalla presente legge, sia dalla legge 23 dicembre 1923, n. 3267, e dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215, ogni consorziato dispone di un voto, qualunque sia la estensione di terreno posseduto ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35, che diventa articolo 36.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 36.

(*Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute*).

Sino al 30 giugno 1957, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorporamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500.

La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorporamento è accertata dalle Commissioni, di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. Le predette Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'ispettore ripartimentale delle foreste.

Per gli scopi di cui al comma precedente le predette Commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1957.

PRESIDENTE. Il senatore Gortani ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Ferme restando le disposizioni di cui al n. 23 dell'allegato C alla legge del registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relative alle permute di fondi rustici fatte a scopo di arrotondamento delle proprietà, fino al 30 dicembre 1957 nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, fatti a scopo di arrotondamento o di accorporamento, sono soggetti all'imposta fissa di registro e di trascrizione ipotecaria, sempre che l'immobile trasferito non superi il valore di lire 500.000. In caso diverso, sarà soggetta all'imposta normale la quota di valore eccedente il detto limite. La prova che il trasferimento ha per iscopo l'arrotondamento o accorporamento della proprietà fondiaria sara fornita con i mezzi indicati nella nota n. 23 del citato allegato C alla legge del registro.

" I Consorzi di riordinamento fondiario che si costituissero fra i proprietari allo scopo di ricomporre le proprietà frammentarie, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 4 della presente legge " ».

PRESIDENTE. Il senatore Gortani mantiene questo emendamento?

GORTANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 36, già 35, nel testo di cui è stata data prima lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Gortani propone di inserire, dopo quello testè approvato, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 36-*bis*.

(*Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n 3267*)

Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle Aziende speciali e dei Consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana può cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacità, non possiedano il titolo indicato dall'articolo 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Le dette persone acquisteranno la stabilità soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto.

PRESIDENTE. Il senatore Gortani ha facoltà di svolgerlo.

GORTANI. Si tratta di questo: nell'articolo 159 della legge del 1923 è prescritta, per il direttore tecnico delle aziende speciali, il titolo di abilitazione professionale rilasciato dall'Istituto agrario-forestale di Firenze oppure un titolo equipollente. Data la mancanza di professionisti liberi laureati in scienze forestali, ove non si deliberasse una transitoria norma di tolleranza, risulterebbe impossibile costituire quelle aziende speciali che la legge tanto provvidamente e insistentemente prescrive. Questa è la ragione dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Medici e l'onorevole Ministro a dare l'avviso della maggioranza della Commissione e del Governo su questo articolo aggiuntivo.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi approva questo articolo aggiuntivo, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Quello testè approvato diventa quindi articolo 37.

Quello che, nel testo della maggioranza della Commissione, era originariamente articolo 36 diventa ora articolo 38. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 38.

(*Regolamento d'esecuzione*)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In conseguenza del mutamento avvenuto nella numerazione dell'articolo testè approvato, il riferimento all'articolo 36 contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 2 e nel penultimo dell'articolo 17 deve essere ora fatto all'articolo 38. Se non vi sono osservazioni, i predetti articoli restano modificati in questo senso.

Abbiamo così esaurito l'esame degli articoli del disegno di legge.

Ricordo al Senato che l'articolo 6 è stato approvato con riserva di coordinare la prima con la seconda parte del comma primo.

La maggioranza della Commissione, d'accordo col Governo, propone che, in armonia con la dizione approvata della seconda parte del predetto comma, nella prima parte alle parole: « quinquennio 1952-53, 1956-57 » siano sostituite le altre: « decennio 1952-53, 1961-62 ». Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'articolo 6 risulta allora definitivamente così formulato:

Art. 6.

(*Demanio forestale*).

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53 — 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al

rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53 — 1961-62, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.

Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda è autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorità, dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.

La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del Ministero del lavoro.

Sono state inoltre accantonate altre due questioni.

La prima è relativa alla lettera *c*) dell'articolo 27.

La maggioranza della Commissione si era riservata di presentare un emendamento anche in seguito alle sollecitazioni del senatore De Luca.

La maggioranza della Commissione ha ora presentato il seguente emendamento sostitutivo della lettera *c*):

« *c*) alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano sede di pubblici esercizi o edifici di proprietà pubblica nei centri residenziali delle popolazioni, provvede il Comune che vi ha interesse ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 27 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È rimasto infine accantonato l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 29 che il senatore De Luca si è riservato di presentare.

Il senatore De Luca insieme coi senatori Zelioli, Lanzara, Carelli, Braitenberg, Farioli e Saggioro ha così formulato l'emendamento aggiuntivo:

« Il credito in surrogazione deve essere trascritto ».

Onorevole Medici, la prego di dare l'avviso della maggioranza della Commissione su questa proposta di modificazione.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. Personalmente sono d'avviso contrario, ma la maggioranza della Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di dare l'avviso del Governo.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, insiste nell'emendamento?

DE LUCA. Insisto. Credo che qui non ci siamo molto bene intesi. Lo scopo preciso del mio emendamento non è quello di creare, ma quello di garantire quei rapporti in buona fede che si stabilissero tra persone di cultura molto modesta, persone per cui le ricerche, anche se relativamente facili come quelle che sarebbero costrette a fare ove mancasse questa norma, sono un aggravio talmente sensibile per cui molte volte cercherebbero o di non fare l'affare o se lo facessero potrebbero cadere involontariamente in una situazione incresciosa. Ora è vero che il legislatore non può permettersi il lusso di inserire norme inutili nella legge, ma quando una norma serve a chiarire una posizione e a garantirla, quella norma non può essere detta inutile.

TARTUFOLI. È un ripiegamento.

DE LUCA. Se un criterio è stabilito per legge esso è un *quid* pubblico, per cui ciascun privato deve essere a conoscenza della norma. Non è

diritto il diritto di surrogazione, in quanto la inadempienza è semplicemente una posizione di fatto, e siccome trascrivere un certo credito che si verifica in surrogazione per inadempienza (cioè in seguito ad una situazione negativa di fatto) potrebbe garantire meglio chi va a contrattare, ritengo che sia molto utile, anche se non fosse assolutamente necessario (e per me è assolutamente necessario), chiarire una posizione. Quindi nessun ripiegamento, caro Tartufoli. Mi sembra necessario che il Senato, a garanzia della buona fede dei contratti, valuti questo problema. Siamo in un mondo tale — perdonate le mie parole — in cui la buona fede incomincia a fare largamente difetto, purtroppo.

CONTI. Come sempre del resto.

DE LUCA. Oggi nessuno si può fidare di nessuno. Ora, in questa situazione io ritengo *de opportunitate*, se non proprio *de necessitate*, che questo mio emendamento trovi un'accoglienza favorevole da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 29 proposto dal senatore De Luca, del seguente tenore: « Il credito in surrogazione deve essere trascritto ». Riguardo a questo emendamento il Governo e la maggioranza della Commissione si sono rimessi al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 29 nel seguente testo emendato:

Art. 29.

(*Oneri reali sui fondi*).

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune e a più fondi, nonchè le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei Consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il credito in surrogazione deve essere trascritto.

Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Onorevole Medici, prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, rilevo che all'articolo 36, già 35 si è forse incorsi in un errore, che deve eventualmente essere corretto. Nel primo e nell'ultimo rigo dell'articolo, infatti, si dice: « sino al 30 giugno 1957 », laddove si dovrebbe forse dire: « sino al 30 giugno 1962 », in conseguenza delle deliberazioni precedentemente adottate dal Senato.

MEDICI, *relatore di maggioranza*. La ringrazio, signor Presidente, del rilievo, che è esattissimo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti, in sede di coordinamento, la sostituzione, nel primo e nell'ultimo rigo dell'articolo 36, già 35, delle parole: « sino al 30 giugno 1957 » con le altre: « sino al 30 giugno 1962 ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Si procederà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Per quanto, come già dissi in precedenza, questa legge costituisca dal punto di vista normativo, una ben misera cosa, e dal punto di vista finanziario contempli stanziamenti che risultano addirittura insignificanti in rapporto alle formidabili esigenze che incombono, tuttavia noi, per dimostrarvi che in proposito non eravamo affatto prevenuti, l'avremmo ugualmente approvata, se, per lo meno, fossero stati accolti alcuni dei nostri principali emendamenti, tra i quali la introduzione del voto « pro-capite » presso i Consorzi, l'esonero da qualsiasi concorso da parte dei privati ed Enti nelle spese per le opere pubbliche, la discriminazione del

contributo statale nei confronti delle piccole, medie e grandi proprietà e l'aumento del contributo statale nei confronti delle piccole e delle medie proprietà.

Avete accolto solo alcuni emendamenti di modesta portata unicamente perchè costituivano dei perfezionamenti e delle precisazioni senza che per altro turbassero l'economia e la rigidità della legge, così come voi l'avete concepita e formulata. Tutti i nostri principali emendamenti, invece, che avrebbero avuto una grandissima efficacia nell'imprimere un carattere veramente democratico alla legge stessa e sarebbero stati veramente di grandissimo aiuto ai montanari e specie a quelli più poveri, li avete inesorabilmente respinti, senza nemmeno prendervi il disturbo di fornire una qualche motivazione in proposito.

Con questi criteri e con questi stanziamenti voi non risolverete mai il problema della montagna nei suoi aspetti fisici, economici e sociali. Dopo più di mezzo secolo di chiacchiere e di vane promesse, le piaghe della montagna non verranno affatto rimarginate, e, soprattutto, la vita dei montanari che, senza dubbio dev'essere lo scopo supremo della nostra fatica legislativa in proposito, continuerà a trascorrere dura, difficile e miserabile come quella di un tempo. L'angoscioso, urgente, assillante e vetusto problema della montagna italiana rimane pertanto insoluto e più preoccupante che mai. La norma costituzionale risulta nuovamente obliata.

Per i suddetti principali motivi noi voteremo contro questo progetto di legge nel suo complesso.

MILILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Pur dissentendo dalla impostazione generale di questo disegno di legge, noi ci eravamo accinti alla discussione degli articoli con la viva e sincera speranza di trovare un punto di incontro con la maggioranza almeno su alcune delle questioni che a noi apparivano ed appaiono di maggiore importanza. Ciò non è stato possibile, ed anzi nel corso di questa estenuante discussione abbiamo dovuto registrare un sistematico fine di non ricevere da parte della maggioranza nei confronti delle nostre proposte, al punto che anche su questioni di vasta portata e di grande interesse il relatore si è limitato ad enunciare il suo parere contrario senza sentire neppure il dovere di motivarlo.

In queste condizioni il disegno di legge è rimasto sostanzialmente identico al testo proposto dalla Commissione; il che ci obbliga a votare contro (e la mia dichiarazione di voto è fatta in nome del mio Gruppo), per due fondamentali ragioni, a parte le altre esposte nel corso della discussione generale. La prima è che manca a questa legge ogni visione unitaria, integrale del problema della montagna. Proprio perchè si tratta di uno dei problemi più complessi del nostro Paese era necessario che esso venisse affrontato con organico sguardo di insieme. L'onorevole Ministro su questo punto ha fatto rilevare che egli non avrebbe potuto esorbitare dalle attribuzioni del suo Ministero, ed ha aggiunto che le nostre critiche erano fuori posto in quanto lamentavamo la mancanza in questa legge proprio delle cose che deliberatamente il Ministro non vi aveva introdotto. Ma noi muoviamo rimprovero al Governo appunto di questo: di aver omesso di considerare i molteplici aspetti del problema della montagna che, secondo noi, era necessario considerare perchè si potesse parlare di una legge che pur non rappresentando in nessun caso una soluzione completa del problema, costituisse un avvio serio alla soluzione stessa. Giacchè è vero che i grandi problemi devono essere risolti con gradualità, ma è vero altresì che la gradualità deve accompagnarsi con un indirizzo giusto, ossia che le soluzioni graduali e parziali sono accettabili solo quando siano rivolte nella giusta direzione, e la direzione non è giusta quando di un problema si prende a considerare, isolandolo, un unico aspetto e si trascurano gli altri.

La seconda ragione per la quale il Gruppo socialista non può votare questa legge è che questa legge non è una legge democratica. Non è democratica, non solo perchè conserva e moltiplica gli stessi organi esecutivi previsti dalle leggi precedenti, e cioè i Consorzi, non solo perchè ai Consorzi si continuano ad attribuire funzioni che sono di gelosa competenza dello Stato, quale la esecuzione di lavori pubblici finanziati dallo Stato, incrementando la dissipazione del pubblico denaro cui si assiste quoti-

dianamente e alimentando la scandalosa corruzione così frequente in tali enti, praticamente incontrollati, ma anche perchè non tiene conto delle necessità di far valere, nelle questioni riguardanti la montagna, la volontà dei montanari. Occorreva prevedere una strumentazione della legge tale da consentire ai montanari di far sentire la loro voce e le loro esigenze direttamente. La legge, invece, mentre non corregge l'antidemocratico funzionamento dei Consorzi mantenendo in essi il voto plurimo, accresce le possibilità di ingerenza del potere centrale nei confronti dei Comuni e così soffoca la libera espressione della volontà delle popolazioni montane.

Per queste ragioni noi non possiamo che votare contro questa legge ed il nostro voto contrario vuole affermare soprattutto questo: che per noi il problema della montagna resta aperto, sicuri come siamo che solo i montanari, raggiungendo la piena coscienza dei loro diritti, sapranno porlo nei suoi giusti termini e portarlo presto o tardi alla sua giusta soluzione. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Naturalmente qui si è riaperta la discussione generale, nella quale però non intendo entrare. Quella che abbiamo inteso poco fa non è altro che la dichiarazione che abbiamo inteso per altre leggi di alto valore sociale. Nessuno ci ha detto in questa dichiarazione perchè votate contro una legge che spende ben 64 volte quello che si era speso sotto i Governi precedenti anche al fascismo, ben 15 volte quello che ha speso il fascismo per la montagna. È la prima volta che viene affrontato questo problema, e noi dichiariamo, come già abbiamo fatto per altri problemi, che nei limiti del bilancio e nei limiti delle possibilità del Paese si fa quello che si può. Sarà una tazza di brodo, ma non dovete disconoscere la buona volontà del Governo. (*Interruzioni dalla sinistra*). Non interrompete, perchè noi non vi abbiamo mai interrotto! Voi siete sempre i giusti, i puri, i difensori dei deboli e noi siamo il Governo dei preti reazionari e della miseria! Voi avete votato contro la riforma agraria, avete votato contro qualsiasi altra riforma sociale, ma i montanari con i quali i nostri senatori qualificati stanno a contatto, hanno accolto questa legge con grande soddisfazione e non aspettano affatto di essere tesserati vostri per far valere le loro rivendicazioni cui hanno diritto.

Affermo questo sdegnosamente, sì, perchè è un metodo quello vostro di svalutare tutto quello che il Governo della Repubblica italiana e la maggioranza qualificata eletta dal popolo italiano fanno, per venire incontro ai bisogni del popolo! (*Interruzioni dalla sinistra*).

Per questi motivi votiamo con entusiasmo l'approvazione di questa legge. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra. Vivaci proteste dalla sinistra*).

MUSOLINO. È una legge immorale!

CARELLI. È l'inizio di una buona opera.

PIEMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, che approviamo questo progetto di legge, perchè è un secondo passo decisivo nella separazione degli interessi della montagna da quelli della pianura. La legislazione agricola passata, non tanto nel suo spirito e nella sua lettera, quanto nella sua applicazione, è andata molto più a profitto della pianura che della montagna. Noi abbiamo sempre domandato che nelle leggi particolari dove si parla di bonifica, di emigrazione, di lavori pubblici, sia fatta larga e congrua parte alla montagna. È la seconda volta che si fa questa distinzione, ne siamo lieti e ne prendiamo atto. Quanto all'importanza della legge noi vediamo il gran peso che essa ha, ma riteniamo che è un passo, il primo e più notevole fatto finora, verso un avvenire migliore di tutta la montagna. (*Vivi applausi dal centro*).

MACRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Dichiarazione di voto favorevole da parte del Gruppo che ho l'onore di rappresentare. Durante la discussione generale ho fatto qualche riserva, non dico qualche critica sul complesso delle norme di questo disegno di legge, così come avevamo fatto le nostre riserve quando affrontammo il problema della riforma agraria. Dicemmo però allora quel che ripeto oggi, che cioè anche queste

leggi, se pure solo parzialmente risolvono i problemi che agitano la vita del nostro Paese, riescono sempre ad andare incontro alle giuste esigenze delle popolazioni lavoratrici. I montanari attendevano queste leggi: io appartengo ad una Regione che ha le colline, le montagne e la pianura. Sono lieto che un emendamento da me presentato sia stato accolto dalla Commissione e dal Governo e che il Senato lo abbia approvato. Si risolve così una angosciosa situazione della terra romagnola che è stata duramente colpita dalla guerra e che con questa legge vedrà risolto almeno in parte il problema della sua vita. Per queste ragioni di ordine morale, politico e soprattutto sociale, voteremo il disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

(*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Una sola parola per ringraziare il Senato del voto testè emesso, per ringraziare l'onorevole Presidente (*vivi applausi all'indirizzo del Presidente*), che ci ha condotto a questa approvazione, una parola per ringraziare tutti coloro che in forma varia secondo le capacità e le opinioni politiche hanno collaborato al perfezionamento del progetto presentato dal Governo. Credo, basandomi su esperienze passate, di poter tranquillizzare la coscienza di tutti, compresa quella di coloro che hanno votato contro: già in altre occasioni davanti a questa Assemblea proponendo altre leggi di natura sociale io ebbi molti voti contro; credo però che oggi molti dei contrari abbiano cominciato a pensare che non fu nè per turlupinare nè per vendere fumo che portai davanti al Senato problemi vivi, invitando tutti a collaborare affinchè a detti problemi fosse dato qualche avvio di soluzione. (*Applausi vivissimi dal centro e dalla destra*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazione pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che ritardano la presentazione al Parlamento della legge concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere la idoneità per l'esercizio della professione di Direttori di concerti bandistici e per orchestrali; e se, in via subordinata, non ritenga opportuno disporre con decreto ministeriale, il concorso per titoli almeno per coloro che erano richiamati o trattenuti in servizio militare o nei campi di prigionia durante la guerra 1940-45 (2070).

CASO.

Al Ministro della pubblica istruzione e all'onorevole ministro Pietro Campilli, quale Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno: 1) Premesso che Casertavecchia con la sua Cattedrale romanica è già considerata monumento nazionale di vasta rinomanza e meta di turisti che amano le pure fonti della storia e della tradizione artistica italiana e cristiana; 2) considerato che intorno all'insigne monumento della Cattedrale romanica sorge un complesso di edifici di epoca anteriore o coeva, così da formare un borgo a carattere architettonico e storico medioevale.

L'interrogante, mentre esprime la sua ammirazione al Governo per aver provveduto allo stanziamento di fondi da parte della Cassa del Mezzogiorno per il restauro della Cattedrale e per la bitumatura della strada di accesso al villaggio, richiama l'ulteriore attenzione degli onorevoli Ministri competenti perchè siano restaurati gli altri edifici e sia data così vita alla formazione del « Borgo Medioevale » che sarà meta di ricerche e di visite da parte di studiosi e di turisti e fonte di attrattiva storica di non comune portata, potendo inoltre nel Borgo stesso, trovare alimento un piccolo museo e biblioteca con oggetti e volumi illustrativi dell'epoca (2071).

CASO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni del ritardo che ha portato il Consiglio dei ministri a non prendere ancora in esame il disegno di legge sullo stato giuridico dei professori fuori ruolo (2269).

BOCCASSI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se è a conoscenza che l'acqua potabile fornita alle migliaia di abitanti della frazione di Anzano del comune di Cappella Maggiore, con l'acquedotto costruito nel 1948-49, anche quando non fornisce acqua del tutto torbida e fangosa, costringe gli abitanti a farla bollire per premunirsi dai pericoli, misura questa purtroppo non adottata costantemente da tutte le famiglie e del tutto trascurata dai bambini, i quali si dissetano alle fontane delle strade, anche perchè nessuna abitazione può essere servita dall'acquedotto; situazione questa ora motivo di angosciosa preoccupazione perchè accade da qualche mese che si manifestino disturbi intestinali tra gli adulti e fra i bambini, in un paese dove più di una famiglia porta il lutto di congiunti morti a seguito di infezione causata dall'impurità dell'acqua.

Nell'urgenza di intervenire per risolvere una situazione insostenibile, va considerata la necessità di una rigorosa indagine sull'autorizzazione concessa a suo tempo all'esecuzione dei lavori, e sul collaudo dell'acquedotto in funzione, tenuto presente che si sono impiegati in modo così infelice circa dieci milioni di lire dei contribuenti: col risultato assai probabile di dover quanto prima abbandonare lavoro ed impianti, per far ricorso alle dapprima trascurate notevoli possibilità di rifornimento idrico offerto dalla zona viciniore di Vittorio Veneto, distante appena quattro chilometri (2270).

GHIDETTI.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Informo che, aderendo alla richiesta fatta ieri dal senatore Merlin Umberto, sarà inscritto nell'ordine del giorno della seduta di domani anche il disegno di legge: « Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51 » (2170), che non si era potuto inscrivere nell'ordine del giorno della seduta odierna, poichè non erano ancora trascorse le 48 ore regolamentari dalla distribuzione della relazione. Esso sarà segnato subito dopo il disegno di legge: « Modifica degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 » (2309), che segue immediatamente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Domani due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2148).

2. Modifica degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 (2309) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-1951 (2170)

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

5. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

6. Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1947-48 (1763).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 23,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti